

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 gennaio 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (18CE0079)...</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 296 del 14 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (18CE0080).....</u>	Pag. 70
<i>Publicato nel n. L 298 del 15 novembre 2017</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2017] (18CE0081).....</u>	Pag. 131
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018] (18CE0082).....</u>	Pag. 134
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2019] (18CE0083).....</u>	Pag. 136
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2020] (18CE0084).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2021] (18CE0085).....</u>	Pag. 140
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2022] (18CE0086).....</u>	Pag. 141



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2023] (18CE0087).....</u>	<i>Pag.</i> 142
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2024] (18CE0088).....</u>	<i>Pag.</i> 143
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2025] (18CE0089).....</u>	<i>Pag.</i> 145
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2026] (18CE0090).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2027] (18CE0091).....</u>	<i>Pag.</i> 149
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2028] (18CE0092).....</u>	<i>Pag.</i> 151
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2029] (18CE0093).....</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2030] (18CE0094).....</u>	<i>Pag.</i> 154
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2031] (18CE0095).....</u>	<i>Pag.</i> 155
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2032] (18CE0096).....</u>	<i>Pag.</i> 156
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2033] (18CE0097).....</u>	<i>Pag.</i> 157
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034] (18CE0098).....</u>	<i>Pag.</i> 158
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2035] (18CE0099).....</u>	<i>Pag.</i> 161
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2036] (18CE0100).....</u>	<i>Pag.</i> 162
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2037] (18CE0101).....</u>	<i>Pag.</i> 164
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2038] (18CE0102).....</u>	<i>Pag.</i> 166
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2039] (18CE0103).....</u>	<i>Pag.</i> 167



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2040] (18CE0104).....</u>	<i>Pag.</i> 169
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/2041] (18CE0105).....</u>	<i>Pag.</i> 171
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/2042] (18CE0106).....</u>	<i>Pag.</i> 173
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2043] (18CE0107).....</u>	<i>Pag.</i> 175
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2044] (18CE0108).....</u>	<i>Pag.</i> 176
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2045] (18CE0109).....</u>	<i>Pag.</i> 177
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2046] (18CE0110).....</u>	<i>Pag.</i> 178
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2047] (18CE0111).....</u>	<i>Pag.</i> 179
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2048] (18CE0112).....</u>	<i>Pag.</i> 187
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2049] (18CE0113).....</u>	<i>Pag.</i> 189
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2050] (18CE0114).....</u>	<i>Pag.</i> 191
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2051] (18CE0115).....</u>	<i>Pag.</i> 192
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2052] (18CE0116).....</u>	<i>Pag.</i> 193
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2053] (18CE0117).....</u>	<i>Pag.</i> 194
<i>Pubblicati nel n. L 300 del 16 novembre 2017</i>	
<u>Direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (18CE0142).....</u>	<i>Pag.</i> 195
<i>Pubblicato nel n. L 311 del 25 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (18CE0143).....</u>	<i>Pag.</i> 232



<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2056 della Commissione, del 22 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (18CE0144).....</u>	Pag. 257
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2057 della Commissione, del 10 novembre 2017, relativo alla non approvazione dell'<i>Achillea millefolium</i> L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (18CE0145).....</u>	Pag. 258
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (18CE0146).....</u>	Pag. 260
<u>Decisione (PESC) 2017/2059 del comitato politico e di sicurezza, del 31 ottobre 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017) (18CE0147).....</u>	Pag. 270

*Publicati nel n. L 294 dell'11 novembre 2017*

#### RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (<i>GU L 171 del 29 giugno 2007</i>) (18CE0148).....</u>	Pag. 272
--	----------

*Publicata nel n. L 294 dell'11 novembre 2017*

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2015 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

**recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 6 ottobre 2017 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine settembre 2017. Tali informazioni sono state pubblicate il 6 ottobre 2017, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>2</sup>).

<sup>1</sup>) GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2017.

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità**

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,356 %	0,664 %	- 0,366 %	- 0,077 %	- 0,502 %	0,391 %
2	- 0,266 %	0,911 %	- 0,276 %	0,301 %	- 0,285 %	0,647 %
3	- 0,140 %	1,066 %	- 0,150 %	0,436 %	- 0,065 %	0,936 %
4	0,004 %	1,178 %	- 0,006 %	0,872 %	0,153 %	1,249 %
5	0,157 %	1,266 %	0,147 %	1,135 %	0,359 %	1,579 %
6	0,294 %	1,327 %	0,284 %	1,604 %	0,567 %	1,884 %
7	0,436 %	1,389 %	0,426 %	1,962 %	0,754 %	2,141 %
8	0,573 %	1,430 %	0,563 %	2,228 %	0,918 %	2,338 %
9	0,706 %	1,478 %	0,696 %	2,435 %	1,070 %	2,478 %
10	0,828 %	1,534 %	0,817 %	2,601 %	1,197 %	2,591 %
11	0,936 %	1,562 %	0,926 %	2,774 %	1,354 %	2,688 %
12	1,033 %	1,575 %	1,023 %	2,951 %	1,526 %	2,772 %
13	1,121 %	1,589 %	1,111 %	3,122 %	1,695 %	2,847 %
14	1,197 %	1,609 %	1,187 %	3,280 %	1,853 %	2,913 %
15	1,259 %	1,641 %	1,248 %	3,419 %	1,997 %	2,973 %
16	1,305 %	1,683 %	1,295 %	3,535 %	2,127 %	3,027 %
17	1,344 %	1,734 %	1,333 %	3,632 %	2,244 %	3,077 %
18	1,380 %	1,790 %	1,370 %	3,713 %	2,350 %	3,122 %
19	1,419 %	1,850 %	1,409 %	3,781 %	2,445 %	3,164 %
20	1,463 %	1,910 %	1,453 %	3,839 %	2,532 %	3,203 %
21	1,514 %	1,971 %	1,504 %	3,888 %	2,610 %	3,239 %
22	1,570 %	2,032 %	1,560 %	3,929 %	2,681 %	3,272 %
23	1,630 %	2,092 %	1,620 %	3,964 %	2,747 %	3,304 %
24	1,690 %	2,151 %	1,681 %	3,995 %	2,807 %	3,333 %
25	1,752 %	2,208 %	1,743 %	4,021 %	2,862 %	3,361 %
26	1,813 %	2,263 %	1,804 %	4,043 %	2,913 %	3,387 %
27	1,874 %	2,316 %	1,865 %	4,062 %	2,961 %	3,412 %
28	1,934 %	2,368 %	1,925 %	4,079 %	3,005 %	3,435 %
29	1,992 %	2,417 %	1,983 %	4,093 %	3,046 %	3,457 %
30	2,048 %	2,465 %	2,040 %	4,105 %	3,084 %	3,478 %
31	2,103 %	2,511 %	2,095 %	4,116 %	3,120 %	3,498 %
32	2,156 %	2,555 %	2,149 %	4,125 %	3,153 %	3,516 %
33	2,208 %	2,597 %	2,200 %	4,133 %	3,185 %	3,534 %
34	2,257 %	2,638 %	2,250 %	4,140 %	3,215 %	3,551 %
35	2,305 %	2,677 %	2,298 %	4,147 %	3,243 %	3,568 %
36	2,351 %	2,714 %	2,344 %	4,152 %	3,269 %	3,583 %
37	2,395 %	2,750 %	2,388 %	4,157 %	3,294 %	3,598 %
38	2,437 %	2,784 %	2,431 %	4,161 %	3,318 %	3,612 %
39	2,478 %	2,817 %	2,472 %	4,165 %	3,340 %	3,626 %
40	2,518 %	2,849 %	2,511 %	4,168 %	3,362 %	3,639 %
41	2,555 %	2,879 %	2,549 %	4,171 %	3,382 %	3,651 %
42	2,592 %	2,908 %	2,586 %	4,173 %	3,402 %	3,663 %
43	2,627 %	2,937 %	2,621 %	4,175 %	3,420 %	3,675 %
44	2,660 %	2,964 %	2,654 %	4,177 %	3,438 %	3,686 %
45	2,693 %	2,990 %	2,687 %	4,179 %	3,455 %	3,696 %
46	2,724 %	3,015 %	2,718 %	4,180 %	3,471 %	3,707 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
47	2,754 %	3,039 %	2,748 %	4,182 %	3,486 %	3,716 %
48	2,783 %	3,062 %	2,777 %	4,183 %	3,501 %	3,726 %
49	2,811 %	3,084 %	2,805 %	4,184 %	3,515 %	3,735 %
50	2,837 %	3,106 %	2,832 %	4,185 %	3,529 %	3,744 %
51	2,863 %	3,126 %	2,858 %	4,186 %	3,542 %	3,752 %
52	2,888 %	3,146 %	2,883 %	4,187 %	3,555 %	3,761 %
53	2,912 %	3,166 %	2,907 %	4,187 %	3,567 %	3,768 %
54	2,936 %	3,184 %	2,931 %	4,188 %	3,579 %	3,776 %
55	2,958 %	3,202 %	2,953 %	4,188 %	3,590 %	3,784 %
56	2,980 %	3,220 %	2,975 %	4,189 %	3,601 %	3,791 %
57	3,001 %	3,237 %	2,996 %	4,189 %	3,611 %	3,798 %
58	3,021 %	3,253 %	3,017 %	4,190 %	3,621 %	3,804 %
59	3,041 %	3,269 %	3,036 %	4,190 %	3,631 %	3,811 %
60	3,060 %	3,284 %	3,055 %	4,191 %	3,640 %	3,817 %
61	3,078 %	3,299 %	3,074 %	4,191 %	3,650 %	3,823 %
62	3,096 %	3,313 %	3,092 %	4,191 %	3,658 %	3,829 %
63	3,113 %	3,327 %	3,109 %	4,191 %	3,667 %	3,835 %
64	3,130 %	3,341 %	3,126 %	4,192 %	3,675 %	3,840 %
65	3,147 %	3,354 %	3,142 %	4,192 %	3,683 %	3,846 %
66	3,162 %	3,366 %	3,158 %	4,192 %	3,691 %	3,851 %
67	3,178 %	3,379 %	3,174 %	4,192 %	3,699 %	3,856 %
68	3,193 %	3,391 %	3,189 %	4,193 %	3,706 %	3,861 %
69	3,207 %	3,402 %	3,203 %	4,193 %	3,713 %	3,866 %
70	3,221 %	3,414 %	3,217 %	4,193 %	3,720 %	3,871 %
71	3,235 %	3,425 %	3,231 %	4,193 %	3,727 %	3,875 %
72	3,248 %	3,435 %	3,244 %	4,193 %	3,734 %	3,880 %
73	3,261 %	3,446 %	3,257 %	4,193 %	3,740 %	3,884 %
74	3,274 %	3,456 %	3,270 %	4,193 %	3,746 %	3,888 %
75	3,286 %	3,466 %	3,282 %	4,194 %	3,752 %	3,892 %
76	3,298 %	3,475 %	3,294 %	4,194 %	3,758 %	3,896 %
77	3,310 %	3,485 %	3,306 %	4,194 %	3,764 %	3,900 %
78	3,321 %	3,494 %	3,318 %	4,194 %	3,769 %	3,904 %
79	3,332 %	3,503 %	3,329 %	4,194 %	3,775 %	3,908 %
80	3,343 %	3,511 %	3,339 %	4,194 %	3,780 %	3,911 %
81	3,353 %	3,520 %	3,350 %	4,194 %	3,785 %	3,915 %
82	3,364 %	3,528 %	3,360 %	4,194 %	3,790 %	3,918 %
83	3,374 %	3,536 %	3,370 %	4,194 %	3,795 %	3,922 %
84	3,383 %	3,544 %	3,380 %	4,194 %	3,800 %	3,925 %
85	3,393 %	3,552 %	3,390 %	4,194 %	3,805 %	3,928 %
86	3,402 %	3,559 %	3,399 %	4,194 %	3,809 %	3,931 %
87	3,411 %	3,566 %	3,408 %	4,195 %	3,814 %	3,934 %
88	3,420 %	3,574 %	3,417 %	4,195 %	3,818 %	3,937 %
89	3,429 %	3,581 %	3,426 %	4,195 %	3,822 %	3,940 %
90	3,438 %	3,587 %	3,435 %	4,195 %	3,827 %	3,943 %
91	3,446 %	3,594 %	3,443 %	4,195 %	3,831 %	3,946 %
92	3,454 %	3,601 %	3,451 %	4,195 %	3,835 %	3,949 %
93	3,462 %	3,607 %	3,459 %	4,195 %	3,839 %	3,952 %
94	3,470 %	3,613 %	3,467 %	4,195 %	3,843 %	3,954 %
95	3,478 %	3,620 %	3,475 %	4,195 %	3,846 %	3,957 %
96	3,485 %	3,626 %	3,482 %	4,195 %	3,850 %	3,959 %





Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
97	3,492 %	3,632 %	3,490 %	4,195 %	3,854 %	3,962 %
98	3,500 %	3,637 %	3,497 %	4,195 %	3,857 %	3,964 %
99	3,507 %	3,643 %	3,504 %	4,195 %	3,861 %	3,967 %
100	3,514 %	3,649 %	3,511 %	4,195 %	3,864 %	3,969 %
101	3,520 %	3,654 %	3,518 %	4,195 %	3,867 %	3,971 %
102	3,527 %	3,659 %	3,524 %	4,195 %	3,871 %	3,973 %
103	3,534 %	3,665 %	3,531 %	4,195 %	3,874 %	3,976 %
104	3,540 %	3,670 %	3,537 %	4,196 %	3,877 %	3,978 %
105	3,546 %	3,675 %	3,544 %	4,196 %	3,880 %	3,980 %
106	3,552 %	3,680 %	3,550 %	4,196 %	3,883 %	3,982 %
107	3,558 %	3,685 %	3,556 %	4,196 %	3,886 %	3,984 %
108	3,564 %	3,689 %	3,562 %	4,196 %	3,889 %	3,986 %
109	3,570 %	3,694 %	3,568 %	4,196 %	3,892 %	3,988 %
110	3,576 %	3,699 %	3,573 %	4,196 %	3,894 %	3,990 %
111	3,581 %	3,703 %	3,579 %	4,196 %	3,897 %	3,992 %
112	3,587 %	3,707 %	3,585 %	4,196 %	3,900 %	3,994 %
113	3,592 %	3,712 %	3,590 %	4,196 %	3,903 %	3,995 %
114	3,598 %	3,716 %	3,595 %	4,196 %	3,905 %	3,997 %
115	3,603 %	3,720 %	3,601 %	4,196 %	3,908 %	3,999 %
116	3,608 %	3,724 %	3,606 %	4,196 %	3,910 %	4,001 %
117	3,613 %	3,728 %	3,611 %	4,196 %	3,913 %	4,002 %
118	3,618 %	3,732 %	3,616 %	4,196 %	3,915 %	4,004 %
119	3,623 %	3,736 %	3,621 %	4,196 %	3,918 %	4,006 %
120	3,628 %	3,740 %	3,625 %	4,196 %	3,920 %	4,007 %
121	3,632 %	3,744 %	3,630 %	4,196 %	3,922 %	4,009 %
122	3,637 %	3,748 %	3,635 %	4,196 %	3,924 %	4,010 %
123	3,642 %	3,751 %	3,639 %	4,196 %	3,927 %	4,012 %
124	3,646 %	3,755 %	3,644 %	4,196 %	3,929 %	4,014 %
125	3,650 %	3,759 %	3,648 %	4,196 %	3,931 %	4,015 %
126	3,655 %	3,762 %	3,653 %	4,196 %	3,933 %	4,016 %
127	3,659 %	3,766 %	3,657 %	4,196 %	3,935 %	4,018 %
128	3,663 %	3,769 %	3,661 %	4,196 %	3,937 %	4,019 %
129	3,667 %	3,772 %	3,665 %	4,196 %	3,939 %	4,021 %
130	3,672 %	3,776 %	3,670 %	4,196 %	3,941 %	4,022 %
131	3,676 %	3,779 %	3,674 %	4,196 %	3,943 %	4,023 %
132	3,680 %	3,782 %	3,678 %	4,196 %	3,945 %	4,025 %
133	3,683 %	3,785 %	3,681 %	4,196 %	3,947 %	4,026 %
134	3,687 %	3,788 %	3,685 %	4,197 %	3,949 %	4,027 %
135	3,691 %	3,791 %	3,689 %	4,197 %	3,951 %	4,029 %
136	3,695 %	3,794 %	3,693 %	4,197 %	3,953 %	4,030 %
137	3,699 %	3,797 %	3,697 %	4,197 %	3,955 %	4,031 %
138	3,702 %	3,800 %	3,700 %	4,197 %	3,956 %	4,032 %
139	3,706 %	3,803 %	3,704 %	4,197 %	3,958 %	4,034 %
140	3,709 %	3,806 %	3,707 %	4,197 %	3,960 %	4,035 %
141	3,713 %	3,809 %	3,711 %	4,197 %	3,962 %	4,036 %
142	3,716 %	3,811 %	3,714 %	4,197 %	3,963 %	4,037 %
143	3,720 %	3,814 %	3,718 %	4,197 %	3,965 %	4,038 %
144	3,723 %	3,817 %	3,721 %	4,197 %	3,967 %	4,039 %
145	3,726 %	3,819 %	3,724 %	4,197 %	3,968 %	4,040 %
146	3,729 %	3,822 %	3,728 %	4,197 %	3,970 %	4,042 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
147	3,733 %	3,825 %	3,731 %	4,197 %	3,971 %	4,043 %
148	3,736 %	3,827 %	3,734 %	4,197 %	3,973 %	4,044 %
149	3,739 %	3,830 %	3,737 %	4,197 %	3,974 %	4,045 %
150	3,742 %	3,832 %	3,740 %	4,197 %	3,976 %	4,046 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,406 %	0,512 %	1,441 %	1,342 %	4,412 %	0,780 %
2	- 0,316 %	0,678 %	1,845 %	1,616 %	4,680 %	0,981 %
3	- 0,190 %	0,798 %	2,230 %	2,012 %	5,000 %	1,122 %
4	- 0,046 %	0,890 %	2,609 %	2,341 %	5,063 %	1,265 %
5	0,107 %	0,976 %	2,974 %	2,617 %	5,023 %	1,398 %
6	0,244 %	1,054 %	3,305 %	2,810 %	5,000 %	1,522 %
7	0,385 %	1,124 %	3,581 %	2,965 %	5,028 %	1,631 %
8	0,523 %	1,191 %	3,799 %	3,088 %	5,070 %	1,726 %
9	0,655 %	1,253 %	3,996 %	3,207 %	5,097 %	1,810 %
10	0,776 %	1,310 %	4,158 %	3,252 %	5,110 %	1,879 %
11	0,885 %	1,361 %	4,283 %	3,280 %	5,113 %	1,949 %
12	0,982 %	1,405 %	4,378 %	3,308 %	5,109 %	2,020 %
13	1,070 %	1,432 %	4,450 %	3,335 %	5,100 %	2,092 %
14	1,146 %	1,465 %	4,505 %	3,361 %	5,088 %	2,163 %
15	1,207 %	1,502 %	4,546 %	3,387 %	5,074 %	2,231 %
16	1,253 %	1,512 %	4,578 %	3,411 %	5,057 %	2,298 %
17	1,291 %	1,527 %	4,601 %	3,435 %	5,040 %	2,362 %
18	1,328 %	1,539 %	4,618 %	3,458 %	5,022 %	2,423 %
19	1,366 %	1,548 %	4,629 %	3,480 %	5,003 %	2,482 %
20	1,411 %	1,565 %	4,637 %	3,501 %	4,985 %	2,538 %
21	1,463 %	1,575 %	4,641 %	3,521 %	4,966 %	2,591 %
22	1,520 %	1,576 %	4,643 %	3,541 %	4,948 %	2,642 %
23	1,580 %	1,573 %	4,643 %	3,559 %	4,930 %	2,691 %
24	1,642 %	1,569 %	4,641 %	3,577 %	4,912 %	2,737 %
25	1,704 %	1,565 %	4,638 %	3,594 %	4,894 %	2,781 %
26	1,767 %	1,562 %	4,633 %	3,611 %	4,877 %	2,823 %
27	1,829 %	1,561 %	4,628 %	3,626 %	4,860 %	2,864 %
28	1,890 %	1,558 %	4,623 %	3,641 %	4,844 %	2,902 %
29	1,949 %	1,554 %	4,616 %	3,656 %	4,829 %	2,938 %
30	2,007 %	1,547 %	4,610 %	3,670 %	4,814 %	2,973 %
31	2,063 %	1,538 %	4,603 %	3,683 %	4,799 %	3,006 %
32	2,117 %	1,527 %	4,596 %	3,696 %	4,785 %	3,038 %
33	2,169 %	1,516 %	4,589 %	3,708 %	4,771 %	3,068 %
34	2,220 %	1,505 %	4,582 %	3,720 %	4,758 %	3,097 %
35	2,268 %	1,496 %	4,575 %	3,731 %	4,745 %	3,125 %
36	2,315 %	1,488 %	4,568 %	3,742 %	4,733 %	3,151 %
37	2,360 %	1,482 %	4,561 %	3,752 %	4,721 %	3,177 %
38	2,404 %	1,475 %	4,554 %	3,762 %	4,709 %	3,201 %
39	2,445 %	1,468 %	4,547 %	3,772 %	4,698 %	3,224 %
40	2,485 %	1,460 %	4,541 %	3,781 %	4,687 %	3,246 %
41	2,524 %	1,450 %	4,534 %	3,790 %	4,677 %	3,268 %
42	2,561 %	1,439 %	4,528 %	3,799 %	4,667 %	3,288 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
43	2,597 %	1,428 %	4,521 %	3,807 %	4,657 %	3,308 %
44	2,631 %	1,417 %	4,515 %	3,815 %	4,648 %	3,327 %
45	2,664 %	1,406 %	4,509 %	3,823 %	4,639 %	3,345 %
46	2,696 %	1,396 %	4,504 %	3,830 %	4,630 %	3,363 %
47	2,726 %	1,389 %	4,498 %	3,837 %	4,622 %	3,380 %
48	2,756 %	1,385 %	4,493 %	3,844 %	4,614 %	3,396 %
49	2,784 %	1,387 %	4,487 %	3,851 %	4,606 %	3,412 %
50	2,811 %	1,394 %	4,482 %	3,857 %	4,598 %	3,427 %
51	2,838 %	1,407 %	4,477 %	3,864 %	4,591 %	3,442 %
52	2,863 %	1,425 %	4,472 %	3,870 %	4,584 %	3,456 %
53	2,888 %	1,447 %	4,468 %	3,876 %	4,577 %	3,469 %
54	2,911 %	1,473 %	4,463 %	3,881 %	4,570 %	3,482 %
55	2,934 %	1,501 %	4,459 %	3,887 %	4,564 %	3,495 %
56	2,957 %	1,530 %	4,454 %	3,892 %	4,558 %	3,507 %
57	2,978 %	1,561 %	4,450 %	3,897 %	4,552 %	3,519 %
58	2,999 %	1,593 %	4,446 %	3,902 %	4,546 %	3,531 %
59	3,019 %	1,625 %	4,442 %	3,907 %	4,540 %	3,542 %
60	3,038 %	1,658 %	4,438 %	3,912 %	4,535 %	3,553 %
61	3,057 %	1,691 %	4,434 %	3,916 %	4,529 %	3,563 %
62	3,075 %	1,723 %	4,431 %	3,921 %	4,524 %	3,573 %
63	3,093 %	1,756 %	4,427 %	3,925 %	4,519 %	3,583 %
64	3,110 %	1,789 %	4,424 %	3,929 %	4,514 %	3,592 %
65	3,126 %	1,821 %	4,420 %	3,933 %	4,510 %	3,602 %
66	3,142 %	1,852 %	4,417 %	3,937 %	4,505 %	3,611 %
67	3,158 %	1,884 %	4,414 %	3,941 %	4,500 %	3,619 %
68	3,173 %	1,914 %	4,411 %	3,945 %	4,496 %	3,628 %
69	3,188 %	1,945 %	4,408 %	3,948 %	4,492 %	3,636 %
70	3,202 %	1,974 %	4,405 %	3,952 %	4,488 %	3,644 %
71	3,216 %	2,004 %	4,402 %	3,955 %	4,484 %	3,652 %
72	3,230 %	2,032 %	4,399 %	3,959 %	4,480 %	3,659 %
73	3,243 %	2,060 %	4,397 %	3,962 %	4,476 %	3,666 %
74	3,256 %	2,087 %	4,394 %	3,965 %	4,472 %	3,674 %
75	3,268 %	2,114 %	4,392 %	3,968 %	4,469 %	3,681 %
76	3,281 %	2,141 %	4,389 %	3,971 %	4,465 %	3,687 %
77	3,293 %	2,166 %	4,387 %	3,974 %	4,462 %	3,694 %
78	3,304 %	2,191 %	4,384 %	3,977 %	4,459 %	3,700 %
79	3,315 %	2,216 %	4,382 %	3,980 %	4,455 %	3,707 %
80	3,326 %	2,240 %	4,380 %	3,983 %	4,452 %	3,713 %
81	3,337 %	2,264 %	4,377 %	3,985 %	4,449 %	3,719 %
82	3,348 %	2,287 %	4,375 %	3,988 %	4,446 %	3,725 %
83	3,358 %	2,309 %	4,373 %	3,990 %	4,443 %	3,730 %
84	3,368 %	2,331 %	4,371 %	3,993 %	4,440 %	3,736 %
85	3,378 %	2,353 %	4,369 %	3,995 %	4,437 %	3,741 %
86	3,387 %	2,374 %	4,367 %	3,998 %	4,435 %	3,747 %
87	3,396 %	2,394 %	4,365 %	4,000 %	4,432 %	3,752 %
88	3,405 %	2,415 %	4,363 %	4,002 %	4,429 %	3,757 %
89	3,414 %	2,434 %	4,362 %	4,004 %	4,427 %	3,762 %
90	3,423 %	2,454 %	4,360 %	4,006 %	4,424 %	3,767 %
91	3,432 %	2,473 %	4,358 %	4,009 %	4,422 %	3,772 %
92	3,440 %	2,491 %	4,356 %	4,011 %	4,419 %	3,776 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
93	3,448 %	2,509 %	4,355 %	4,013 %	4,417 %	3,781 %
94	3,456 %	2,527 %	4,353 %	4,015 %	4,415 %	3,785 %
95	3,464 %	2,544 %	4,351 %	4,017 %	4,412 %	3,790 %
96	3,471 %	2,562 %	4,350 %	4,019 %	4,410 %	3,794 %
97	3,479 %	2,578 %	4,348 %	4,020 %	4,408 %	3,798 %
98	3,486 %	2,595 %	4,347 %	4,022 %	4,406 %	3,802 %
99	3,493 %	2,611 %	4,345 %	4,024 %	4,404 %	3,806 %
100	3,500 %	2,626 %	4,344 %	4,026 %	4,402 %	3,810 %
101	3,507 %	2,642 %	4,342 %	4,027 %	4,400 %	3,814 %
102	3,514 %	2,657 %	4,341 %	4,029 %	4,398 %	3,818 %
103	3,521 %	2,672 %	4,340 %	4,031 %	4,396 %	3,821 %
104	3,527 %	2,686 %	4,338 %	4,032 %	4,394 %	3,825 %
105	3,534 %	2,701 %	4,337 %	4,034 %	4,392 %	3,829 %
106	3,540 %	2,715 %	4,336 %	4,036 %	4,390 %	3,832 %
107	3,546 %	2,728 %	4,334 %	4,037 %	4,389 %	3,835 %
108	3,552 %	2,742 %	4,333 %	4,039 %	4,387 %	3,839 %
109	3,558 %	2,755 %	4,332 %	4,040 %	4,385 %	3,842 %
110	3,564 %	2,768 %	4,331 %	4,042 %	4,383 %	3,845 %
111	3,570 %	2,781 %	4,330 %	4,043 %	4,382 %	3,849 %
112	3,575 %	2,794 %	4,328 %	4,044 %	4,380 %	3,852 %
113	3,581 %	2,806 %	4,327 %	4,046 %	4,379 %	3,855 %
114	3,586 %	2,818 %	4,326 %	4,047 %	4,377 %	3,858 %
115	3,591 %	2,830 %	4,325 %	4,048 %	4,375 %	3,861 %
116	3,597 %	2,842 %	4,324 %	4,050 %	4,374 %	3,864 %
117	3,602 %	2,853 %	4,323 %	4,051 %	4,372 %	3,867 %
118	3,607 %	2,865 %	4,322 %	4,052 %	4,371 %	3,869 %
119	3,612 %	2,876 %	4,321 %	4,054 %	4,370 %	3,872 %
120	3,617 %	2,887 %	4,320 %	4,055 %	4,368 %	3,875 %
121	3,622 %	2,898 %	4,319 %	4,056 %	4,367 %	3,878 %
122	3,626 %	2,908 %	4,318 %	4,057 %	4,365 %	3,880 %
123	3,631 %	2,919 %	4,317 %	4,058 %	4,364 %	3,883 %
124	3,635 %	2,929 %	4,316 %	4,059 %	4,363 %	3,885 %
125	3,640 %	2,939 %	4,315 %	4,061 %	4,361 %	3,888 %
126	3,644 %	2,949 %	4,314 %	4,062 %	4,360 %	3,890 %
127	3,649 %	2,959 %	4,313 %	4,063 %	4,359 %	3,893 %
128	3,653 %	2,968 %	4,312 %	4,064 %	4,358 %	3,895 %
129	3,657 %	2,978 %	4,311 %	4,065 %	4,356 %	3,898 %
130	3,661 %	2,987 %	4,311 %	4,066 %	4,355 %	3,900 %
131	3,666 %	2,996 %	4,310 %	4,067 %	4,354 %	3,902 %
132	3,670 %	3,006 %	4,309 %	4,068 %	4,353 %	3,904 %
133	3,674 %	3,014 %	4,308 %	4,069 %	4,352 %	3,907 %
134	3,678 %	3,023 %	4,307 %	4,070 %	4,351 %	3,909 %
135	3,681 %	3,032 %	4,307 %	4,071 %	4,349 %	3,911 %
136	3,685 %	3,040 %	4,306 %	4,072 %	4,348 %	3,913 %
137	3,689 %	3,049 %	4,305 %	4,073 %	4,347 %	3,915 %
138	3,693 %	3,057 %	4,304 %	4,074 %	4,346 %	3,917 %
139	3,696 %	3,065 %	4,303 %	4,075 %	4,345 %	3,919 %
140	3,700 %	3,073 %	4,303 %	4,075 %	4,344 %	3,921 %
141	3,703 %	3,081 %	4,302 %	4,076 %	4,343 %	3,923 %
142	3,707 %	3,089 %	4,301 %	4,077 %	4,342 %	3,925 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
143	3,710 %	3,097 %	4,301 %	4,078 %	4,341 %	3,927 %
144	3,714 %	3,105 %	4,300 %	4,079 %	4,340 %	3,929 %
145	3,717 %	3,112 %	4,299 %	4,080 %	4,339 %	3,931 %
146	3,720 %	3,119 %	4,299 %	4,081 %	4,338 %	3,933 %
147	3,724 %	3,127 %	4,298 %	4,081 %	4,337 %	3,935 %
148	3,727 %	3,134 %	4,297 %	4,082 %	4,336 %	3,936 %
149	3,730 %	3,141 %	4,297 %	4,083 %	4,335 %	3,938 %
150	3,733 %	3,148 %	4,296 %	4,084 %	4,334 %	3,940 %


Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,728 %	1,795 %	1,133 %	1,508 %	2,347 %	4,550 %
2	- 0,635 %	1,983 %	1,306 %	1,672 %	2,601 %	4,863 %
3	- 0,519 %	2,138 %	1,448 %	1,776 %	2,934 %	5,236 %
4	- 0,409 %	2,246 %	1,597 %	1,852 %	3,166 %	5,451 %
5	- 0,296 %	2,381 %	1,743 %	1,913 %	3,380 %	5,614 %
6	- 0,181 %	2,477 %	1,861 %	1,965 %	3,568 %	5,765 %
7	- 0,070 %	2,586 %	1,958 %	2,018 %	3,732 %	5,889 %
8	0,028 %	2,668 %	2,043 %	2,072 %	3,879 %	6,043 %
9	0,123 %	2,742 %	2,117 %	2,125 %	4,005 %	6,157 %
10	0,209 %	2,813 %	2,184 %	2,188 %	4,109 %	6,196 %
11	0,272 %	2,878 %	2,243 %	2,236 %	4,189 %	6,203 %
12	0,347 %	2,937 %	2,293 %	2,278 %	4,251 %	6,194 %
13	0,390 %	2,989 %	2,337 %	2,322 %	4,299 %	6,172 %
14	0,430 %	3,034 %	2,376 %	2,368 %	4,336 %	6,143 %
15	0,490 %	3,071 %	2,416 %	2,411 %	4,365 %	6,108 %
16	0,536 %	3,099 %	2,459 %	2,451 %	4,387 %	6,069 %
17	0,566 %	3,122 %	2,504 %	2,486 %	4,404 %	6,027 %
18	0,586 %	3,141 %	2,549 %	2,512 %	4,417 %	5,984 %
19	0,599 %	3,158 %	2,594 %	2,529 %	4,427 %	5,940 %
20	0,609 %	3,175 %	2,639 %	2,536 %	4,435 %	5,895 %
21	0,619 %	3,192 %	2,683 %	2,533 %	4,440 %	5,851 %
22	0,631 %	3,207 %	2,726 %	2,523 %	4,443 %	5,808 %
23	0,646 %	3,220 %	2,768 %	2,510 %	4,445 %	5,765 %
24	0,667 %	3,229 %	2,808 %	2,496 %	4,446 %	5,723 %
25	0,694 %	3,234 %	2,847 %	2,484 %	4,446 %	5,682 %
26	0,728 %	3,234 %	2,885 %	2,474 %	4,445 %	5,643 %
27	0,767 %	3,232 %	2,921 %	2,467 %	4,443 %	5,604 %
28	0,810 %	3,229 %	2,956 %	2,465 %	4,441 %	5,567 %
29	0,855 %	3,227 %	2,989 %	2,467 %	4,439 %	5,531 %
30	0,901 %	3,228 %	3,021 %	2,475 %	4,436 %	5,497 %
31	0,949 %	3,231 %	3,052 %	2,488 %	4,433 %	5,463 %
32	0,996 %	3,238 %	3,082 %	2,505 %	4,430 %	5,431 %
33	1,043 %	3,246 %	3,110 %	2,526 %	4,426 %	5,400 %
34	1,090 %	3,256 %	3,137 %	2,549 %	4,423 %	5,370 %
35	1,136 %	3,268 %	3,163 %	2,573 %	4,420 %	5,342 %
36	1,181 %	3,280 %	3,189 %	2,599 %	4,416 %	5,314 %
37	1,225 %	3,294 %	3,213 %	2,626 %	4,412 %	5,288 %
38	1,268 %	3,307 %	3,236 %	2,653 %	4,409 %	5,262 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
39	1,310 %	3,321 %	3,258 %	2,680 %	4,405 %	5,238 %
40	1,351 %	3,336 %	3,279 %	2,707 %	4,402 %	5,214 %
41	1,390 %	3,350 %	3,300 %	2,735 %	4,398 %	5,192 %
42	1,428 %	3,364 %	3,319 %	2,761 %	4,395 %	5,170 %
43	1,465 %	3,379 %	3,338 %	2,788 %	4,391 %	5,149 %
44	1,500 %	3,393 %	3,357 %	2,814 %	4,388 %	5,129 %
45	1,535 %	3,407 %	3,374 %	2,840 %	4,385 %	5,109 %
46	1,568 %	3,421 %	3,391 %	2,865 %	4,382 %	5,091 %
47	1,601 %	3,434 %	3,407 %	2,889 %	4,379 %	5,072 %
48	1,632 %	3,448 %	3,423 %	2,913 %	4,375 %	5,055 %
49	1,662 %	3,461 %	3,438 %	2,936 %	4,372 %	5,038 %
50	1,691 %	3,473 %	3,453 %	2,959 %	4,370 %	5,022 %
51	1,719 %	3,486 %	3,467 %	2,981 %	4,367 %	5,007 %
52	1,746 %	3,498 %	3,480 %	3,003 %	4,364 %	4,992 %
53	1,773 %	3,510 %	3,493 %	3,023 %	4,361 %	4,977 %
54	1,798 %	3,521 %	3,506 %	3,044 %	4,359 %	4,963 %
55	1,823 %	3,533 %	3,518 %	3,063 %	4,356 %	4,949 %
56	1,846 %	3,544 %	3,530 %	3,083 %	4,354 %	4,936 %
57	1,870 %	3,554 %	3,542 %	3,101 %	4,351 %	4,924 %
58	1,892 %	3,565 %	3,553 %	3,119 %	4,349 %	4,911 %
59	1,914 %	3,575 %	3,563 %	3,137 %	4,346 %	4,899 %
60	1,935 %	3,585 %	3,574 %	3,154 %	4,344 %	4,888 %
61	1,955 %	3,594 %	3,584 %	3,170 %	4,342 %	4,877 %
62	1,975 %	3,604 %	3,594 %	3,186 %	4,340 %	4,866 %
63	1,994 %	3,613 %	3,603 %	3,202 %	4,338 %	4,855 %
64	2,012 %	3,621 %	3,612 %	3,217 %	4,336 %	4,845 %
65	2,030 %	3,630 %	3,621 %	3,232 %	4,334 %	4,835 %
66	2,048 %	3,638 %	3,630 %	3,246 %	4,332 %	4,826 %
67	2,065 %	3,647 %	3,638 %	3,260 %	4,330 %	4,817 %
68	2,081 %	3,654 %	3,646 %	3,274 %	4,328 %	4,808 %
69	2,097 %	3,662 %	3,654 %	3,287 %	4,326 %	4,799 %
70	2,113 %	3,670 %	3,662 %	3,300 %	4,324 %	4,790 %
71	2,128 %	3,677 %	3,670 %	3,312 %	4,323 %	4,782 %
72	2,143 %	3,684 %	3,677 %	3,324 %	4,321 %	4,774 %
73	2,157 %	3,691 %	3,684 %	3,336 %	4,320 %	4,766 %
74	2,171 %	3,698 %	3,691 %	3,348 %	4,318 %	4,758 %
75	2,185 %	3,704 %	3,698 %	3,359 %	4,316 %	4,751 %
76	2,198 %	3,711 %	3,704 %	3,370 %	4,315 %	4,744 %
77	2,211 %	3,717 %	3,711 %	3,381 %	4,313 %	4,737 %
78	2,223 %	3,723 %	3,717 %	3,391 %	4,312 %	4,730 %
79	2,236 %	3,729 %	3,723 %	3,401 %	4,311 %	4,723 %
80	2,248 %	3,735 %	3,729 %	3,411 %	4,309 %	4,717 %
81	2,259 %	3,741 %	3,735 %	3,421 %	4,308 %	4,710 %
82	2,271 %	3,746 %	3,740 %	3,430 %	4,307 %	4,704 %
83	2,282 %	3,752 %	3,746 %	3,439 %	4,305 %	4,698 %
84	2,293 %	3,757 %	3,751 %	3,448 %	4,304 %	4,692 %
85	2,303 %	3,762 %	3,756 %	3,457 %	4,303 %	4,686 %
86	2,314 %	3,767 %	3,762 %	3,466 %	4,302 %	4,680 %
87	2,324 %	3,772 %	3,767 %	3,474 %	4,301 %	4,675 %
88	2,334 %	3,777 %	3,772 %	3,482 %	4,299 %	4,670 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
89	2,343 %	3,782 %	3,776 %	3,490 %	4,298 %	4,664 %
90	2,353 %	3,786 %	3,781 %	3,498 %	4,297 %	4,659 %
91	2,362 %	3,791 %	3,786 %	3,506 %	4,296 %	4,654 %
92	2,371 %	3,795 %	3,790 %	3,513 %	4,295 %	4,649 %
93	2,380 %	3,800 %	3,795 %	3,521 %	4,294 %	4,644 %
94	2,389 %	3,804 %	3,799 %	3,528 %	4,293 %	4,640 %
95	2,397 %	3,808 %	3,803 %	3,535 %	4,292 %	4,635 %
96	2,406 %	3,812 %	3,807 %	3,542 %	4,291 %	4,630 %
97	2,414 %	3,816 %	3,811 %	3,549 %	4,290 %	4,626 %
98	2,422 %	3,820 %	3,815 %	3,555 %	4,289 %	4,622 %
99	2,430 %	3,824 %	3,819 %	3,562 %	4,288 %	4,617 %
100	2,437 %	3,828 %	3,823 %	3,568 %	4,288 %	4,613 %
101	2,445 %	3,831 %	3,827 %	3,574 %	4,287 %	4,609 %
102	2,452 %	3,835 %	3,830 %	3,580 %	4,286 %	4,605 %
103	2,459 %	3,838 %	3,834 %	3,586 %	4,285 %	4,601 %
104	2,467 %	3,842 %	3,837 %	3,592 %	4,284 %	4,597 %
105	2,474 %	3,845 %	3,841 %	3,598 %	4,283 %	4,593 %
106	2,480 %	3,849 %	3,844 %	3,604 %	4,283 %	4,590 %
107	2,487 %	3,852 %	3,847 %	3,609 %	4,282 %	4,586 %
108	2,494 %	3,855 %	3,851 %	3,615 %	4,281 %	4,582 %
109	2,500 %	3,858 %	3,854 %	3,620 %	4,280 %	4,579 %
110	2,506 %	3,861 %	3,857 %	3,625 %	4,280 %	4,576 %
111	2,513 %	3,864 %	3,860 %	3,631 %	4,279 %	4,572 %
112	2,519 %	3,867 %	3,863 %	3,636 %	4,278 %	4,569 %
113	2,525 %	3,870 %	3,866 %	3,641 %	4,278 %	4,566 %
114	2,531 %	3,873 %	3,869 %	3,646 %	4,277 %	4,562 %
115	2,536 %	3,876 %	3,872 %	3,650 %	4,276 %	4,559 %
116	2,542 %	3,879 %	3,875 %	3,655 %	4,276 %	4,556 %
117	2,548 %	3,882 %	3,878 %	3,660 %	4,275 %	4,553 %
118	2,553 %	3,884 %	3,880 %	3,664 %	4,274 %	4,550 %
119	2,559 %	3,887 %	3,883 %	3,669 %	4,274 %	4,547 %
120	2,564 %	3,890 %	3,886 %	3,673 %	4,273 %	4,544 %
121	2,569 %	3,892 %	3,888 %	3,678 %	4,272 %	4,541 %
122	2,574 %	3,895 %	3,891 %	3,682 %	4,272 %	4,539 %
123	2,579 %	3,897 %	3,893 %	3,686 %	4,271 %	4,536 %
124	2,584 %	3,900 %	3,896 %	3,690 %	4,271 %	4,533 %
125	2,589 %	3,902 %	3,898 %	3,694 %	4,270 %	4,530 %
126	2,594 %	3,904 %	3,901 %	3,698 %	4,270 %	4,528 %
127	2,599 %	3,907 %	3,903 %	3,702 %	4,269 %	4,525 %
128	2,604 %	3,909 %	3,905 %	3,706 %	4,268 %	4,523 %
129	2,608 %	3,911 %	3,907 %	3,710 %	4,268 %	4,520 %
130	2,613 %	3,913 %	3,910 %	3,714 %	4,267 %	4,518 %
131	2,617 %	3,916 %	3,912 %	3,717 %	4,267 %	4,515 %
132	2,622 %	3,918 %	3,914 %	3,721 %	4,266 %	4,513 %
133	2,626 %	3,920 %	3,916 %	3,725 %	4,266 %	4,510 %
134	2,630 %	3,922 %	3,918 %	3,728 %	4,265 %	4,508 %
135	2,635 %	3,924 %	3,920 %	3,732 %	4,265 %	4,506 %
136	2,639 %	3,926 %	3,923 %	3,735 %	4,264 %	4,504 %
137	2,643 %	3,928 %	3,925 %	3,738 %	4,264 %	4,501 %
138	2,647 %	3,930 %	3,927 %	3,742 %	4,263 %	4,499 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
139	2,651 %	3,932 %	3,929 %	3,745 %	4,263 %	4,497 %
140	2,655 %	3,934 %	3,930 %	3,748 %	4,263 %	4,495 %
141	2,659 %	3,936 %	3,932 %	3,751 %	4,262 %	4,493 %
142	2,662 %	3,938 %	3,934 %	3,755 %	4,262 %	4,491 %
143	2,666 %	3,939 %	3,936 %	3,758 %	4,261 %	4,489 %
144	2,670 %	3,941 %	3,938 %	3,761 %	4,261 %	4,487 %
145	2,673 %	3,943 %	3,940 %	3,764 %	4,260 %	4,485 %
146	2,677 %	3,945 %	3,942 %	3,767 %	4,260 %	4,483 %
147	2,681 %	3,946 %	3,943 %	3,770 %	4,260 %	4,481 %
148	2,684 %	3,948 %	3,945 %	3,773 %	4,259 %	4,479 %
149	2,688 %	3,950 %	3,947 %	3,775 %	4,259 %	4,477 %
150	2,691 %	3,952 %	3,948 %	3,778 %	4,258 %	4,475 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	0,956 %	5,867 %	7,156 %	0,327 %	1,866 %	6,657 %
2	1,243 %	5,961 %	6,856 %	0,423 %	2,058 %	6,639 %
3	1,435 %	6,069 %	6,685 %	0,510 %	2,259 %	6,763 %
4	1,566 %	6,185 %	6,634 %	0,592 %	2,447 %	6,910 %
5	1,692 %	6,296 %	6,635 %	0,668 %	2,614 %	7,116 %
6	1,776 %	6,400 %	6,700 %	0,751 %	2,764 %	7,267 %
7	1,843 %	6,475 %	6,786 %	0,810 %	2,890 %	7,445 %
8	1,911 %	6,546 %	6,867 %	0,876 %	3,000 %	7,636 %
9	1,976 %	6,602 %	6,940 %	0,940 %	3,098 %	7,784 %
10	2,030 %	6,644 %	7,010 %	1,003 %	3,178 %	7,907 %
11	2,072 %	6,667 %	7,079 %	1,080 %	3,246 %	8,017 %
12	2,106 %	6,674 %	7,144 %	1,167 %	3,303 %	8,122 %
13	2,137 %	6,669 %	7,207 %	1,259 %	3,352 %	8,230 %
14	2,170 %	6,656 %	7,265 %	1,353 %	3,399 %	8,327 %
15	2,206 %	6,636 %	7,319 %	1,446 %	3,449 %	8,401 %
16	2,248 %	6,613 %	7,369 %	1,538 %	3,505 %	8,442 %
17	2,293 %	6,587 %	7,412 %	1,627 %	3,563 %	8,456 %
18	2,340 %	6,558 %	7,446 %	1,713 %	3,621 %	8,448 %
19	2,389 %	6,528 %	7,469 %	1,795 %	3,675 %	8,423 %
20	2,438 %	6,498 %	7,479 %	1,875 %	3,724 %	8,386 %
21	2,486 %	6,467 %	7,476 %	1,951 %	3,767 %	8,338 %
22	2,533 %	6,436 %	7,461 %	2,023 %	3,805 %	8,284 %
23	2,580 %	6,405 %	7,438 %	2,092 %	3,837 %	8,225 %
24	2,625 %	6,375 %	7,408 %	2,158 %	3,866 %	8,162 %
25	2,669 %	6,345 %	7,374 %	2,221 %	3,891 %	8,096 %
26	2,711 %	6,316 %	7,336 %	2,280 %	3,913 %	8,030 %
27	2,752 %	6,288 %	7,295 %	2,337 %	3,933 %	7,963 %
28	2,791 %	6,260 %	7,253 %	2,391 %	3,951 %	7,896 %
29	2,829 %	6,233 %	7,209 %	2,443 %	3,966 %	7,830 %
30	2,865 %	6,207 %	7,165 %	2,492 %	3,980 %	7,765 %
31	2,900 %	6,182 %	7,121 %	2,539 %	3,993 %	7,702 %
32	2,934 %	6,158 %	7,078 %	2,584 %	4,004 %	7,640 %
33	2,966 %	6,135 %	7,035 %	2,627 %	4,014 %	7,579 %
34	2,997 %	6,112 %	6,993 %	2,668 %	4,024 %	7,521 %





Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
35	3,027 %	6,091 %	6,952 %	2,707 %	4,032 %	7,464 %
36	3,055 %	6,070 %	6,911 %	2,744 %	4,040 %	7,410 %
37	3,082 %	6,049 %	6,872 %	2,780 %	4,047 %	7,357 %
38	3,109 %	6,030 %	6,834 %	2,814 %	4,053 %	7,306 %
39	3,134 %	6,011 %	6,797 %	2,847 %	4,059 %	7,257 %
40	3,158 %	5,993 %	6,762 %	2,878 %	4,064 %	7,209 %
41	3,181 %	5,976 %	6,727 %	2,908 %	4,069 %	7,164 %
42	3,204 %	5,959 %	6,694 %	2,937 %	4,074 %	7,120 %
43	3,225 %	5,943 %	6,662 %	2,965 %	4,078 %	7,078 %
44	3,246 %	5,927 %	6,631 %	2,991 %	4,082 %	7,037 %
45	3,266 %	5,912 %	6,601 %	3,017 %	4,085 %	6,998 %
46	3,285 %	5,898 %	6,572 %	3,041 %	4,089 %	6,960 %
47	3,303 %	5,884 %	6,544 %	3,065 %	4,092 %	6,924 %
48	3,321 %	5,870 %	6,517 %	3,088 %	4,095 %	6,889 %
49	3,338 %	5,857 %	6,491 %	3,110 %	4,098 %	6,855 %
50	3,355 %	5,845 %	6,466 %	3,131 %	4,100 %	6,823 %
51	3,371 %	5,833 %	6,442 %	3,151 %	4,103 %	6,792 %
52	3,386 %	5,821 %	6,418 %	3,171 %	4,105 %	6,761 %
53	3,401 %	5,810 %	6,396 %	3,189 %	4,107 %	6,732 %
54	3,415 %	5,799 %	6,374 %	3,208 %	4,109 %	6,704 %
55	3,429 %	5,788 %	6,353 %	3,225 %	4,111 %	6,677 %
56	3,443 %	5,778 %	6,333 %	3,242 %	4,113 %	6,651 %
57	3,456 %	5,768 %	6,313 %	3,259 %	4,115 %	6,626 %
58	3,468 %	5,759 %	6,294 %	3,275 %	4,117 %	6,601 %
59	3,480 %	5,749 %	6,276 %	3,290 %	4,118 %	6,577 %
60	3,492 %	5,740 %	6,258 %	3,305 %	4,120 %	6,555 %
61	3,504 %	5,732 %	6,241 %	3,320 %	4,121 %	6,532 %
62	3,515 %	5,723 %	6,224 %	3,334 %	4,123 %	6,511 %
63	3,525 %	5,715 %	6,208 %	3,347 %	4,124 %	6,490 %
64	3,536 %	5,707 %	6,192 %	3,360 %	4,125 %	6,470 %
65	3,546 %	5,699 %	6,177 %	3,373 %	4,127 %	6,450 %
66	3,556 %	5,692 %	6,162 %	3,385 %	4,128 %	6,431 %
67	3,565 %	5,684 %	6,147 %	3,397 %	4,129 %	6,413 %
68	3,574 %	5,677 %	6,134 %	3,409 %	4,130 %	6,395 %
69	3,583 %	5,670 %	6,120 %	3,420 %	4,131 %	6,378 %
70	3,592 %	5,664 %	6,107 %	3,432 %	4,132 %	6,361 %
71	3,601 %	5,657 %	6,094 %	3,442 %	4,133 %	6,344 %
72	3,609 %	5,651 %	6,082 %	3,453 %	4,134 %	6,328 %
73	3,617 %	5,645 %	6,070 %	3,463 %	4,135 %	6,313 %
74	3,625 %	5,639 %	6,058 %	3,473 %	4,136 %	6,298 %
75	3,632 %	5,633 %	6,046 %	3,482 %	4,137 %	6,283 %
76	3,640 %	5,627 %	6,035 %	3,492 %	4,138 %	6,269 %
77	3,647 %	5,622 %	6,024 %	3,501 %	4,139 %	6,255 %
78	3,654 %	5,616 %	6,014 %	3,510 %	4,139 %	6,241 %
79	3,661 %	5,611 %	6,003 %	3,519 %	4,140 %	6,228 %
80	3,668 %	5,606 %	5,993 %	3,527 %	4,141 %	6,215 %
81	3,674 %	5,601 %	5,983 %	3,535 %	4,142 %	6,203 %
82	3,681 %	5,596 %	5,974 %	3,543 %	4,142 %	6,190 %
83	3,687 %	5,591 %	5,964 %	3,551 %	4,143 %	6,178 %
84	3,693 %	5,587 %	5,955 %	3,559 %	4,144 %	6,167 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
85	3,699 %	5,582 %	5,946 %	3,566 %	4,145 %	6,155 %
86	3,705 %	5,578 %	5,938 %	3,574 %	4,145 %	6,144 %
87	3,710 %	5,573 %	5,929 %	3,581 %	4,146 %	6,133 %
88	3,716 %	5,569 %	5,921 %	3,588 %	4,146 %	6,123 %
89	3,721 %	5,565 %	5,913 %	3,595 %	4,147 %	6,112 %
90	3,727 %	5,561 %	5,905 %	3,601 %	4,148 %	6,102 %
91	3,732 %	5,557 %	5,897 %	3,608 %	4,148 %	6,092 %
92	3,737 %	5,553 %	5,889 %	3,614 %	4,149 %	6,082 %
93	3,742 %	5,549 %	5,882 %	3,621 %	4,149 %	6,073 %
94	3,747 %	5,546 %	5,875 %	3,627 %	4,150 %	6,063 %
95	3,751 %	5,542 %	5,868 %	3,633 %	4,150 %	6,054 %
96	3,756 %	5,538 %	5,861 %	3,639 %	4,151 %	6,045 %
97	3,761 %	5,535 %	5,854 %	3,645 %	4,151 %	6,037 %
98	3,765 %	5,531 %	5,847 %	3,650 %	4,152 %	6,028 %
99	3,769 %	5,528 %	5,841 %	3,656 %	4,152 %	6,020 %
100	3,774 %	5,525 %	5,834 %	3,661 %	4,153 %	6,011 %
101	3,778 %	5,522 %	5,828 %	3,666 %	4,153 %	6,003 %
102	3,782 %	5,518 %	5,822 %	3,672 %	4,154 %	5,995 %
103	3,786 %	5,515 %	5,816 %	3,677 %	4,154 %	5,988 %
104	3,790 %	5,512 %	5,810 %	3,682 %	4,155 %	5,980 %
105	3,794 %	5,509 %	5,804 %	3,687 %	4,155 %	5,973 %
106	3,798 %	5,506 %	5,798 %	3,692 %	4,156 %	5,965 %
107	3,802 %	5,504 %	5,793 %	3,696 %	4,156 %	5,958 %
108	3,805 %	5,501 %	5,787 %	3,701 %	4,156 %	5,951 %
109	3,809 %	5,498 %	5,782 %	3,706 %	4,157 %	5,944 %
110	3,812 %	5,495 %	5,776 %	3,710 %	4,157 %	5,937 %
111	3,816 %	5,493 %	5,771 %	3,714 %	4,158 %	5,931 %
112	3,819 %	5,490 %	5,766 %	3,719 %	4,158 %	5,924 %
113	3,823 %	5,487 %	5,761 %	3,723 %	4,158 %	5,918 %
114	3,826 %	5,485 %	5,756 %	3,727 %	4,159 %	5,911 %
115	3,829 %	5,482 %	5,751 %	3,731 %	4,159 %	5,905 %
116	3,832 %	5,480 %	5,746 %	3,735 %	4,159 %	5,899 %
117	3,836 %	5,478 %	5,742 %	3,739 %	4,160 %	5,893 %
118	3,839 %	5,475 %	5,737 %	3,743 %	4,160 %	5,887 %
119	3,842 %	5,473 %	5,733 %	3,747 %	4,160 %	5,881 %
120	3,845 %	5,471 %	5,728 %	3,751 %	4,161 %	5,876 %
121	3,848 %	5,468 %	5,724 %	3,754 %	4,161 %	5,870 %
122	3,851 %	5,466 %	5,720 %	3,758 %	4,161 %	5,865 %
123	3,853 %	5,464 %	5,715 %	3,762 %	4,162 %	5,859 %
124	3,856 %	5,462 %	5,711 %	3,765 %	4,162 %	5,854 %
125	3,859 %	5,460 %	5,707 %	3,769 %	4,162 %	5,849 %
126	3,862 %	5,458 %	5,703 %	3,772 %	4,163 %	5,843 %
127	3,864 %	5,456 %	5,699 %	3,775 %	4,163 %	5,838 %
128	3,867 %	5,454 %	5,695 %	3,779 %	4,163 %	5,833 %
129	3,869 %	5,452 %	5,691 %	3,782 %	4,164 %	5,828 %
130	3,872 %	5,450 %	5,687 %	3,785 %	4,164 %	5,824 %
131	3,874 %	5,448 %	5,684 %	3,788 %	4,164 %	5,819 %
132	3,877 %	5,446 %	5,680 %	3,792 %	4,164 %	5,814 %
133	3,879 %	5,444 %	5,676 %	3,795 %	4,165 %	5,809 %
134	3,882 %	5,442 %	5,673 %	3,798 %	4,165 %	5,805 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
135	3,884 %	5,440 %	5,669 %	3,801 %	4,165 %	5,800 %
136	3,886 %	5,439 %	5,666 %	3,804 %	4,165 %	5,796 %
137	3,889 %	5,437 %	5,663 %	3,806 %	4,166 %	5,792 %
138	3,891 %	5,435 %	5,659 %	3,809 %	4,166 %	5,787 %
139	3,893 %	5,434 %	5,656 %	3,812 %	4,166 %	5,783 %
140	3,895 %	5,432 %	5,653 %	3,815 %	4,166 %	5,779 %
141	3,898 %	5,430 %	5,649 %	3,818 %	4,167 %	5,775 %
142	3,900 %	5,429 %	5,646 %	3,820 %	4,167 %	5,771 %
143	3,902 %	5,427 %	5,643 %	3,823 %	4,167 %	5,767 %
144	3,904 %	5,425 %	5,640 %	3,825 %	4,167 %	5,763 %
145	3,906 %	5,424 %	5,637 %	3,828 %	4,168 %	5,759 %
146	3,908 %	5,422 %	5,634 %	3,831 %	4,168 %	5,755 %
147	3,910 %	5,421 %	5,631 %	3,833 %	4,168 %	5,751 %
148	3,912 %	5,419 %	5,628 %	3,836 %	4,168 %	5,748 %
149	3,914 %	5,418 %	5,625 %	3,838 %	4,168 %	5,744 %
150	3,916 %	5,416 %	5,622 %	3,840 %	4,169 %	5,740 %


Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	6,469 %	3,311 %	3,300 %	8,130 %	1,081 %	1,492 %
2	7,233 %	3,394 %	3,368 %	7,912 %	1,291 %	1,639 %
3	7,860 %	3,489 %	3,421 %	7,763 %	1,464 %	1,729 %
4	8,270 %	3,560 %	3,480 %	7,645 %	1,624 %	1,780 %
5	8,544 %	3,614 %	3,548 %	7,592 %	1,762 %	1,825 %
6	8,724 %	3,659 %	3,612 %	7,584 %	1,889 %	1,851 %
7	8,852 %	3,694 %	3,667 %	7,538 %	2,006 %	1,874 %
8	8,985 %	3,719 %	3,712 %	7,501 %	2,114 %	1,902 %
9	9,100 %	3,739 %	3,756 %	7,472 %	2,210 %	1,931 %
10	9,192 %	3,755 %	3,804 %	7,436 %	2,290 %	1,957 %
11	9,239 %	3,770 %	3,858 %	7,385 %	2,356 %	1,977 %
12	9,245 %	3,784 %	3,913 %	7,323 %	2,411 %	1,991 %
13	9,221 %	3,797 %	3,965 %	7,253 %	2,459 %	2,000 %
14	9,176 %	3,809 %	4,015 %	7,178 %	2,498 %	2,004 %
15	9,114 %	3,821 %	4,064 %	7,100 %	2,527 %	2,003 %
16	9,042 %	3,832 %	4,114 %	7,022 %	2,547 %	1,997 %
17	8,961 %	3,843 %	4,162 %	6,942 %	2,561 %	1,991 %
18	8,875 %	3,853 %	4,207 %	6,864 %	2,574 %	1,990 %
19	8,786 %	3,863 %	4,247 %	6,787 %	2,589 %	1,995 %
20	8,695 %	3,872 %	4,281 %	6,711 %	2,607 %	2,010 %
21	8,603 %	3,881 %	4,309 %	6,637 %	2,631 %	2,035 %
22	8,512 %	3,889 %	4,332 %	6,566 %	2,658 %	2,068 %
23	8,421 %	3,897 %	4,350 %	6,496 %	2,687 %	2,105 %
24	8,333 %	3,905 %	4,364 %	6,429 %	2,718 %	2,147 %
25	8,246 %	3,913 %	4,375 %	6,365 %	2,751 %	2,190 %
26	8,162 %	3,920 %	4,384 %	6,303 %	2,783 %	2,235 %
27	8,080 %	3,926 %	4,391 %	6,243 %	2,816 %	2,280 %
28	8,001 %	3,933 %	4,395 %	6,185 %	2,849 %	2,325 %
29	7,924 %	3,939 %	4,399 %	6,130 %	2,881 %	2,370 %
30	7,850 %	3,945 %	4,401 %	6,078 %	2,912 %	2,414 %



Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
31	7,779 %	3,951 %	4,402 %	6,027 %	2,943 %	2,457 %
32	7,711 %	3,957 %	4,403 %	5,978 %	2,973 %	2,499 %
33	7,645 %	3,962 %	4,402 %	5,932 %	3,002 %	2,540 %
34	7,582 %	3,968 %	4,402 %	5,887 %	3,031 %	2,580 %
35	7,522 %	3,973 %	4,400 %	5,845 %	3,058 %	2,619 %
36	7,464 %	3,977 %	4,399 %	5,804 %	3,085 %	2,656 %
37	7,408 %	3,982 %	4,397 %	5,764 %	3,111 %	2,692 %
38	7,354 %	3,987 %	4,395 %	5,727 %	3,135 %	2,727 %
39	7,303 %	3,991 %	4,392 %	5,691 %	3,159 %	2,760 %
40	7,254 %	3,995 %	4,390 %	5,656 %	3,182 %	2,793 %
41	7,206 %	3,999 %	4,387 %	5,623 %	3,205 %	2,824 %
42	7,161 %	4,003 %	4,384 %	5,591 %	3,226 %	2,854 %
43	7,117 %	4,007 %	4,382 %	5,560 %	3,247 %	2,883 %
44	7,075 %	4,011 %	4,379 %	5,531 %	3,267 %	2,911 %
45	7,035 %	4,014 %	4,376 %	5,502 %	3,286 %	2,938 %
46	6,996 %	4,018 %	4,373 %	5,475 %	3,305 %	2,964 %
47	6,959 %	4,021 %	4,371 %	5,449 %	3,322 %	2,989 %
48	6,923 %	4,024 %	4,368 %	5,424 %	3,340 %	3,013 %
49	6,889 %	4,027 %	4,365 %	5,399 %	3,356 %	3,036 %
50	6,856 %	4,030 %	4,363 %	5,376 %	3,373 %	3,058 %
51	6,824 %	4,033 %	4,360 %	5,353 %	3,388 %	3,080 %
52	6,793 %	4,036 %	4,357 %	5,332 %	3,403 %	3,101 %
53	6,763 %	4,039 %	4,355 %	5,311 %	3,418 %	3,121 %
54	6,734 %	4,042 %	4,352 %	5,290 %	3,432 %	3,140 %
55	6,707 %	4,044 %	4,350 %	5,271 %	3,445 %	3,159 %
56	6,680 %	4,047 %	4,348 %	5,252 %	3,458 %	3,177 %
57	6,654 %	4,049 %	4,345 %	5,234 %	3,471 %	3,195 %
58	6,629 %	4,052 %	4,343 %	5,216 %	3,483 %	3,212 %
59	6,605 %	4,054 %	4,341 %	5,199 %	3,495 %	3,228 %
60	6,582 %	4,056 %	4,339 %	5,182 %	3,507 %	3,244 %
61	6,559 %	4,058 %	4,336 %	5,166 %	3,518 %	3,260 %
62	6,537 %	4,061 %	4,334 %	5,151 %	3,529 %	3,275 %
63	6,516 %	4,063 %	4,332 %	5,136 %	3,539 %	3,289 %
64	6,495 %	4,065 %	4,330 %	5,121 %	3,549 %	3,303 %
65	6,475 %	4,067 %	4,329 %	5,107 %	3,559 %	3,317 %
66	6,456 %	4,069 %	4,327 %	5,093 %	3,569 %	3,330 %
67	6,437 %	4,070 %	4,325 %	5,080 %	3,578 %	3,343 %
68	6,419 %	4,072 %	4,323 %	5,067 %	3,587 %	3,355 %
69	6,401 %	4,074 %	4,321 %	5,055 %	3,596 %	3,368 %
70	6,384 %	4,076 %	4,320 %	5,042 %	3,605 %	3,379 %
71	6,367 %	4,077 %	4,318 %	5,030 %	3,613 %	3,391 %
72	6,351 %	4,079 %	4,316 %	5,019 %	3,621 %	3,402 %
73	6,335 %	4,081 %	4,315 %	5,008 %	3,629 %	3,413 %
74	6,320 %	4,082 %	4,313 %	4,997 %	3,637 %	3,423 %
75	6,305 %	4,084 %	4,312 %	4,986 %	3,644 %	3,434 %
76	6,290 %	4,085 %	4,310 %	4,976 %	3,651 %	3,444 %
77	6,276 %	4,087 %	4,309 %	4,966 %	3,658 %	3,453 %
78	6,262 %	4,088 %	4,308 %	4,956 %	3,665 %	3,463 %
79	6,249 %	4,089 %	4,306 %	4,946 %	3,672 %	3,472 %
80	6,235 %	4,091 %	4,305 %	4,937 %	3,679 %	3,481 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
81	6,223 %	4,092 %	4,304 %	4,928 %	3,685 %	3,490 %
82	6,210 %	4,093 %	4,302 %	4,919 %	3,691 %	3,499 %
83	6,198 %	4,095 %	4,301 %	4,910 %	3,697 %	3,507 %
84	6,186 %	4,096 %	4,300 %	4,902 %	3,703 %	3,515 %
85	6,174 %	4,097 %	4,299 %	4,893 %	3,709 %	3,523 %
86	6,163 %	4,098 %	4,298 %	4,885 %	3,715 %	3,531 %
87	6,152 %	4,099 %	4,297 %	4,877 %	3,720 %	3,539 %
88	6,141 %	4,100 %	4,296 %	4,870 %	3,726 %	3,546 %
89	6,130 %	4,102 %	4,294 %	4,862 %	3,731 %	3,554 %
90	6,120 %	4,103 %	4,293 %	4,855 %	3,736 %	3,561 %
91	6,110 %	4,104 %	4,292 %	4,848 %	3,741 %	3,568 %
92	6,100 %	4,105 %	4,291 %	4,841 %	3,746 %	3,575 %
93	6,090 %	4,106 %	4,290 %	4,834 %	3,751 %	3,581 %
94	6,081 %	4,107 %	4,289 %	4,827 %	3,756 %	3,588 %
95	6,071 %	4,108 %	4,288 %	4,820 %	3,761 %	3,594 %
96	6,062 %	4,109 %	4,288 %	4,814 %	3,765 %	3,601 %
97	6,053 %	4,110 %	4,287 %	4,807 %	3,770 %	3,607 %
98	6,045 %	4,110 %	4,286 %	4,801 %	3,774 %	3,613 %
99	6,036 %	4,111 %	4,285 %	4,795 %	3,778 %	3,619 %
100	6,028 %	4,112 %	4,284 %	4,789 %	3,783 %	3,625 %
101	6,019 %	4,113 %	4,283 %	4,783 %	3,787 %	3,630 %
102	6,011 %	4,114 %	4,282 %	4,778 %	3,791 %	3,636 %
103	6,003 %	4,115 %	4,282 %	4,772 %	3,795 %	3,641 %
104	5,996 %	4,116 %	4,281 %	4,766 %	3,799 %	3,647 %
105	5,988 %	4,116 %	4,280 %	4,761 %	3,802 %	3,652 %
106	5,981 %	4,117 %	4,279 %	4,756 %	3,806 %	3,657 %
107	5,973 %	4,118 %	4,279 %	4,751 %	3,810 %	3,662 %
108	5,966 %	4,119 %	4,278 %	4,745 %	3,813 %	3,667 %
109	5,959 %	4,119 %	4,277 %	4,740 %	3,817 %	3,672 %
110	5,952 %	4,120 %	4,276 %	4,735 %	3,820 %	3,677 %
111	5,945 %	4,121 %	4,276 %	4,731 %	3,824 %	3,681 %
112	5,939 %	4,122 %	4,275 %	4,726 %	3,827 %	3,686 %
113	5,932 %	4,122 %	4,274 %	4,721 %	3,831 %	3,691 %
114	5,926 %	4,123 %	4,274 %	4,717 %	3,834 %	3,695 %
115	5,919 %	4,124 %	4,273 %	4,712 %	3,837 %	3,699 %
116	5,913 %	4,124 %	4,272 %	4,708 %	3,840 %	3,704 %
117	5,907 %	4,125 %	4,272 %	4,703 %	3,843 %	3,708 %
118	5,901 %	4,126 %	4,271 %	4,699 %	3,846 %	3,712 %
119	5,895 %	4,126 %	4,271 %	4,695 %	3,849 %	3,716 %
120	5,889 %	4,127 %	4,270 %	4,691 %	3,852 %	3,720 %
121	5,883 %	4,127 %	4,269 %	4,687 %	3,855 %	3,724 %
122	5,878 %	4,128 %	4,269 %	4,683 %	3,858 %	3,728 %
123	5,872 %	4,129 %	4,268 %	4,679 %	3,861 %	3,732 %
124	5,867 %	4,129 %	4,268 %	4,675 %	3,863 %	3,736 %
125	5,862 %	4,130 %	4,267 %	4,671 %	3,866 %	3,739 %
126	5,856 %	4,130 %	4,267 %	4,667 %	3,869 %	3,743 %
127	5,851 %	4,131 %	4,266 %	4,664 %	3,871 %	3,747 %
128	5,846 %	4,131 %	4,266 %	4,660 %	3,874 %	3,750 %
129	5,841 %	4,132 %	4,265 %	4,656 %	3,876 %	3,754 %
130	5,836 %	4,132 %	4,265 %	4,653 %	3,879 %	3,757 %




Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
131	5,831 %	4,133 %	4,264 %	4,649 %	3,881 %	3,760 %
132	5,826 %	4,133 %	4,264 %	4,646 %	3,884 %	3,764 %
133	5,822 %	4,134 %	4,263 %	4,643 %	3,886 %	3,767 %
134	5,817 %	4,134 %	4,263 %	4,639 %	3,888 %	3,770 %
135	5,812 %	4,135 %	4,262 %	4,636 %	3,891 %	3,773 %
136	5,808 %	4,135 %	4,262 %	4,633 %	3,893 %	3,777 %
137	5,803 %	4,136 %	4,261 %	4,630 %	3,895 %	3,780 %
138	5,799 %	4,136 %	4,261 %	4,627 %	3,897 %	3,783 %
139	5,795 %	4,137 %	4,260 %	4,624 %	3,900 %	3,786 %
140	5,790 %	4,137 %	4,260 %	4,621 %	3,902 %	3,789 %
141	5,786 %	4,138 %	4,260 %	4,618 %	3,904 %	3,792 %
142	5,782 %	4,138 %	4,259 %	4,615 %	3,906 %	3,794 %
143	5,778 %	4,139 %	4,259 %	4,612 %	3,908 %	3,797 %
144	5,774 %	4,139 %	4,258 %	4,609 %	3,910 %	3,800 %
145	5,770 %	4,139 %	4,258 %	4,606 %	3,912 %	3,803 %
146	5,766 %	4,140 %	4,258 %	4,603 %	3,914 %	3,806 %
147	5,762 %	4,140 %	4,257 %	4,600 %	3,916 %	3,808 %
148	5,758 %	4,141 %	4,257 %	4,598 %	3,918 %	3,811 %
149	5,755 %	4,141 %	4,256 %	4,595 %	3,920 %	3,813 %
150	5,751 %	4,141 %	4,256 %	4,592 %	3,922 %	3,816 %


Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	12,510 %	1,451 %	- 0,088 %
2	11,835 %	1,629 %	- 0,066 %
3	11,772 %	1,749 %	- 0,048 %
4	11,478 %	1,834 %	- 0,020 %
5	11,238 %	1,899 %	0,008 %
6	11,034 %	1,982 %	0,036 %
7	10,881 %	2,044 %	0,065 %
8	10,798 %	2,100 %	0,095 %
9	10,746 %	2,156 %	0,127 %
10	10,690 %	2,205 %	0,161 %
11	10,610 %	2,246 %	0,199 %
12	10,510 %	2,281 %	0,241 %
13	10,396 %	2,311 %	0,286 %
14	10,272 %	2,336 %	0,332 %
15	10,142 %	2,358 %	0,377 %
16	10,009 %	2,377 %	0,420 %
17	9,874 %	2,393 %	0,460 %
18	9,740 %	2,407 %	0,499 %
19	9,607 %	2,419 %	0,536 %
20	9,476 %	2,428 %	0,570 %
21	9,349 %	2,436 %	0,603 %
22	9,224 %	2,442 %	0,634 %
23	9,104 %	2,447 %	0,662 %
24	8,987 %	2,451 %	0,686 %
25	8,875 %	2,455 %	0,706 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
26	8,766 %	2,458 %	0,723 %
27	8,662 %	2,461 %	0,739 %
28	8,562 %	2,463 %	0,755 %
29	8,466 %	2,465 %	0,775 %
30	8,374 %	2,466 %	0,798 %
31	8,286 %	2,468 %	0,827 %
32	8,202 %	2,468 %	0,860 %
33	8,121 %	2,468 %	0,896 %
34	8,044 %	2,467 %	0,934 %
35	7,970 %	2,465 %	0,974 %
36	7,900 %	2,462 %	1,014 %
37	7,832 %	2,457 %	1,054 %
38	7,767 %	2,451 %	1,095 %
39	7,705 %	2,444 %	1,135 %
40	7,646 %	2,434 %	1,175 %
41	7,589 %	2,422 %	1,214 %
42	7,534 %	2,410 %	1,253 %
43	7,482 %	2,398 %	1,290 %
44	7,431 %	2,387 %	1,327 %
45	7,383 %	2,378 %	1,363 %
46	7,337 %	2,372 %	1,398 %
47	7,292 %	2,367 %	1,432 %
48	7,249 %	2,366 %	1,465 %
49	7,208 %	2,368 %	1,497 %
50	7,168 %	2,374 %	1,528 %
51	7,130 %	2,383 %	1,559 %
52	7,093 %	2,394 %	1,588 %
53	7,058 %	2,409 %	1,617 %
54	7,023 %	2,425 %	1,644 %
55	6,990 %	2,442 %	1,671 %
56	6,958 %	2,460 %	1,697 %
57	6,928 %	2,480 %	1,722 %
58	6,898 %	2,500 %	1,747 %
59	6,869 %	2,520 %	1,771 %
60	6,841 %	2,541 %	1,794 %
61	6,814 %	2,562 %	1,816 %
62	6,788 %	2,583 %	1,838 %
63	6,763 %	2,603 %	1,859 %
64	6,738 %	2,624 %	1,879 %
65	6,715 %	2,645 %	1,899 %
66	6,692 %	2,665 %	1,918 %
67	6,669 %	2,685 %	1,937 %
68	6,648 %	2,705 %	1,955 %
69	6,627 %	2,724 %	1,973 %
70	6,606 %	2,743 %	1,990 %
71	6,586 %	2,762 %	2,007 %
72	6,567 %	2,781 %	2,024 %
73	6,548 %	2,799 %	2,040 %
74	6,530 %	2,817 %	2,055 %
75	6,512 %	2,834 %	2,070 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
76	6,495 %	2,851 %	2,085 %
77	6,478 %	2,868 %	2,099 %
78	6,461 %	2,884 %	2,113 %
79	6,445 %	2,900 %	2,127 %
80	6,430 %	2,916 %	2,140 %
81	6,414 %	2,931 %	2,153 %
82	6,399 %	2,946 %	2,166 %
83	6,385 %	2,961 %	2,178 %
84	6,371 %	2,975 %	2,190 %
85	6,357 %	2,990 %	2,202 %
86	6,343 %	3,003 %	2,214 %
87	6,330 %	3,017 %	2,225 %
88	6,317 %	3,030 %	2,236 %
89	6,305 %	3,043 %	2,247 %
90	6,292 %	3,056 %	2,257 %
91	6,280 %	3,068 %	2,267 %
92	6,268 %	3,080 %	2,278 %
93	6,257 %	3,092 %	2,287 %
94	6,246 %	3,104 %	2,297 %
95	6,234 %	3,115 %	2,307 %
96	6,224 %	3,126 %	2,316 %
97	6,213 %	3,137 %	2,325 %
98	6,203 %	3,148 %	2,334 %
99	6,192 %	3,159 %	2,342 %
100	6,183 %	3,169 %	2,351 %
101	6,173 %	3,179 %	2,359 %
102	6,163 %	3,189 %	2,368 %
103	6,154 %	3,199 %	2,376 %
104	6,145 %	3,208 %	2,384 %
105	6,136 %	3,218 %	2,391 %
106	6,127 %	3,227 %	2,399 %
107	6,118 %	3,236 %	2,406 %
108	6,109 %	3,245 %	2,414 %
109	6,101 %	3,253 %	2,421 %
110	6,093 %	3,262 %	2,428 %
111	6,085 %	3,270 %	2,435 %
112	6,077 %	3,279 %	2,442 %
113	6,069 %	3,287 %	2,448 %
114	6,061 %	3,295 %	2,455 %
115	6,054 %	3,303 %	2,461 %
116	6,046 %	3,310 %	2,468 %
117	6,039 %	3,318 %	2,474 %
118	6,032 %	3,325 %	2,480 %
119	6,025 %	3,333 %	2,486 %
120	6,018 %	3,340 %	2,492 %
121	6,011 %	3,347 %	2,498 %
122	6,005 %	3,354 %	2,504 %
123	5,998 %	3,361 %	2,509 %
124	5,992 %	3,367 %	2,515 %
125	5,985 %	3,374 %	2,520 %





Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
126	5,979 %	3,381 %	2,526 %
127	5,973 %	3,387 %	2,531 %
128	5,967 %	3,393 %	2,536 %
129	5,961 %	3,400 %	2,541 %
130	5,955 %	3,406 %	2,546 %
131	5,949 %	3,412 %	2,551 %
132	5,943 %	3,418 %	2,556 %
133	5,938 %	3,424 %	2,561 %
134	5,932 %	3,429 %	2,566 %
135	5,927 %	3,435 %	2,570 %
136	5,922 %	3,441 %	2,575 %
137	5,916 %	3,446 %	2,580 %
138	5,911 %	3,452 %	2,584 %
139	5,906 %	3,457 %	2,588 %
140	5,901 %	3,462 %	2,593 %
141	5,896 %	3,467 %	2,597 %
142	5,891 %	3,473 %	2,601 %
143	5,886 %	3,478 %	2,606 %
144	5,881 %	3,483 %	2,610 %
145	5,877 %	3,488 %	2,614 %
146	5,872 %	3,492 %	2,618 %
147	5,867 %	3,497 %	2,622 %
148	5,863 %	3,502 %	2,626 %
149	5,858 %	3,507 %	2,629 %
150	5,854 %	3,511 %	2,633 %



## ALLEGATO II

**Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità**

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

**1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali**

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	34	5	1	27	1
2	0	0	42	5	1	45	1
3	0	1	47	5	3	50	0
4	0	3	50	5	4	51	0
5	1	4	55	5	6	54	0
6	1	5	58	5	8	56	0
7	2	6	61	5	10	57	0
8	3	7	63	5	12	56	0
9	4	8	65	5	13	53	0
10	4	9	67	5	14	52	0

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	424	4	18
2	0	0	0	0	259	4	25
3	1	0	0	0	228	4	28
4	3	0	0	0	198	4	29
5	4	0	0	0	180	4	30
6	5	0	0	0	176	4	31
7	6	0	0	0	173	4	32
8	7	1	2	0	178	2	33
9	8	1	3	0	180	1	33
10	9	1	3	0	182	4	33

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	6	6	0	18	0	4
2	14	12	12	0	25	0	4
3	18	16	16	0	28	0	4
4	20	18	18	0	29	0	4
5	22	20	20	0	30	0	4
6	23	21	21	0	31	0	4
7	25	22	23	0	32	0	4
8	26	24	24	2	33	0	4
9	28	25	25	3	33	0	4
10	29	25	26	3	33	1	4




Durata (anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	27	10	13	21	6	0	0
2	45	18	17	24	12	0	0
3	50	21	20	28	16	0	0
4	51	22	21	33	18	0	0
5	54	23	23	36	20	0	0
6	56	25	24	40	21	0	0
7	57	27	26	41	23	0	0
8	56	28	27	43	24	0	0
9	53	30	27	43	25	0	0
10	52	27	27	43	26	0	0

Durata (anni)	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Mexico
1	0	11	0	9	0	0	10
2	0	19	0	9	0	0	9
3	1	30	0	9	0	0	10
4	2	38	0	9	0	0	10
5	2	40	0	9	0	0	10
6	3	44	0	9	0	0	10
7	4	46	0	9	0	0	10
8	8	44	0	9	0	0	10
9	5	41	0	9	1	0	10
10	5	44	0	9	1	0	10

Durata (anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	3	10	0	4
2	0	0	0	7	12	0	4
3	0	0	0	7	12	0	4
4	0	0	0	6	14	0	4
5	0	2	0	5	15	0	4
6	0	6	0	5	16	0	4
7	0	8	0	7	16	0	4
8	0	13	0	8	16	0	4
9	0	19	0	8	16	0	4
10	0	19	0	9	16	0	4




Durata (anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

## 2. Esposizioni verso enti finanziari

### 2.1. Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	47	127	241	582	1 210
2	6	21	47	127	241	582	992
3	7	23	48	119	237	578	821
4	8	26	51	120	236	577	687
5	10	29	56	123	236	577	582
6	11	31	60	128	236	577	577
7	12	33	61	130	236	577	577
8	12	34	61	129	236	577	577
9	12	35	61	128	236	577	577
10	13	36	61	127	236	577	577
11	13	37	61	127	236	577	577
12	14	38	61	127	236	577	577
13	14	39	61	127	236	577	577
14	14	39	61	127	236	577	577
15	14	39	61	127	236	577	577
16	14	39	61	127	236	577	577
17	14	39	61	127	236	577	577
18	14	39	61	127	236	577	577
19	14	39	61	127	236	577	577
20	14	39	61	127	236	577	577
21	15	39	61	127	236	577	577
22	15	39	61	127	236	577	577
23	16	39	61	127	236	577	577
24	17	39	61	127	236	577	577
25	17	39	61	127	236	577	577
26	18	39	61	127	236	577	577
27	19	39	61	127	236	577	577
28	20	39	61	127	236	577	577
29	20	39	61	127	236	577	577
30	20	39	61	127	236	577	577



2.2. *Corona ceca*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	52	131	245	586	1 230
2	12	28	54	133	247	588	1 010
3	14	30	55	126	244	585	836
4	15	33	58	127	243	584	700
5	16	35	63	130	242	583	592
6	17	37	66	134	242	583	583
7	18	39	67	136	241	582	582
8	17	39	66	134	241	582	582
9	17	40	65	132	240	582	582
10	17	40	65	131	240	581	581
11	17	41	65	131	239	581	581
12	17	41	64	130	239	580	580
13	17	41	64	130	238	579	579
14	17	41	63	129	238	579	579
15	16	41	63	129	237	579	579
16	15	40	62	128	237	578	578
17	15	40	62	128	237	578	578
18	15	40	62	128	236	578	578
19	15	40	62	128	236	578	578
20	15	40	62	128	237	578	578
21	16	40	63	129	237	578	578
22	16	41	63	129	237	579	579
23	17	41	63	129	238	579	579
24	17	41	63	129	238	579	579
25	17	41	63	129	238	579	579
26	18	41	63	129	238	579	579
27	19	41	63	129	238	579	579
28	20	41	63	129	238	579	579
29	20	41	63	129	238	579	579
30	21	41	63	129	238	579	579

2.3. *Corona danese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	47	126	241	582	1 210
2	6	21	47	126	241	582	992
3	7	23	48	119	237	578	821
4	8	26	51	120	236	577	687
5	10	28	56	123	236	577	582
6	11	31	59	128	236	577	577
7	12	33	61	130	236	577	577
8	12	34	61	128	236	577	577
9	12	35	61	127	236	577	577
10	13	36	61	127	236	577	577
11	13	37	61	127	236	577	577
12	14	38	61	127	236	577	577
13	14	38	61	127	236	577	577
14	14	39	61	127	236	577	577



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	14	39	61	127	236	577	577
16	14	39	61	127	236	577	577
17	14	39	61	127	236	577	577
18	14	39	61	127	236	577	577
19	14	39	61	127	236	577	577
20	14	39	61	127	236	577	577
21	15	39	61	127	236	577	577
22	15	39	61	127	236	577	577
23	16	39	61	127	236	577	577
24	17	39	61	127	236	577	577
25	17	39	61	127	236	577	577
26	18	39	61	127	236	577	577
27	19	39	61	127	236	577	577
28	20	39	61	127	236	577	577
29	20	39	61	127	236	577	577
30	20	39	61	127	236	577	577

## 2.4. Forino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	101	127	206	321	662	1 216
2	81	96	122	202	316	657	1 000
3	85	101	126	196	315	656	828
4	83	101	126	195	311	652	695
5	82	101	128	195	308	649	649
6	81	101	130	198	306	647	647
7	80	101	129	198	303	644	644
8	78	100	127	195	302	643	643
9	77	100	126	192	300	642	642
10	74	97	122	188	296	638	638
11	71	95	119	185	294	635	635
12	70	94	117	184	292	633	633
13	70	94	116	183	291	632	632
14	69	94	116	182	291	632	632
15	69	93	116	182	290	631	631
16	68	93	115	181	289	631	631
17	67	92	114	180	289	630	630
18	67	91	113	180	288	629	629
19	66	90	113	179	287	628	628
20	65	90	112	178	287	628	628
21	65	89	111	177	286	627	627
22	64	88	110	176	285	626	626
23	63	87	109	176	284	625	625
24	62	86	108	174	283	624	624
25	61	85	107	173	282	623	623
26	60	84	106	172	281	622	622
27	58	83	105	171	280	621	621




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	57	82	104	170	279	620	620
29	56	81	103	169	278	619	619
30	55	80	102	168	276	618	618

2.5. *Corona svedese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	51	130	244	586	1 208
2	11	27	53	132	246	588	991
3	14	30	55	125	244	585	821
4	15	33	58	128	243	584	688
5	17	36	64	131	243	584	584
6	18	38	67	135	243	584	584
7	19	40	68	137	243	584	584
8	19	41	67	135	242	583	583
9	18	41	67	134	242	583	583
10	18	42	66	133	241	582	582
11	18	42	66	132	241	582	582
12	19	43	66	132	240	581	581
13	18	43	65	131	240	581	581
14	18	43	65	131	240	581	581
15	18	43	65	131	239	580	580
16	17	42	64	130	239	580	580
17	17	42	64	130	239	580	580
18	17	42	64	130	239	580	580
19	17	42	64	130	239	580	580
20	18	42	64	131	239	580	580
21	18	42	65	131	239	580	580
22	18	43	65	131	240	581	581
23	18	43	65	131	240	581	581
24	18	43	65	131	240	581	581
25	18	43	65	131	240	581	581
26	19	43	65	131	240	581	581
27	19	43	65	131	240	581	581
28	20	43	65	131	240	581	581
29	20	43	65	131	240	581	581
30	21	43	65	131	240	581	581

2.6. *Kuna*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	52	67	94	173	287	628	1 224
2	56	71	97	177	291	632	1 006
3	62	78	103	173	292	633	834
4	65	83	108	177	293	634	699
5	67	86	114	181	293	635	635
6	68	88	117	185	293	634	634
7	69	90	118	187	292	634	634
8	68	89	116	184	291	632	632



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	66	89	115	181	290	631	631
10	65	88	113	180	288	629	629
11	64	88	112	178	286	628	628
12	63	87	110	176	285	626	626
13	62	86	109	175	283	624	624
14	61	85	107	173	282	623	623
15	59	84	106	172	281	622	622
16	58	83	105	171	279	621	621
17	57	82	104	170	278	620	620
18	56	81	103	169	278	619	619
19	56	80	102	168	277	618	618
20	55	79	102	168	276	617	617
21	54	79	101	167	276	617	617
22	53	78	100	166	275	616	616
23	53	77	99	165	274	615	615
24	52	76	98	165	273	614	614
25	51	75	98	164	272	613	613
26	50	75	97	163	271	612	612
27	49	74	96	162	270	612	612
28	48	73	95	161	270	611	611
29	48	72	94	160	269	610	610
30	47	71	93	159	268	609	609

## 2.7. Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	46	126	240	581	1 209
2	5	20	46	126	240	581	991
3	6	22	47	118	236	577	820
4	7	25	50	120	235	576	686
5	9	28	55	122	235	576	581
6	10	30	59	127	235	576	576
7	11	33	61	129	235	576	576
8	11	33	60	128	235	576	576
9	11	34	60	127	235	576	576
10	12	35	60	126	235	576	576
11	13	36	60	126	235	576	576
12	13	37	60	126	235	576	576
13	13	38	60	126	235	576	576
14	14	38	60	126	235	576	576
15	14	38	60	126	235	576	576
16	14	38	60	126	235	576	576
17	13	38	60	126	235	576	576
18	13	38	60	126	235	576	576
19	14	38	60	126	235	576	576
20	14	38	60	126	235	576	576
21	15	38	60	126	235	576	576
22	15	38	60	126	235	576	576
23	16	38	60	126	235	576	576






Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	17	38	60	126	235	576	576
25	17	38	60	126	235	576	576
26	18	38	60	126	235	576	576
27	19	38	60	126	235	576	576
28	20	38	60	126	235	576	576
29	20	38	60	126	235	576	576
30	20	38	60	126	235	576	576

2.8. *Lira sterlina*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	57	158	259	600	1 227
2	7	25	57	158	259	600	1 007
3	8	27	57	142	255	596	833
4	10	30	59	131	253	594	697
5	11	31	59	118	252	593	593
6	13	35	62	110	251	592	592
7	15	37	63	101	249	591	591
8	16	38	61	94	248	590	590
9	19	45	65	88	247	589	589
10	18	45	62	84	247	588	588
11	17	44	60	83	246	587	587
12	16	43	61	84	245	586	586
13	17	44	61	84	244	585	585
14	17	44	61	84	243	585	585
15	17	44	61	84	243	584	584
16	17	44	61	84	241	582	582
17	17	44	61	84	240	581	581
18	17	44	61	84	240	581	581
19	17	44	61	84	240	581	581
20	17	44	61	84	240	581	581
21	17	44	61	84	240	581	581
22	17	44	61	84	240	581	581
23	17	44	61	84	240	581	581
24	17	44	61	84	239	580	580
25	17	44	61	84	239	580	580
26	18	44	61	84	238	579	579
27	19	44	61	84	238	579	579
28	20	44	61	84	237	579	579
29	20	44	61	84	237	578	578
30	20	44	61	84	237	578	578

2.9. *Leu romeno*


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	88	103	129	208	322	664	1 245
2	85	100	126	206	320	661	1 024
3	84	100	125	196	314	655	850



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	82	100	125	195	310	651	714
5	81	100	127	195	307	648	648
6	80	100	129	197	305	646	646
7	78	99	128	196	302	643	643
8	76	98	124	192	299	640	640
9	73	96	122	189	297	638	638
10	72	95	120	186	295	636	636
11	71	95	119	185	293	634	634
12	70	94	117	183	291	633	633
13	68	93	115	181	290	631	631
14	67	91	114	180	288	629	629
15	66	90	112	178	287	628	628
16	64	89	111	177	286	627	627
17	63	88	110	176	284	626	626
18	62	87	109	175	283	625	625
19	61	86	108	174	283	624	624
20	60	85	107	173	282	623	623
21	60	84	106	172	281	622	622
22	59	83	105	171	280	621	621
23	58	82	104	170	279	620	620
24	57	81	103	169	278	619	619
25	56	80	102	168	277	618	618
26	55	79	101	167	276	617	617
27	54	78	100	166	275	616	616
28	53	77	99	165	274	615	615
29	52	76	98	164	273	614	614
30	51	75	97	163	272	613	613

## 2.10. Zloty


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	61	76	102	181	296	637	1 243
2	59	74	101	180	294	635	1 021
3	59	75	100	171	289	630	848
4	59	76	102	171	287	628	711
5	58	77	105	172	284	625	625
6	57	77	106	174	282	623	623
7	57	78	106	175	280	621	621
8	55	77	104	172	279	620	620
9	54	76	102	169	277	618	618
10	53	76	101	167	276	617	617
11	52	76	100	166	275	616	616
12	52	76	99	165	274	615	615
13	52	76	98	165	273	614	614
14	51	76	98	164	272	614	614
15	50	75	97	163	272	613	613
16	49	74	96	162	271	612	612
17	49	73	95	161	270	611	611
18	48	72	95	161	269	610	610



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	47	72	94	160	269	610	610
20	47	72	94	160	269	610	610
21	47	71	94	160	268	609	609
22	47	71	93	159	268	609	609
23	46	70	93	159	267	608	608
24	45	70	92	158	267	608	608
25	45	69	91	158	266	607	607
26	44	69	91	157	265	607	607
27	43	68	90	156	265	606	606
28	43	67	89	156	264	605	605
29	42	67	89	155	263	605	605
30	41	66	88	154	263	604	604

2.11. *Corona norvegese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	46	72	151	266	607	1 232
2	31	46	73	152	266	607	1 011
3	31	48	72	143	261	602	837
4	32	49	74	144	259	600	700
5	32	51	79	146	258	599	599
6	33	53	81	150	257	599	599
7	33	54	82	151	257	598	598
8	32	54	81	149	256	597	597
9	32	54	80	147	255	596	596
10	31	55	79	146	254	595	595
11	31	55	79	145	254	595	595
12	31	55	78	144	253	594	594
13	30	55	77	143	252	593	593
14	30	54	76	143	251	592	592
15	29	54	76	142	250	592	592
16	28	53	75	141	249	591	591
17	28	52	74	140	249	590	590
18	27	52	74	140	248	590	590
19	27	51	74	140	248	589	589
20	27	51	74	140	248	589	589
21	27	51	74	140	248	589	589
22	27	51	74	140	248	589	589
23	27	51	73	140	248	589	589
24	27	51	73	139	248	589	589
25	26	51	73	139	248	589	589
26	26	51	73	139	247	589	589
27	26	50	73	139	247	588	588
28	26	50	72	138	247	588	588
29	25	50	72	138	247	588	588
30	25	50	72	138	246	588	588




## 2.12. Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	27	106	220	561	1 203
2	1	5	28	107	221	562	986
3	2	5	29	99	218	559	816
4	2	6	31	101	217	558	682
5	3	9	37	104	216	558	578
6	4	12	40	109	216	558	558
7	5	14	42	111	216	557	557
8	5	15	41	109	216	557	557
9	7	15	41	108	216	557	557
10	7	17	41	108	216	557	557
11	8	19	43	109	217	559	559
12	8	18	41	108	216	557	557
13	10	20	43	109	217	558	558
14	10	20	42	108	217	558	558
15	11	19	41	107	216	557	557
16	11	18	40	106	215	556	556
17	12	18	40	106	214	556	556
18	13	18	40	106	215	556	556
19	14	19	40	107	215	556	556
20	14	19	41	107	216	557	557
21	15	20	42	108	216	557	557
22	15	21	42	108	216	557	557
23	16	22	42	108	216	557	557
24	17	22	42	108	216	557	557
25	17	23	43	108	216	557	557
26	18	24	45	108	216	557	557
27	18	25	46	108	216	557	557
28	19	25	47	108	216	557	557
29	20	26	48	108	216	557	557
30	20	28	49	108	216	557	557

## 2.13. Dollaro australiano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	89	168	282	623	1 251
2	47	62	89	168	282	623	1 027
3	48	64	89	160	278	619	850
4	48	66	91	161	276	617	711
5	49	68	95	162	275	616	616
6	49	69	97	166	273	615	615
7	49	70	98	167	272	614	614
8	48	70	96	164	271	612	612
9	47	69	95	162	270	611	611
10	47	70	95	161	269	611	611
11	46	70	94	160	268	610	610
12	46	70	93	159	268	609	609
13	45	70	92	158	267	608	608
14	45	69	92	158	266	607	607



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	44	69	91	157	266	607	607
16	43	68	90	156	265	606	606
17	43	67	89	156	264	605	605
18	42	67	89	155	263	605	605
19	42	66	88	154	263	604	604
20	42	66	88	154	263	604	604
21	41	66	88	154	263	604	604
22	41	65	88	154	262	603	603
23	40	65	87	153	262	603	603
24	40	64	87	153	261	602	602
25	39	64	86	152	261	602	602
26	39	63	85	152	260	601	601
27	38	63	85	151	259	601	601
28	38	62	84	150	259	600	600
29	37	61	84	150	258	599	599
30	36	61	83	149	258	599	599

## 2.14. Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	56	135	250	591	1 239
2	19	34	60	140	254	595	1 016
3	23	40	64	135	253	594	841
4	27	45	70	139	255	596	704
5	30	49	76	144	256	597	597
6	29	49	78	146	254	595	595
7	34	55	83	152	258	599	599
8	33	55	82	149	256	598	598
9	34	56	82	149	257	598	598
10	36	59	84	150	259	600	600
11	38	61	85	151	260	601	601
12	39	63	86	152	261	602	602
13	40	64	87	153	261	602	602
14	40	65	87	153	261	603	603
15	40	65	87	153	262	603	603
16	40	64	86	153	261	602	602
17	40	64	86	153	261	602	602
18	39	63	86	152	260	601	601
19	39	63	85	151	260	601	601
20	39	63	85	151	260	601	601
21	38	63	85	151	260	601	601
22	38	63	85	151	260	601	601
23	38	62	85	151	259	600	600
24	38	62	84	150	259	600	600
25	37	62	84	150	258	600	600
26	37	61	83	149	258	599	599
27	36	61	83	149	257	599	599



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	36	60	82	148	257	598	598
29	35	60	82	148	256	597	597
30	35	59	81	147	256	597	597

## 2.15. Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	29	55	134	248	589	1 246
2	15	30	56	135	250	591	1 022
3	17	33	58	129	247	588	846
4	19	36	61	131	246	587	707
5	20	39	67	134	246	587	599
6	22	42	70	139	246	588	588
7	23	44	72	141	246	588	588
8	23	45	72	139	246	588	588
9	23	46	72	138	247	588	588
10	24	47	72	138	247	588	588
11	25	48	72	138	247	588	588
12	25	49	73	139	247	588	588
13	26	50	73	139	247	588	588
14	26	51	73	139	247	589	589
15	26	51	73	139	248	589	589
16	26	50	73	139	247	588	588
17	26	50	73	139	247	588	588
18	26	50	73	139	247	588	588
19	26	50	73	139	247	588	588
20	26	51	73	139	247	589	589
21	26	51	73	139	247	589	589
22	26	50	73	139	247	588	588
23	26	50	72	139	247	588	588
24	25	50	72	138	247	588	588
25	25	50	72	138	246	588	588
26	25	49	71	138	246	587	587
27	24	49	71	137	246	587	587
28	24	49	71	137	245	586	586
29	24	48	70	137	245	586	586
30	23	48	70	136	245	586	586

## 2.16. Peso cileno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	91	170	285	626	1 262
2	53	68	94	173	287	629	1 037
3	57	73	98	168	287	628	860
4	59	76	101	171	286	628	721
5	61	80	107	174	287	628	628
6	62	82	111	179	287	628	628
7	63	85	113	181	287	628	628
8	63	85	112	179	286	628	628



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	63	85	111	178	286	627	627
10	63	86	111	178	286	627	627
11	63	87	111	177	286	627	627
12	63	87	110	176	285	626	626
13	63	87	109	176	284	625	625
14	62	86	108	175	283	624	624
15	61	85	108	174	282	623	623
16	60	84	107	173	281	623	623
17	59	84	106	172	281	622	622
18	58	83	105	171	280	621	621
19	58	82	104	171	279	620	620
20	57	82	104	170	278	620	620
21	56	81	103	169	278	619	619
22	55	80	102	168	277	618	618
23	55	79	101	167	276	617	617
24	54	78	100	167	275	616	616
25	53	77	99	166	274	615	615
26	52	76	99	165	273	614	614
27	51	75	98	164	272	613	613
28	50	75	97	163	271	613	613
29	49	74	96	162	270	612	612
30	48	73	95	161	270	611	611

2.17. *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	96	122	202	316	657	1 305
2	85	100	126	206	320	661	1 073
3	86	103	127	198	316	657	891
4	87	104	129	199	314	655	746
5	90	109	136	203	316	657	657
6	92	112	140	209	316	658	658
7	93	114	142	211	317	658	658
8	94	116	143	210	318	659	659
9	95	117	143	210	318	659	659
10	95	119	143	210	318	659	659
11	95	119	143	209	318	659	659
12	95	119	142	208	317	658	658
13	94	118	141	207	315	657	657
14	93	117	139	205	314	655	655
15	91	116	138	204	312	654	654
16	90	114	136	202	311	652	652
17	88	113	135	201	310	651	651
18	87	111	134	200	308	649	649
19	85	110	132	198	307	648	648
20	84	109	131	197	305	647	647
21	83	107	129	196	304	645	645
22	81	106	128	194	303	644	644
23	80	104	126	193	301	642	642



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	78	103	125	191	300	641	641
25	77	101	123	189	298	639	639
26	75	100	122	188	296	638	638
27	74	98	120	186	295	636	636
28	72	97	119	185	293	634	634
29	71	95	117	183	292	633	633
30	69	94	116	182	290	632	632

## 2.18. Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	22	48	127	241	582	1 235
2	10	25	51	131	245	586	1 015
3	13	30	55	125	244	585	841
4	17	34	59	129	244	585	704
5	19	38	66	133	245	587	596
6	21	41	70	138	246	587	587
7	23	44	72	141	246	588	588
8	23	45	72	139	247	588	588
9	23	46	72	139	247	588	588
10	24	47	72	138	247	588	588
11	24	48	72	138	247	588	588
12	25	49	72	138	246	588	588
13	24	49	71	137	246	587	587
14	24	48	71	137	245	586	586
15	23	48	70	136	244	586	586
16	22	47	69	135	244	585	585
17	22	46	68	135	243	584	584
18	21	46	68	134	243	584	584
19	21	46	68	134	243	584	584
20	21	46	68	134	243	584	584
21	22	46	68	134	243	584	584
22	22	46	68	134	243	584	584
23	22	46	68	134	243	584	584
24	21	46	68	134	243	584	584
25	21	46	68	134	243	584	584
26	21	46	68	134	242	584	584
27	21	46	68	134	242	584	584
28	21	45	68	134	242	583	583
29	21	45	67	134	242	583	583
30	21	45	67	133	242	583	583

## 2.19. Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	92	107	134	213	327	668	1 330
2	93	108	134	213	327	669	1 091
3	93	110	134	205	323	664	903
4	94	112	137	207	322	663	756





Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	95	114	142	209	321	662	662
6	96	116	144	213	321	662	662
7	97	118	146	215	320	661	661
8	96	118	145	213	320	661	661
9	95	118	144	211	319	660	660
10	94	118	142	209	317	658	658
11	93	117	141	207	315	657	657
12	92	116	139	205	313	655	655
13	90	114	137	203	312	653	653
14	88	113	135	201	310	651	651
15	86	111	133	199	308	649	649
16	84	109	131	197	306	647	647
17	83	107	129	196	304	645	645
18	81	106	128	194	302	644	644
19	80	104	126	193	301	642	642
20	79	103	125	192	300	641	641
21	78	102	124	191	299	640	640
22	77	101	123	189	298	639	639
23	76	100	122	188	297	638	638
24	74	99	121	187	296	637	637
25	73	98	120	186	295	636	636
26	72	97	119	185	293	635	635
27	71	96	118	184	292	634	634
28	70	94	117	183	291	632	632
29	69	93	116	182	290	631	631
30	68	92	115	181	289	630	630

## 2.20. Peso messicano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	350	365	392	471	585	926	1 356
2	77	92	118	198	312	653	1 107
3	81	98	122	193	311	652	914
4	85	103	128	197	313	654	763
5	88	107	134	201	314	655	655
6	90	110	138	207	314	656	656
7	91	113	141	209	315	656	656
8	92	114	141	209	316	657	657
9	93	115	141	208	316	657	657
10	93	116	141	207	316	657	657
11	93	117	141	207	316	657	657
12	94	118	141	207	316	657	657
13	95	119	141	208	316	657	657
14	95	120	142	208	317	658	658
15	96	121	143	209	317	659	659
16	97	121	144	210	318	659	659
17	98	123	145	211	319	661	661
18	99	124	146	212	320	662	662
19	100	125	147	213	321	663	663



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	101	125	147	214	322	663	663
21	101	125	148	214	322	663	663
22	101	125	147	214	322	663	663
23	100	125	147	213	322	663	663
24	100	124	146	212	321	662	662
25	99	123	145	211	320	661	661
26	98	122	144	210	319	660	660
27	96	121	143	209	318	659	659
28	95	120	142	208	316	658	658
29	94	118	140	207	315	656	656
30	92	117	139	205	314	655	655

## 2.21. Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	116	230	571	1 223
2	1	10	36	116	230	571	1 003
3	2	12	37	107	226	567	829
4	2	14	39	108	224	565	694
5	3	16	43	110	223	564	587
6	4	17	46	114	222	563	563
7	5	19	47	116	221	563	563
8	5	19	46	114	221	562	562
9	7	19	45	111	220	561	561
10	7	20	44	111	219	560	560
11	8	21	44	111	219	560	560
12	8	21	44	111	219	560	560
13	10	22	44	111	219	560	560
14	10	22	45	111	219	560	560
15	11	23	45	111	219	561	561
16	11	23	45	111	219	561	561
17	12	23	45	111	220	561	561
18	13	23	46	112	220	561	561
19	14	24	46	112	221	562	562
20	14	25	47	113	222	563	563
21	15	26	48	114	223	564	564
22	16	26	49	115	223	564	564
23	17	27	49	115	224	565	565
24	17	28	50	116	224	566	566
25	17	28	50	116	225	566	566
26	18	28	51	117	225	566	566
27	19	29	51	117	226	567	567
28	20	29	51	118	226	567	567
29	20	30	52	118	226	567	567
30	21	30	52	118	227	568	568



## 2.22. Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	69	95	174	288	630	1 253
2	54	70	96	175	289	630	1 028
3	55	72	96	167	285	626	852
4	56	73	98	168	283	625	713
5	56	75	103	170	282	624	624
6	57	77	106	174	282	623	623
7	57	78	106	175	280	621	621
8	56	78	105	173	280	621	621
9	56	78	104	171	279	620	620
10	55	78	103	169	277	619	619
11	54	77	101	167	276	617	617
12	52	77	100	166	274	615	615
13	51	76	98	164	273	614	614
14	50	74	96	163	271	612	612
15	48	73	95	161	270	611	611
16	47	71	93	159	268	609	609
17	45	70	92	158	267	608	608
18	44	69	91	157	265	607	607
19	43	68	90	156	264	606	606
20	43	67	89	155	264	605	605
21	42	67	89	155	263	605	605
22	41	66	88	154	263	604	604
23	41	65	87	154	262	603	603
24	40	65	87	153	261	602	602
25	39	64	86	152	261	602	602
26	39	63	85	151	260	601	601
27	38	62	85	151	259	600	600
28	37	62	84	150	259	600	600
29	37	61	83	149	258	599	599
30	36	61	83	149	257	598	598

## 2.23. Rand


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	114	130	156	235	349	690	1 346
2	115	131	157	236	350	692	1 103
3	118	134	159	230	348	689	913
4	120	137	162	232	347	689	764
5	121	140	168	235	347	689	689
6	122	142	171	239	347	688	688
7	123	144	172	241	346	688	688
8	122	144	171	238	346	687	687
9	121	144	170	236	345	686	686
10	121	144	169	235	343	685	685
11	120	143	167	233	342	683	683
12	118	142	165	232	340	681	681
13	116	141	163	229	338	679	679
14	114	139	161	227	336	677	677



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	112	136	159	225	333	674	674
16	109	134	156	222	331	672	672
17	107	131	154	220	328	669	669
18	105	129	151	218	326	667	667
19	103	127	149	215	324	665	665
20	101	125	148	214	322	663	663
21	99	124	146	212	320	662	662
22	97	122	144	210	319	660	660
23	96	120	142	208	317	658	658
24	94	118	140	207	315	656	656
25	92	116	139	205	313	654	654
26	90	115	137	203	312	653	653
27	89	113	135	201	310	651	651
28	87	111	134	200	308	649	649
29	85	110	132	198	307	648	648
30	84	108	130	197	305	646	646

## 2.24. Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	174	189	215	295	409	750	1 342
2	183	198	224	304	418	759	1 110
3	188	205	229	300	418	759	924
4	190	208	233	302	418	759	776
5	191	210	238	305	417	758	758
6	191	211	240	308	416	757	757
7	191	212	240	309	414	755	755
8	189	211	238	305	412	754	754
9	187	210	236	303	411	752	752
10	187	210	235	301	409	751	751
11	185	209	233	299	407	749	749
12	183	207	230	296	405	746	746
13	180	205	227	293	402	743	743
14	177	202	224	290	399	740	740
15	174	199	221	287	395	737	737
16	171	195	218	284	392	733	733
17	168	192	214	281	389	730	730
18	164	189	211	277	386	727	727
19	161	186	208	274	383	724	724
20	158	183	205	271	380	721	721
21	155	180	202	268	377	718	718
22	152	177	199	265	373	715	715
23	149	173	196	262	370	711	711
24	146	170	192	259	367	708	708
25	143	167	189	255	364	705	705
26	140	164	186	252	361	702	702
27	137	161	183	249	358	699	699



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	134	158	180	247	355	696	696
29	131	155	178	244	352	693	693
30	128	153	175	241	349	691	691

## 2.25. Yuan renminbi

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	42	68	148	262	603	1 281
2	28	43	69	149	263	604	1 050
3	29	46	70	141	259	600	869
4	30	48	73	142	258	599	727
5	31	50	78	145	257	598	615
6	32	52	80	149	256	598	598
7	32	53	81	150	256	597	597
8	31	53	80	147	254	596	596
9	30	53	79	145	254	595	595
10	30	53	78	144	253	594	594
11	30	54	77	144	252	593	593
12	30	54	77	143	251	593	593
13	29	54	76	142	251	592	592
14	29	54	76	142	250	592	592
15	29	53	75	142	250	591	591
16	29	53	75	141	250	591	591
17	28	53	75	141	250	591	591
18	29	53	75	141	250	591	591
19	29	53	75	141	250	591	591
20	29	53	75	142	250	591	591
21	29	53	76	142	250	591	591
22	29	53	75	142	250	591	591
23	29	53	75	142	250	591	591
24	29	53	75	141	250	591	591
25	28	53	75	141	250	591	591
26	28	53	75	141	249	591	591
27	28	52	75	141	249	590	590
28	28	52	74	140	249	590	590
29	27	52	74	140	249	590	590
30	27	52	74	140	248	590	590

## 2.26. Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	38	64	144	258	599	1 280
2	25	40	66	146	260	601	1 050
3	28	44	69	139	258	599	868
4	30	48	73	143	258	599	726
5	33	52	79	146	259	600	614
6	34	54	83	151	259	600	600
7	36	57	85	154	260	601	601
8	36	58	85	152	260	601	601



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	36	59	85	152	260	601	601
10	37	61	85	152	260	601	601
11	38	62	86	152	261	602	602
12	39	63	86	152	261	602	602
13	39	64	86	152	261	602	602
14	39	64	86	152	261	602	602
15	39	64	86	152	260	602	602
16	39	63	85	151	260	601	601
17	39	63	85	151	260	601	601
18	38	63	85	151	260	601	601
19	39	63	85	151	260	601	601
20	39	63	86	152	260	601	601
21	39	64	86	152	260	602	602
22	39	64	86	152	260	602	602
23	39	63	86	152	260	601	601
24	39	63	85	151	260	601	601
25	38	63	85	151	260	601	601
26	38	62	84	151	259	600	600
27	37	62	84	150	259	600	600
28	37	61	84	150	258	599	599
29	36	61	83	149	258	599	599
30	36	60	83	149	257	598	598

## 2.27. Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	124	139	165	245	359	700	1 375
2	123	138	164	243	358	699	1 125
3	123	139	164	235	353	694	928
4	123	141	166	235	351	692	775
5	124	143	170	237	350	691	691
6	123	144	172	241	348	689	689
7	124	145	173	242	347	688	688
8	123	145	172	239	346	688	688
9	122	144	170	237	345	686	686
10	122	145	170	236	345	686	686
11	122	145	169	235	344	685	685
12	121	145	168	234	343	684	684
13	120	144	167	233	341	683	683
14	119	143	166	232	340	681	681
15	117	141	163	230	338	679	679
16	115	139	161	227	336	677	677
17	112	136	158	225	333	674	674
18	109	134	156	222	331	672	672
19	107	132	154	220	329	670	670
20	105	130	152	218	326	668	668
21	103	127	150	216	324	665	665
22	101	125	147	213	322	663	663
23	98	123	145	211	320	661	661




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	96	121	143	209	318	659	659
25	94	119	141	207	315	657	657
26	92	116	139	205	313	654	654
27	90	114	137	203	311	652	652
28	88	112	135	201	309	650	650
29	86	110	133	199	307	648	648
30	84	109	131	197	305	646	646

## 2.28. Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	35	115	229	570	1 238
2	1	11	37	117	231	572	1 016
3	2	15	40	110	229	570	841
4	2	19	44	113	229	570	704
5	4	22	50	117	229	571	596
6	5	25	54	122	230	571	571
7	7	28	56	125	230	572	572
8	7	29	56	123	230	572	572
9	7	30	55	122	230	572	572
10	7	31	55	122	230	571	571
11	8	32	55	122	230	571	571
12	8	32	55	121	230	571	571
13	10	33	55	121	230	571	571
14	10	33	55	121	229	571	571
15	11	32	55	121	229	570	570
16	11	32	54	120	229	570	570
17	13	32	54	120	229	570	570
18	13	32	54	120	229	570	570
19	14	32	55	121	229	570	570
20	14	33	55	121	230	571	571
21	15	33	56	122	230	571	571
22	16	34	56	122	231	572	572
23	17	34	56	123	231	572	572
24	17	35	57	123	231	573	573
25	18	35	57	123	232	573	573
26	18	35	57	123	232	573	573
27	19	35	57	123	232	573	573
28	20	35	57	124	232	573	573
29	20	35	58	124	232	573	573
30	21	36	58	124	232	574	574

## 2.29. Won sudcoreano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	76	156	270	611	1 246
2	35	50	77	156	270	611	1 022
3	35	52	77	147	266	606	845
4	36	53	78	148	263	604	707



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	36	55	82	150	262	603	603
6	39	59	87	156	264	605	605
7	36	57	85	154	260	601	601
8	40	62	89	157	264	605	605
9	39	62	88	155	263	604	604
10	34	57	82	148	257	598	598
11	30	53	77	143	252	593	593
12	27	51	74	140	248	589	589
13	24	49	71	137	246	587	587
14	22	47	69	135	244	585	585
15	21	45	68	134	242	583	583
16	19	44	66	132	241	582	582
17	18	43	65	131	240	581	581
18	18	42	64	131	239	580	580
19	17	42	64	130	239	580	580
20	17	42	64	130	239	580	580
21	17	42	64	130	239	580	580
22	17	42	64	130	239	580	580
23	17	42	64	130	239	580	580
24	17	42	64	130	239	580	580
25	17	42	64	130	239	580	580
26	18	42	64	130	238	580	580
27	19	42	64	130	238	580	580
28	20	41	64	130	238	579	579
29	20	41	64	130	238	579	579
30	21	41	63	130	238	579	579

## 2.30. Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	187	202	228	308	422	763	1 463
2	184	200	226	305	419	760	1 192
3	182	198	223	293	412	753	984
4	179	197	222	291	407	748	820
5	176	195	222	290	402	743	743
6	173	193	222	290	398	739	739
7	170	191	219	288	393	735	735
8	166	188	215	282	389	731	731
9	162	185	210	277	385	727	727
10	159	182	207	273	381	723	723
11	155	179	203	269	378	719	719
12	152	176	199	265	374	715	715
13	148	173	195	261	370	711	711
14	145	169	192	258	366	707	707
15	141	166	188	254	363	704	704
16	138	163	185	251	359	701	701
17	135	159	182	248	356	698	698
18	132	157	179	245	353	695	695
19	129	154	176	242	351	692	692





Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	127	151	173	240	348	689	689
21	124	149	171	237	346	687	687
22	122	146	168	235	343	684	684
23	119	144	166	232	340	682	682
24	117	141	163	230	338	679	679
25	114	139	161	227	336	677	677
26	112	136	159	225	333	674	674
27	110	134	156	222	331	672	672
28	108	132	154	220	329	670	670
29	105	130	152	218	327	668	668
30	103	128	150	216	325	666	666

## 2.31. Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	26	52	111	247	588	1 245
2	9	26	52	111	247	588	1 022
3	10	29	54	105	245	586	845
4	12	34	57	102	245	587	707
5	17	40	62	105	246	588	598
6	18	44	66	100	247	588	588
7	19	46	65	93	248	589	589
8	17	44	64	92	248	589	589
9	17	45	66	95	248	589	589
10	19	48	69	100	248	589	589
11	21	50	71	103	248	590	590
12	23	53	72	104	249	590	590
13	24	55	72	104	249	590	590
14	24	55	72	104	249	590	590
15	24	55	72	104	249	590	590
16	24	55	72	104	248	589	589
17	24	55	72	104	248	590	590
18	24	55	72	104	248	590	590
19	24	55	72	104	248	590	590
20	24	55	72	104	249	590	590
21	24	55	72	104	249	590	590
22	24	55	72	104	250	591	591
23	24	55	72	104	250	591	591
24	24	55	72	104	250	591	591
25	24	55	72	104	250	591	591
26	24	55	72	104	250	591	591
27	24	55	72	104	250	591	591
28	24	55	72	104	249	591	591
29	24	55	72	104	249	590	590
30	24	55	72	104	249	590	590




## 2.32. Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	13	93	207	548	1 215
2	1	5	12	91	205	547	995
3	2	5	11	82	200	541	822
4	2	6	13	83	198	539	687
5	3	7	18	85	197	538	581
6	4	8	21	89	197	538	538
7	5	9	22	91	197	538	538
8	5	9	22	90	197	538	538
9	7	11	22	89	197	538	538
10	7	11	22	89	197	538	538
11	8	12	23	89	197	538	538
12	8	13	25	89	198	539	539
13	10	14	26	89	198	539	539
14	10	14	29	90	198	539	539
15	11	16	30	90	198	540	540
16	11	16	31	90	199	540	540
17	12	17	33	91	199	540	540
18	13	18	34	91	200	541	541
19	14	19	35	92	200	541	541
20	14	19	37	92	201	542	542
21	15	20	38	93	201	543	543
22	15	21	39	94	202	543	543
23	16	22	40	94	202	544	544
24	17	22	42	94	203	544	544
25	17	23	44	95	203	544	544
26	18	24	45	95	203	544	544
27	18	25	46	95	203	544	544
28	19	25	47	95	203	545	545
29	20	26	48	95	203	545	545
30	20	28	49	95	204	545	545

## 3. Altre esposizioni

## 3.1. Euro


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	45	167	306	3 076
2	1	15	22	45	167	343	2 293
3	1	15	24	50	162	355	1 731
4	1	17	27	54	159	354	1 338
5	2	19	31	56	159	345	1 060
6	3	21	33	59	159	332	859
7	4	24	35	61	159	316	710
8	4	25	36	64	159	299	597
9	5	26	38	67	159	283	508
10	5	26	40	69	159	266	438
11	5	27	40	70	159	252	380
12	6	27	40	70	159	252	333



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	6	27	40	70	159	252	293
14	6	27	40	70	159	252	259
15	6	27	42	70	159	252	252
16	7	27	44	70	159	252	252
17	8	27	47	70	159	252	252
18	8	27	49	70	159	252	252
19	9	27	52	70	159	252	252
20	9	27	54	70	159	252	252
21	9	27	57	70	159	252	252
22	10	27	59	70	159	252	252
23	10	27	62	70	159	252	252
24	11	27	64	70	159	252	252
25	11	27	67	72	159	252	252
26	11	27	70	75	159	252	252
27	12	27	72	77	159	252	252
28	12	27	75	78	159	252	252
29	13	27	78	81	159	252	252
30	13	27	80	83	159	252	252

3.2. *Corona ceca*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	19	26	49	172	310	3 129
2	7	22	28	52	174	349	2 337
3	7	22	31	57	169	362	1 765
4	7	23	34	61	166	361	1 364
5	8	25	37	62	166	351	1 080
6	9	27	39	65	165	337	875
7	10	30	41	66	165	321	722
8	9	30	41	69	164	304	606
9	9	30	43	71	164	286	516
10	9	31	44	73	163	269	444
11	9	31	44	73	163	256	385
12	9	30	43	73	162	255	337
13	8	29	43	73	162	255	296
14	8	29	42	72	161	254	262
15	7	28	42	72	161	254	254
16	7	28	45	71	160	253	253
17	8	28	47	71	160	253	253
18	8	27	50	71	160	253	253
19	9	27	52	71	160	253	253
20	9	28	55	71	160	253	253
21	9	28	58	71	161	254	254
22	10	28	60	72	161	254	254
23	10	29	63	72	161	254	254
24	11	29	66	72	161	254	254
25	11	29	68	73	161	254	254
26	11	29	71	75	161	254	254
27	12	29	73	77	161	254	254



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	12	29	76	80	161	254	254
29	13	29	78	81	161	254	254
30	14	29	81	83	161	254	254

3.3. *Corona danese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	45	167	306	3 076
2	1	15	22	45	167	343	2 292
3	1	15	24	50	161	355	1 731
4	1	16	27	54	159	354	1 337
5	2	18	31	55	159	345	1 060
6	3	21	33	59	159	332	859
7	4	24	35	61	159	316	710
8	4	25	36	63	159	299	597
9	5	26	38	67	159	283	508
10	5	26	39	69	159	266	437
11	5	27	40	69	159	252	380
12	6	27	40	70	159	252	333
13	6	27	40	70	159	252	293
14	6	27	40	70	159	252	259
15	6	27	42	70	159	252	252
16	7	27	44	70	159	252	252
17	8	27	47	70	159	252	252
18	8	27	49	70	159	252	252
19	9	27	52	70	159	252	252
20	9	27	54	70	159	252	252
21	9	27	57	70	159	252	252
22	10	27	59	70	159	252	252
23	10	27	62	70	159	252	252
24	11	27	64	70	159	252	252
25	11	27	67	72	159	252	252
26	11	27	70	75	159	252	252
27	12	27	72	77	159	252	252
28	12	27	75	78	159	252	252
29	13	27	78	81	159	252	252
30	13	27	80	83	159	252	252

3.4. *Fiorino ungherese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	95	102	125	247	343	3 091
2	76	90	97	120	242	345	2 312
3	78	93	102	128	239	358	1 746
4	75	91	102	129	234	358	1 354
5	73	91	103	128	231	350	1 074
6	73	91	103	129	229	338	874
7	72	92	103	128	227	323	724
8	70	91	102	130	225	318	609



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	70	90	103	132	224	317	519
10	66	87	100	130	220	313	447
11	63	85	98	128	217	310	389
12	62	83	96	126	215	309	340
13	61	82	95	125	215	308	308
14	60	82	95	125	214	307	307
15	60	81	94	124	214	307	307
16	59	80	94	124	213	306	306
17	59	80	93	123	212	305	305
18	58	79	92	122	212	305	305
19	57	78	91	121	211	304	304
20	56	78	91	121	210	303	303
21	56	77	90	120	209	302	302
22	55	76	89	119	208	302	302
23	54	75	88	118	207	301	301
24	53	74	87	117	206	300	300
25	52	73	86	116	205	299	299
26	51	72	85	115	204	297	297
27	49	71	84	114	203	296	296
28	48	70	83	113	202	295	295
29	47	69	82	112	201	294	294
30	46	68	83	111	200	293	293

## 3.5. Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	19	25	49	171	305	3 069
2	6	21	27	51	173	343	2 291
3	7	22	31	57	168	356	1 731
4	8	24	35	61	166	355	1 339
5	9	26	38	63	167	346	1 062
6	10	29	40	66	166	333	862
7	11	31	42	68	166	317	713
8	11	31	43	70	166	301	599
9	11	32	44	73	165	284	510
10	11	32	45	74	165	267	439
11	10	32	45	75	164	257	382
12	10	31	45	75	164	257	334
13	10	31	44	74	163	257	295
14	9	31	44	74	163	256	261
15	9	30	44	74	163	256	256
16	8	30	45	73	162	255	255
17	8	30	47	73	162	255	255
18	8	30	50	73	162	255	255
19	9	30	52	73	162	255	255
20	9	30	55	73	162	256	256
21	10	30	58	74	163	256	256
22	10	31	61	74	163	256	256
23	10	31	63	74	163	256	256



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	11	31	66	74	163	256	256
25	11	31	68	74	163	256	256
26	12	31	71	75	163	256	256
27	12	31	73	77	163	256	256
28	12	31	76	80	163	256	256
29	13	31	79	82	163	256	256
30	14	31	82	84	163	256	256

## 3.6. Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	61	68	91	214	309	3 115
2	51	65	72	95	217	347	2 326
3	55	70	79	105	216	361	1 760
4	57	73	84	111	216	361	1 363
5	59	76	88	113	217	352	1 082
6	60	79	91	116	217	339	879
7	61	81	92	118	216	324	727
8	60	80	92	119	215	308	611
9	59	80	92	121	213	306	521
10	58	79	92	121	212	305	448
11	56	78	91	120	210	303	389
12	54	76	89	119	208	301	341
13	53	74	87	117	207	300	300
14	52	73	86	116	205	298	298
15	50	72	85	115	204	297	297
16	49	71	84	114	203	296	296
17	48	70	83	113	202	295	295
18	47	69	82	112	201	294	294
19	47	68	81	111	200	294	294
20	46	67	80	110	200	293	293
21	45	67	80	110	199	292	292
22	44	66	79	109	198	291	291
23	44	65	78	108	197	291	291
24	43	64	77	107	197	290	290
25	42	63	76	106	196	289	289
26	41	62	76	106	195	288	288
27	40	62	75	105	194	287	287
28	39	61	77	104	193	286	286
29	38	60	79	103	192	285	285
30	38	59	83	102	191	285	285

## 3.7. Lev


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	44	166	305	3 074
2	0	14	21	44	166	342	2 291
3	1	15	23	49	161	355	1 730
4	1	16	26	53	158	354	1 337



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	2	18	30	55	158	345	1 059
6	2	20	32	58	158	332	859
7	4	23	34	60	158	316	710
8	4	24	35	63	158	299	596
9	4	25	37	66	158	282	508
10	4	26	39	68	158	266	437
11	5	26	39	69	158	251	380
12	6	26	39	69	158	251	332
13	6	26	39	69	158	251	293
14	6	26	39	69	158	251	259
15	6	26	42	69	158	251	251
16	7	26	44	69	158	251	251
17	7	26	47	69	158	251	251
18	8	26	49	69	158	251	251
19	9	26	52	69	158	251	251
20	9	26	54	69	158	251	251
21	9	26	57	69	158	251	251
22	10	26	59	69	158	251	251
23	10	26	62	69	158	251	251
24	11	26	64	70	158	251	251
25	11	26	67	72	158	252	252
26	11	26	70	75	158	252	252
27	12	26	72	77	158	252	252
28	12	26	75	78	158	252	252
29	13	26	78	81	158	252	252
30	13	26	80	83	158	252	252

## 3.8. Lira sterlina


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	23	46	185	310	3 121
2	0	11	23	46	185	348	2 329
3	1	11	24	51	179	360	1 758
4	1	13	27	57	176	359	1 358
5	2	16	29	60	175	350	1 075
6	2	18	33	61	174	336	871
7	3	21	36	60	173	320	720
8	4	23	37	60	172	303	604
9	7	31	41	58	171	285	514
10	9	34	41	57	170	268	442
11	8	33	41	56	169	262	384
12	7	32	40	56	168	261	336
13	6	30	40	56	168	261	295
14	6	30	41	56	167	260	261
15	6	30	42	56	166	259	259
16	7	30	44	56	165	258	258
17	8	30	47	56	164	257	257
18	8	30	50	57	163	256	256
19	9	30	52	60	163	256	256



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	30	55	61	163	257	257
21	9	30	57	63	164	257	257
22	10	30	59	66	164	257	257
23	10	30	62	68	163	256	256
24	11	30	64	70	163	256	256
25	11	30	67	73	162	255	255
26	11	30	69	75	162	255	255
27	12	30	73	76	161	254	254
28	12	30	75	78	161	254	254
29	13	30	78	81	161	254	254
30	13	30	80	83	160	253	253

3.9. *Leu romeno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	97	103	127	249	344	3 169
2	80	94	101	124	246	354	2 372
3	77	92	101	127	238	368	1 797
4	75	91	102	128	234	368	1 392
5	72	90	102	127	230	360	1 105
6	72	90	102	128	228	346	898
7	71	90	101	127	225	331	743
8	68	88	100	127	223	316	625
9	66	87	99	128	220	313	532
10	64	86	99	128	218	312	458
11	63	84	97	127	217	310	398
12	61	83	96	126	215	308	349
13	60	81	94	124	213	306	307
14	58	79	92	122	212	305	305
15	57	78	91	121	210	303	303
16	55	77	90	120	209	302	302
17	54	76	89	119	208	301	301
18	53	75	88	118	207	300	300
19	52	74	87	117	206	299	299
20	51	73	86	116	205	298	298
21	51	72	85	115	204	297	297
22	50	71	84	114	203	297	297
23	49	70	83	113	202	296	296
24	48	69	82	112	201	295	295
25	47	68	81	111	200	293	293
26	46	67	80	110	199	292	292
27	45	66	79	109	198	291	291
28	44	65	78	108	197	290	290
29	43	64	81	107	196	290	290
30	42	63	84	106	195	289	289






## 3.10. Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	56	70	77	100	222	317	3 164
2	54	68	75	98	221	352	2 364
3	52	67	76	102	214	367	1 791
4	51	67	78	104	210	367	1 387
5	50	67	79	104	208	358	1 100
6	49	68	80	105	206	344	892
7	49	69	80	106	204	328	738
8	47	68	79	107	202	311	620
9	46	67	79	108	200	294	528
10	45	66	80	109	199	292	454
11	44	66	79	109	198	291	394
12	44	65	78	108	197	290	344
13	43	64	77	107	197	290	303
14	42	63	77	107	196	289	289
15	41	63	76	106	195	288	288
16	40	62	75	105	194	287	287
17	40	61	74	104	193	287	287
18	39	60	73	103	193	286	286
19	38	60	73	103	192	285	285
20	38	60	73	103	192	285	285
21	38	59	72	102	192	285	285
22	38	59	72	102	191	284	284
23	37	58	72	101	191	284	284
24	36	58	71	101	190	283	283
25	36	57	70	100	190	283	283
26	35	56	72	100	189	282	282
27	34	56	75	99	188	281	281
28	34	55	77	98	187	281	281
29	33	54	80	98	187	280	280
30	32	54	83	97	186	279	279

## 3.11. Corona norvegese


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	47	70	192	311	3 135
2	26	40	47	70	193	349	2 340
3	25	40	48	74	186	362	1 767
4	24	40	51	77	183	361	1 366
5	24	41	53	78	182	352	1 082
6	24	43	55	81	181	338	877
7	25	45	56	82	180	322	725
8	24	45	56	84	179	305	609
9	24	45	57	86	178	288	518
10	24	45	58	87	178	271	445
11	23	45	58	87	177	270	387
12	22	44	57	87	176	269	338
13	22	43	56	86	175	269	298
14	21	42	55	85	175	268	268



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	20	42	55	85	174	267	267
16	19	41	54	84	173	266	266
17	19	40	53	83	172	266	266
18	18	40	53	83	172	265	265
19	18	39	53	82	172	265	265
20	18	39	55	82	172	265	265
21	18	39	58	82	172	265	265
22	18	39	61	82	172	265	265
23	18	39	63	82	172	265	265
24	18	39	66	82	171	265	265
25	17	39	68	82	171	264	264
26	17	39	71	82	171	264	264
27	17	38	73	81	171	264	264
28	17	38	76	81	170	264	264
29	16	38	79	82	170	263	263
30	16	38	82	84	170	263	263

## 3.12. Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	147	304	3 057
2	0	1	6	25	148	341	2 278
3	1	1	9	31	142	353	1 720
4	1	3	12	34	140	352	1 329
5	2	4	15	36	140	343	1 052
6	2	4	18	39	140	329	853
7	3	6	20	42	140	314	705
8	4	6	23	44	140	297	592
9	4	8	26	47	140	280	504
10	4	8	28	49	140	264	434
11	4	9	31	51	141	248	377
12	6	10	33	50	140	233	329
13	6	11	36	51	141	234	290
14	6	12	39	51	140	234	257
15	6	13	41	50	139	232	232
16	7	13	44	51	138	231	231
17	7	14	46	54	138	231	231
18	8	16	48	57	138	231	231
19	9	16	51	58	138	232	232
20	9	17	54	61	139	232	232
21	9	18	56	63	140	233	233
22	10	19	59	65	140	233	233
23	10	20	62	67	140	233	233
24	11	20	64	69	140	233	233
25	11	22	67	71	140	233	233
26	11	22	69	73	140	233	233
27	12	23	72	75	141	233	233



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	12	24	74	78	141	233	233
29	13	25	76	80	143	233	233
30	13	25	79	81	144	233	233

## 3.13. Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	56	63	86	209	316	3 187
2	42	56	63	86	209	354	2 380
3	41	56	65	91	203	368	1 798
4	40	57	67	94	199	367	1 389
5	40	58	70	95	198	357	1 100
6	41	59	71	97	197	343	891
7	41	61	72	98	196	327	736
8	40	60	72	99	195	310	618
9	39	60	73	101	194	292	526
10	39	60	73	102	193	286	452
11	38	60	73	102	192	285	393
12	37	59	72	102	191	284	343
13	37	58	71	101	190	283	302
14	36	57	70	100	190	283	283
15	35	57	70	100	189	282	282
16	34	56	69	99	188	281	281
17	34	55	68	98	187	281	281
18	33	55	68	98	187	280	280
19	33	54	67	97	186	280	280
20	33	54	67	97	186	279	279
21	32	54	67	97	186	279	279
22	32	53	66	96	186	279	279
23	32	53	66	96	185	278	278
24	31	52	66	95	185	278	278
25	30	52	69	95	184	277	277
26	30	51	72	94	184	277	277
27	29	51	75	94	183	276	276
28	29	50	77	93	182	275	275
29	28	49	79	92	182	275	275
30	27	49	83	92	181	274	274

## 3.14. Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	31	54	176	313	3 153
2	14	28	35	58	180	351	2 353
3	17	32	40	66	178	364	1 777
4	19	35	46	73	178	363	1 373
5	21	39	51	76	180	354	1 088
6	21	39	51	77	177	340	882
7	26	46	57	83	181	324	729
8	25	45	57	84	180	307	612



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	26	47	59	88	181	289	521
10	28	50	63	92	182	275	448
11	30	51	64	94	183	277	389
12	30	52	65	95	184	277	340
13	31	52	65	95	185	278	299
14	31	53	66	96	185	278	278
15	31	53	66	96	185	278	278
16	31	52	65	95	184	278	278
17	31	52	65	95	185	278	278
18	30	51	64	94	184	277	277
19	30	51	64	94	183	276	276
20	30	51	64	94	183	276	276
21	29	51	64	94	183	276	276
22	29	51	64	94	183	276	276
23	29	50	63	93	183	276	276
24	29	50	66	93	182	275	275
25	28	49	68	93	182	275	275
26	28	49	71	92	181	274	274
27	27	48	73	92	181	274	274
28	27	48	77	91	180	273	273
29	26	47	79	91	180	273	273
30	26	47	82	90	179	272	272

## 3.15. Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	23	29	53	175	314	3 172
2	10	24	31	54	176	353	2 368
3	10	25	34	60	172	366	1 787
4	11	27	38	64	170	365	1 380
5	12	29	41	66	170	355	1 092
6	13	32	44	70	170	341	885
7	15	35	46	72	170	324	731
8	15	35	47	74	170	307	613
9	16	37	49	78	170	289	522
10	16	38	51	80	170	272	449
11	17	38	51	81	170	264	389
12	17	38	51	81	171	264	340
13	17	38	52	81	171	264	300
14	17	39	52	82	171	264	265
15	17	39	52	82	171	264	264
16	17	38	51	81	171	264	264
17	17	38	52	81	171	264	264
18	17	38	51	81	171	264	264
19	17	38	53	81	171	264	264
20	17	39	55	82	171	264	264
21	17	39	58	82	171	264	264
22	17	38	61	82	171	264	264
23	17	38	63	81	171	264	264




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	16	38	66	81	170	263	263
25	16	37	68	81	170	263	263
26	16	37	71	80	169	263	263
27	15	37	73	80	169	262	262
28	15	36	76	80	169	262	262
29	15	36	79	82	168	262	262
30	14	36	81	84	168	261	261

3.16. *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	66	89	211	318	3 216
2	48	62	68	92	214	358	2 403
3	50	65	74	100	211	372	1 819
4	51	67	78	104	210	371	1 407
5	52	70	82	107	210	362	1 116
6	54	73	85	110	211	348	905
7	56	75	86	112	210	332	748
8	55	75	87	114	210	315	628
9	55	76	88	117	210	303	535
10	55	77	90	119	209	303	460
11	55	77	90	120	209	302	400
12	55	76	89	119	208	301	349
13	54	75	88	118	207	301	308
14	53	74	87	117	207	300	300
15	52	73	86	116	206	299	299
16	51	72	86	116	205	298	298
17	50	72	85	115	204	297	297
18	49	71	84	114	203	296	296
19	49	70	83	113	203	296	296
20	48	69	83	113	202	295	295
21	47	69	82	112	201	294	294
22	47	68	81	111	200	293	293
23	46	67	80	110	199	293	293
24	45	66	79	109	198	292	292
25	44	65	78	108	198	291	291
26	43	64	77	107	197	290	290
27	42	63	76	106	196	289	289
28	41	62	78	106	195	288	288
29	40	62	81	105	194	287	287
30	39	61	84	104	193	286	286

3.17. *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	76	90	97	120	242	338	3 331
2	80	94	101	124	246	370	2 493
3	80	95	104	129	241	385	1 888
4	79	95	106	132	238	384	1 460



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	81	99	111	136	239	375	1 157
6	83	102	114	140	240	360	937
7	85	105	116	142	240	343	774
8	86	107	118	145	241	334	651
9	87	108	120	149	242	335	554
10	88	109	122	151	242	335	476
11	87	109	122	152	241	334	413
12	86	108	121	151	240	333	361
13	85	106	120	150	239	332	332
14	84	105	118	148	237	331	331
15	82	104	117	147	236	329	329
16	81	102	115	145	234	328	328
17	79	101	114	144	233	326	326
18	78	99	112	142	232	325	325
19	77	98	111	141	230	323	323
20	75	97	110	140	229	322	322
21	74	95	108	138	228	321	321
22	72	94	107	137	226	319	319
23	71	92	105	135	225	318	318
24	69	91	104	134	223	316	316
25	68	89	102	132	221	315	315
26	66	87	101	131	220	313	313
27	65	86	99	129	218	311	311
28	63	84	98	127	217	310	310
29	62	83	96	126	215	308	308
30	60	81	95	125	214	307	307

## 3.18. Dollaro di Hong Kong


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	16	22	46	168	312	3 144
2	5	19	26	49	171	350	2 349
3	7	22	31	56	168	364	1 776
4	9	25	36	62	168	363	1 372
5	11	28	40	65	169	353	1 087
6	13	32	44	69	170	340	880
7	15	35	46	72	170	323	727
8	15	36	47	74	170	306	611
9	16	37	49	78	170	289	519
10	16	38	51	80	170	271	447
11	16	38	51	81	170	263	388
12	16	38	51	81	170	263	339
13	16	37	50	80	169	263	298
14	15	36	49	79	169	262	264
15	14	36	49	79	168	261	261
16	13	35	48	78	167	260	260
17	13	34	48	77	167	260	260
18	12	34	50	77	166	259	259
19	12	34	52	77	166	259	259



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	12	34	55	77	166	259	259
21	13	34	58	77	166	259	259
22	13	34	61	77	166	259	259
23	13	34	63	77	166	259	259
24	12	34	66	77	166	259	259
25	12	34	68	77	166	259	259
26	12	34	71	77	166	259	259
27	12	33	73	78	166	259	259
28	12	33	76	80	166	259	259
29	14	33	79	82	165	259	259
30	14	33	81	84	165	258	258

3.19. *Rupia indiana*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	87	101	108	131	254	349	3 401
2	87	102	108	132	254	376	2 540
3	87	102	111	136	248	390	1 918
4	86	103	113	140	245	389	1 481
5	87	104	116	141	245	379	1 173
6	88	106	118	144	244	364	950
7	89	108	119	145	243	347	784
8	88	109	120	148	243	336	658
9	88	109	121	150	242	335	559
10	87	108	121	150	241	334	481
11	85	106	120	149	239	332	417
12	83	105	118	148	237	330	365
13	81	103	116	146	235	328	328
14	79	101	114	144	233	326	326
15	77	99	112	142	231	324	324
16	75	97	110	140	229	322	322
17	74	95	108	138	227	321	321
18	72	94	107	137	226	319	319
19	71	92	105	135	224	318	318
20	70	91	104	134	224	317	317
21	69	90	103	133	223	316	316
22	68	89	102	132	221	315	315
23	67	88	101	131	220	313	313
24	65	87	100	130	219	312	312
25	64	86	99	129	218	311	311
26	63	85	98	128	217	310	310
27	62	83	97	127	216	309	309
28	61	82	95	125	215	308	308
29	60	81	94	124	214	307	307
30	59	80	93	123	213	306	306



3.20. *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	345	359	366	389	512	607	3 470
2	72	86	93	116	238	381	2 581
3	74	90	98	124	236	394	1 943
4	77	93	104	131	236	392	1 498
5	79	97	109	134	237	381	1 184
6	81	100	112	138	238	366	958
7	84	103	114	140	238	349	791
8	84	105	116	144	239	332	664
9	85	106	118	147	239	333	564
10	85	106	120	149	239	332	485
11	85	107	120	149	239	332	421
12	85	107	120	150	239	332	368
13	86	107	120	150	239	333	333
14	86	108	121	151	240	333	333
15	87	108	122	152	241	334	334
16	88	109	123	153	242	335	335
17	89	110	124	154	243	336	336
18	90	112	125	155	244	337	337
19	91	112	126	156	245	338	338
20	92	113	126	156	246	339	339
21	92	113	127	156	246	339	339
22	92	113	126	156	246	339	339
23	91	113	126	156	245	338	338
24	91	112	125	155	244	337	337
25	90	111	124	154	243	337	337
26	89	110	123	153	242	335	335
27	87	109	122	152	241	334	334
28	86	107	121	151	240	333	333
29	85	106	119	149	238	332	332
30	83	105	118	148	237	330	330

3.21. *Nuovo dollaro di Taiwan*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	11	34	156	309	3 111
2	0	4	11	34	156	346	2 319
3	1	4	13	39	150	359	1 751
4	1	4	15	42	147	358	1 352
5	2	6	18	43	146	348	1 070
6	2	8	19	45	146	334	867
7	3	10	21	47	145	318	716
8	4	10	23	49	144	301	601
9	4	10	26	51	143	284	512
10	4	10	29	52	143	267	440
11	4	10	31	53	143	251	382
12	6	10	34	53	143	236	334
13	6	11	36	53	143	236	294
14	6	12	39	53	143	236	261





Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	6	13	42	54	143	236	236
16	7	13	44	54	143	236	236
17	8	15	47	55	143	236	236
18	8	16	50	57	144	237	237
19	9	16	52	60	144	237	237
20	9	17	55	61	145	238	238
21	9	19	58	64	146	239	239
22	10	19	59	66	147	240	240
23	10	20	62	68	147	241	241
24	11	21	65	71	148	241	241
25	11	22	68	73	148	241	241
26	11	22	71	75	149	242	242
27	12	24	73	77	149	242	242
28	12	25	76	80	149	243	243
29	13	25	78	81	150	243	243
30	14	27	81	83	150	243	243

## 3.22. Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	69	93	215	316	3 191
2	49	64	70	94	216	355	2 382
3	49	64	73	98	210	368	1 801
4	48	64	75	101	207	368	1 392
5	48	65	77	102	206	358	1 103
6	49	67	79	105	205	345	894
7	49	69	80	106	204	328	739
8	48	69	80	108	203	311	621
9	48	69	81	110	202	296	528
10	47	68	81	111	201	294	454
11	46	67	80	110	199	293	394
12	44	65	79	108	198	291	345
13	42	64	77	107	196	289	304
14	41	62	75	105	195	288	288
15	39	61	74	104	193	286	286
16	38	59	72	102	191	284	284
17	36	58	71	101	190	283	283
18	35	57	70	100	189	282	282
19	34	56	69	99	188	281	281
20	34	55	68	98	187	281	281
21	33	54	68	98	187	280	280
22	32	54	67	97	186	279	279
23	32	53	66	96	186	279	279
24	31	52	67	96	185	278	278
25	30	52	70	95	184	277	277
26	30	51	72	94	183	277	277
27	29	50	75	93	183	276	276



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	28	50	77	93	182	275	275
29	28	49	81	92	181	275	275
30	27	48	83	91	181	274	274

## 3.23. Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	109	124	130	154	276	371	3 443
2	110	125	131	155	277	380	2 569
3	111	126	135	161	273	394	1 940
4	112	128	139	165	271	393	1 499
5	113	130	142	167	271	383	1 187
6	114	133	145	170	271	369	962
7	115	135	146	172	270	363	795
8	114	135	146	173	269	362	668
9	114	135	147	176	268	361	568
10	113	134	147	177	267	360	489
11	112	133	146	176	265	359	424
12	110	131	144	174	263	357	371
13	108	129	142	172	261	354	354
14	105	127	140	170	259	352	352
15	103	124	137	167	257	350	350
16	100	122	135	165	254	347	347
17	98	119	132	162	252	345	345
18	96	117	130	160	249	343	343
19	94	115	128	158	247	341	341
20	92	113	126	156	246	339	339
21	90	112	125	155	244	337	337
22	88	110	123	153	242	335	335
23	87	108	121	151	240	333	333
24	85	106	119	149	239	332	332
25	83	104	117	147	237	330	330
26	81	103	116	146	235	328	328
27	80	101	114	144	233	326	326
28	78	99	112	142	232	325	325
29	76	98	111	141	230	323	323
30	75	96	109	139	229	322	322

## 3.24. Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	169	183	190	213	335	431	3 433
2	178	192	199	222	345	440	2 584
3	181	197	205	231	343	438	1 963
4	182	198	209	236	341	435	1 521
5	183	200	212	237	341	434	1 207
6	183	201	213	239	339	432	978
7	183	202	213	239	338	431	808
8	181	201	213	240	336	429	678



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	180	201	213	242	334	428	577
10	179	200	213	243	333	426	496
11	177	198	212	241	331	424	431
12	175	196	209	239	328	421	421
13	172	193	206	236	325	418	418
14	168	190	203	233	322	415	415
15	165	187	200	230	319	412	412
16	162	183	196	226	316	409	409
17	159	180	193	223	312	406	406
18	156	177	190	220	309	402	402
19	152	174	187	217	306	399	399
20	149	171	184	214	303	396	396
21	146	168	181	211	300	393	393
22	143	164	178	208	297	390	390
23	140	161	174	204	294	387	387
24	137	158	171	201	290	384	384
25	134	155	168	198	287	381	381
26	131	152	165	195	284	377	377
27	128	149	162	192	281	375	375
28	125	146	159	189	278	372	372
29	122	143	156	186	276	369	369
30	119	141	154	184	273	366	366

## 3.25. Yuan renminbi

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	22	36	43	66	188	323	3 266
2	23	37	44	67	189	362	2 437
3	22	38	46	72	184	375	1 840
4	22	38	49	76	181	374	1 420
5	23	40	52	77	181	364	1 124
6	23	42	54	80	180	350	910
7	24	44	55	81	179	333	751
8	23	43	55	82	178	315	630
9	23	44	56	85	177	297	536
10	22	44	57	86	176	279	460
11	22	43	56	86	176	269	399
12	21	43	56	86	175	268	349
13	21	42	55	85	174	267	307
14	20	41	55	85	174	267	272
15	20	41	54	84	174	267	267
16	20	41	54	84	173	267	267
17	20	41	54	84	173	266	266
18	20	41	54	84	173	266	266
19	20	41	54	84	173	267	267
20	20	41	57	84	174	267	267
21	20	41	59	84	174	267	267
22	20	41	62	84	174	267	267
23	20	41	65	84	173	267	267




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	20	41	67	84	173	266	266
25	19	41	70	84	173	266	266
26	19	41	72	84	173	266	266
27	19	40	75	83	173	266	266
28	19	40	78	83	172	266	266
29	18	40	81	83	172	265	265
30	18	39	83	86	172	265	265

## 3.26. Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	18	32	39	62	184	323	3 265
2	20	34	41	64	186	362	2 436
3	21	36	45	71	182	375	1 838
4	22	39	49	76	181	374	1 419
5	24	42	54	79	182	364	1 123
6	26	45	56	82	182	349	909
7	28	48	59	85	183	333	751
8	28	49	60	87	183	315	630
9	29	50	62	91	183	297	536
10	30	51	64	93	184	279	461
11	30	52	65	95	184	277	400
12	30	52	65	95	184	277	350
13	30	52	65	95	184	277	308
14	30	52	65	95	184	277	277
15	30	51	65	95	184	277	277
16	30	51	64	94	183	276	276
17	30	51	64	94	183	276	276
18	30	51	64	94	183	276	276
19	30	51	64	94	183	276	276
20	30	51	64	94	184	277	277
21	30	51	65	95	184	277	277
22	30	51	65	95	184	277	277
23	30	51	65	94	184	277	277
24	30	51	67	94	183	277	277
25	29	51	70	94	183	276	276
26	29	50	72	93	183	276	276
27	28	50	76	93	182	275	275
28	28	49	78	92	182	275	275
29	27	49	81	92	181	274	274
30	27	48	84	91	181	274	274

## 3.27. Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	119	133	140	163	285	381	3 523
2	118	132	139	162	284	387	2 623
3	116	131	140	166	277	400	1 976
4	115	132	142	169	274	398	1 522



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	115	133	145	170	273	387	1 202
6	115	134	146	171	272	371	972
7	116	136	147	173	271	364	801
8	115	135	147	174	270	363	672
9	114	135	147	176	269	362	570
10	114	135	148	178	268	361	490
11	114	135	148	178	267	360	424
12	112	134	147	177	266	359	371
13	111	133	146	176	265	358	358
14	110	131	144	174	264	357	357
15	108	129	142	172	261	355	355
16	106	127	140	170	259	352	352
17	103	124	137	167	256	350	350
18	101	122	135	165	254	347	347
19	98	120	133	163	252	345	345
20	96	118	131	161	250	343	343
21	94	115	128	158	248	341	341
22	92	113	126	156	245	339	339
23	89	111	124	154	243	336	336
24	87	109	122	152	241	334	334
25	85	107	120	150	239	332	332
26	83	104	118	147	237	330	330
27	81	102	115	145	235	328	328
28	79	100	113	143	233	326	326
29	77	98	111	141	231	324	324
30	75	96	110	140	229	322	322

## 3.28. Dollaro di Singapore


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	10	33	155	312	3 150
2	0	5	12	35	157	351	2 352
3	1	7	16	42	153	364	1 777
4	1	9	20	47	152	363	1 374
5	2	12	25	49	153	354	1 088
6	2	16	27	53	153	340	882
7	3	19	30	56	154	324	729
8	4	19	31	58	154	307	612
9	4	20	33	61	154	289	521
10	4	21	34	63	154	272	448
11	4	21	34	64	154	256	389
12	6	21	35	64	153	246	340
13	6	21	38	64	153	246	300
14	6	21	39	64	153	246	265
15	7	20	42	63	153	246	246
16	7	20	45	63	152	245	245
17	8	20	48	63	152	246	246
18	8	20	50	63	152	246	246
19	9	20	53	63	153	246	246



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	9	21	55	64	153	246	246
21	10	21	58	65	154	247	247
22	10	22	61	67	154	247	247
23	10	22	63	69	155	248	248
24	11	22	66	71	155	248	248
25	11	23	68	73	155	248	248
26	12	23	71	75	155	248	248
27	12	24	73	78	155	249	249
28	12	25	77	80	156	249	249
29	14	25	79	82	156	249	249
30	14	27	81	84	156	249	249

## 3.29. Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	74	196	314	3 171
2	30	44	51	74	197	353	2 366
3	29	44	53	78	190	366	1 786
4	28	44	55	81	187	364	1 379
5	28	45	57	82	186	354	1 091
6	31	49	61	87	187	340	883
7	28	48	59	85	183	324	729
8	33	53	64	92	187	306	612
9	32	53	65	94	186	289	520
10	26	48	61	90	180	273	447
11	22	43	56	86	175	268	388
12	18	39	53	82	172	265	339
13	15	37	50	80	169	262	299
14	13	35	48	78	167	260	264
15	12	33	46	76	166	259	259
16	10	32	45	75	164	257	257
17	9	31	48	74	163	256	256
18	9	30	50	73	162	256	256
19	9	30	52	73	162	255	255
20	9	30	55	73	162	255	255
21	9	30	58	73	162	255	255
22	10	30	60	73	162	255	255
23	10	30	63	73	162	255	255
24	11	30	66	73	162	255	255
25	11	30	68	73	162	255	255
26	11	30	71	75	162	255	255
27	12	29	73	77	162	255	255
28	12	29	76	80	162	255	255
29	14	29	79	81	162	255	255
30	14	29	81	84	162	255	255



## 3.30. Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	182	196	203	226	348	444	3 764
2	179	194	200	224	346	441	2 792
3	175	190	199	225	336	432	2 105
4	171	187	198	225	330	424	1 619
5	167	185	197	222	325	419	1 276
6	165	183	195	221	321	414	1 029
7	162	182	193	219	317	410	847
8	158	178	190	217	313	406	709
9	155	175	188	216	309	402	602
10	151	172	185	215	305	398	517
11	147	169	182	211	301	394	447
12	143	165	178	208	297	390	390
13	140	161	174	204	293	386	386
14	136	157	170	200	290	383	383
15	132	154	167	197	286	379	379
16	129	151	164	194	283	376	376
17	126	147	161	191	280	373	373
18	123	145	158	188	277	370	370
19	120	142	155	185	274	367	367
20	118	139	152	182	272	365	365
21	115	137	150	180	269	362	362
22	113	134	147	177	266	360	360
23	110	132	145	175	264	357	357
24	108	129	142	172	261	355	355
25	105	127	140	170	259	352	352
26	103	124	137	167	257	350	350
27	101	122	135	165	254	348	348
28	98	120	133	163	252	345	345
29	96	118	131	161	250	343	343
30	94	116	129	159	248	341	341

## 3.31. Dollaro USA


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	26	54	173	314	3 169
2	0	15	26	54	173	353	2 366
3	1	17	29	58	170	366	1 786
4	1	20	32	63	169	364	1 380
5	2	23	37	69	170	355	1 092
6	4	26	40	70	171	341	885
7	6	31	42	72	171	324	731
8	9	34	46	74	171	307	613
9	10	37	50	76	172	290	522
10	11	38	51	76	172	272	449
11	12	40	52	78	172	265	389
12	13	41	54	79	172	265	340
13	13	42	54	80	172	265	300
14	14	43	55	80	172	265	265



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	14	43	55	80	172	265	265
16	14	43	55	80	172	265	265
17	14	43	55	80	172	265	265
18	14	43	55	80	172	265	265
19	14	43	55	80	172	265	265
20	14	43	55	80	172	266	266
21	14	43	58	80	173	266	266
22	14	43	61	80	173	266	266
23	14	43	63	80	173	266	266
24	14	43	66	80	173	266	266
25	14	43	68	80	173	266	266
26	14	43	71	80	173	266	266
27	14	43	73	80	173	266	266
28	14	43	76	80	173	266	266
29	14	43	79	82	173	266	266
30	14	43	81	84	173	266	266

## 3.32. Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	12	133	307	3 090
2	0	1	6	15	132	344	2 301
3	1	1	9	18	125	356	1 735
4	1	3	12	21	121	354	1 339
5	2	4	15	24	121	345	1 060
6	2	4	18	27	120	331	858
7	3	6	20	30	120	315	708
8	4	6	23	32	120	298	595
9	4	8	26	35	120	281	506
10	4	8	28	37	121	264	435
11	4	9	31	40	121	248	377
12	6	10	33	42	121	232	330
13	6	11	36	44	121	218	291
14	6	12	39	47	122	215	257
15	6	13	41	49	122	215	229
16	7	13	44	51	122	215	215
17	7	14	46	54	123	216	216
18	8	16	49	57	125	216	216
19	9	16	51	58	128	217	217
20	9	17	54	61	130	217	217
21	9	18	56	63	132	218	218
22	10	19	59	65	133	219	219
23	10	20	62	67	135	219	219
24	11	20	64	69	136	219	219
25	11	22	67	71	138	220	220
26	11	22	69	73	140	220	220
27	12	23	72	76	141	220	220
28	12	24	74	78	142	220	220
29	13	25	76	80	143	220	220
30	13	25	79	81	144	220	220






## ALLEGATO III

**Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio**

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	7
Euro	Belgio	7
Euro	Cipro	7
Euro	Estonia	7
Euro	Finlandia	7
Euro	Francia	7
Euro	Germania	7
Euro	Grecia	7
Euro	Irlanda	7
Euro	Italia	7
Euro	Lettonia	7
Euro	Lituania	7
Euro	Lussemburgo	7
Euro	Malta	7
Euro	Paesi Bassi	7
Euro	Portogallo	7
Euro	Slovacchia	7
Euro	Slovenia	7
Euro	Spagna	7
Corona ceca	Repubblica ceca	3
Corona danese	Danimarca	34
Fiorino ungherese	Ungheria	2
Corona svedese	Svezia	3
Kuna	Croazia	5
Lev	Bulgaria	- 3
Lira sterlina	Regno Unito	20
Leu romeno	Romania	- 3
Zloty	Polonia	12
Corona islandese	Islanda	7
Corona norvegese	Norvegia	18
Franco svizzero	Liechtenstein	- 1
Franco svizzero	Svizzera	- 1
Dollaro australiano	Australia	10
Dollaro canadese	Canada	8
Dollaro USA	Stati Uniti	34
Yen	Giappone	1



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2016 DELLA COMMISSIONE****del 29 agosto 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 <sup>(1)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat e ai metodi comunemente utilizzati, compresi quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
- (2) In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità.
- (3) L'Austria, la Lituania, la Polonia e la Romania hanno proposto metodi per la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte della Commissione, mentre i Paesi Bassi hanno proposto un metodo per la definizione di un importo forfettario.
- (4) In seguito alla proposta di Repubblica ceca, Malta, Italia e Slovacchia di metodi riguardanti tipi di operazioni non ancora contemplati dal regolamento delegato (UE) n. 2015/2195, dovrebbero essere definite ulteriori tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese sostenute da questi Stati membri per tali tipi di operazioni.
- (5) Le tabelle standard di costi unitari per la Svezia attualmente definite nel regolamento delegato (UE) 2015/2195, ad eccezione di quelle relative all'indennità riconosciuta al partecipante, sono state modificate sulla base di un metodo proposto dalla Svezia.

<sup>1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- (6) Tenendo conto dell'obiettivo di offrire agli Stati membri maggiori possibilità di chiedere un rimborso da parte della Commissione sulla base di tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, la Commissione ha definito i costi unitari e gli importi per ciascuno Stato membro sulla base dei dati pubblicati da Eurostat per operazioni nel settore dell'istruzione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2195,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, III, V, VI, VII e IX del regolamento delegato (UE) 2015/2195 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 sotto forma di allegati da X a XIV.


*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I


## Condizioni relative al rimborso alla Svezia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni (*)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Valori		
				Categoria salariale (codice SSKY (**))	Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK (*))	Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
1. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Offerta di competenze" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och samsättning 2014-2020) (CCI-2014SE05M9OP001)	Ore lavorate	Tutte le categorie di costi escluse le retribuzioni dei partecipanti.	Numero di ore lavorate (*)	1 (912 - 913 - 919 - 921)	321	328
				2 (414 - 415 - 421 - 422 - 512 - 513 - 514 - 515 - 522 - 611 - 612 - 613 - 614 - 826)	360	356
				3 (331 - 348 - 411 - 412 - 413 - 419 - 711 - 712 - 713 - 714 - 721 - 722 - 723 - 724 - 731 - 732 - 734 - 741 - 742 - 743 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 827 - 828 - 829 - 831 - 832 - 833 - 834 - 914 - 915 - 931 - 932 - 933)	416	395
				4 (223 - 232 - 233 - 234 - 235 - 243 - 249 - 313 - 322 - 323 - 324 - 332 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 511 - 011)	473	438
				5 (213 - 221 - 231 - 241 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 311 - 312 - 315 - 321 - 341)	587	512
				6 (211 - 212 - 214 - 222 - 242 - 314)	776	724
				7 A (121)	1 035	1 035



Tipo di operazioni (¹)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Valori		
				7 B (111-123)	1 121	875
				7 C (131-122)	735	601
2. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Offerta di competenze" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI-2014SE05M9OP001)	Ore di partecipazione all'operazione	Retribuzione del partecipante	Numero di ore di partecipazione (²)	Regione: Stoccolma (SE 1) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	234
				229		
3. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 "Maggiore transizione verso l'occupazione" e dell'asse prioritario 3 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI-2014SE05M9OP001)	Ore lavorate	Tutte le categorie di costi escluse le indennità per i partecipanti.	Numero di ore lavorate (²)	Categoria di attività	Regione: Stoccolma (SE 1) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
				Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK	535	435
				Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è inferiore o uguale a 20 milioni di SEK / assistente del capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK	478	405
				Collaboratore del progetto	331	300
				Economista del progetto	427	363
				Amministratore	297	270



Tipo di operazioni (1)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Valori	
4. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 "Maggiore transizione verso l'occupazione" e dell'asse prioritario 3 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)	Ore di partecipazione all'operazione	Indennità riconosciuta al partecipante	Numero di ore di partecipazione (2)	Assistenza finanziaria (costo unitario per ora)	
				Età	
				18-24 anni	(in SEK)
				25-29 anni	32
				30-64 anni	40
					46
				Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora)	
				Età	(in SEK)
				15-19 anni	17
				20-24 anni	33
				25-29 anni	51
				30-44 anni	55
				45-69 anni	68
				Contributi previdenziali e assicurazione malattie (costo unitario per ora)	
				Età	(in SEK)
				19-29 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie per tale fascia di età)	51
				30-64 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie per tale fascia di età)	58
				Assicurazione malattie, prestazioni riabilitative e prestazioni per incidente sul lavoro o malattia professionale (costo unitario per ora)	
				Età	(in SEK)
				fino a 19 anni	48
				20-64 anni	68

(1) I valori numerici delle tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle parti delle operazioni relative alle categorie di costi esposte nel presente allegato.

(2) Il numero totale delle ore dichiarate in un anno non deve essere superiore al numero standard di ore lavorate all'anno in Svezia, pari a 1 862 ore.


(3) Codice delle attività lavorative in uso in Svezia.

(4) Valuta svedese.



**2. Adeguamento degli importi**

I costi unitari indicati nella tabella si applicano alle ore lavorate o di partecipazione nel 2015. Ad eccezione dei costi unitari relativi alle indennità riconosciute ai partecipanti (indicati al punto 4 della tabella), che non sono soggetti ad adeguamento, i valori indicati aumenteranno in modo automatico del 2 % al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023.»




## «ALLEGATO III

## Condizioni relative al rimborso alla Repubblica ceca delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (¹)	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
1. Apertura di una nuova struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Nuovo posto creato in una nuova struttura di assistenza all'infanzia	— Acquisto di attrezzature per una struttura di assistenza all'infanzia — Gestione della fase del progetto relativa alla creazione della struttura	Numero di nuovi posti creati in una nuova struttura di assistenza all'infanzia (²)	20 053 IVA inclusa, o 16 992 IVA esclusa
2. Trasformazione di una struttura esistente in un "gruppo di bambini" nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Posto trasformato in un "gruppo di bambini" (³)	— Acquisto di attrezzature per una struttura trasformata — Acquisto di materiale didattico — Gestione della fase del progetto relativa alla trasformazione della struttura	Numero di posti trasformati in un "gruppo di bambini" (⁴)	9 518 IVA inclusa, o 8 279 IVA esclusa
3. Esercizio di una struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	— Remunerazione del personale educativo e non educativo — Esercizio della struttura di assistenza all'infanzia — Gestione dell'operazione	Tasso di occupazione (⁵)	628 (⁶)
4. Miglioramento del livello delle competenze degli assistenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ottenimento della qualifica di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia	— Formazione ed esame per la qualifica professionale	Numero di persone che ottengono un certificato di qualifica professionale di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia	14 178
5. Locazione di immobili per strutture di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	— Affitto di immobili per una struttura di assistenza all'infanzia	Tasso di occupazione (⁷)	56 (⁸)






Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (1)	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
6. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna generale sulle tecnologie dell'informazione	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	324
7. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su competenze trasversali e manageriali	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	593
8. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un periodo (45 minuti) di partecipazione di un dipendente a corsi di lingue esterne	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di periodi completati per dipendente	173
9. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione su strumenti informatici specializzati	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	609
10. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su contabilità, economia e diritto	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	436




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (1)	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
11. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna tecnica o professionale di altro tipo	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	252
12. Ulteriore formazione professionale interna (7) dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione impartito da un formatore interno in uno dei seguenti settori: — tecnologie dell'informazione generali; — competenze trasversali e manageriali; — lingue; — strumenti informatici specializzati; — contabilità, economia e diritto; — tecnico o professionale di altro tipo.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti del personale; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	144
13. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 equivalenti tempo pieno (ETP) di lavoro al mese di uno psicologo scolastico e/o pedagogo scolastico specializzato	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	5 607
14. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un assistente scolastico e/o di un sociopedagogista	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	Assistente scolastico: 3 502 Sociopedagogista: 4 695



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (1)	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
15. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di una bambinaia	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	3 227
16. Erogazione di attività extracurricolari per bambini/alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 lezioni di attività extracurricolari di durata minima di 90 minuti per lezione impartito a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di moduli completati di 16 lezioni di durata minima di 90 minuti per lezione impartiti a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico	17 277
17. Sostegno fornito mediante tutoraggio ad alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 ore di tutoraggio a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di moduli completati di 16 ore impartiti a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico	8 523
18. Sviluppo professionale di pedagoghi mediante corsi di formazione strutturati nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ore di formazione professionale impartite a pedagoghi	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti di formazione	Numero di ore di formazione completate per pedagogo	1) 422 per la formazione nell'ambito delle regolari ore in aula 2) 170 per la formazione al di fuori delle regolari ore in aula
19. Fornitura di informazioni ai genitori mediante riunioni nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Riunione tematica della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di riunioni tematiche della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	3 676
20. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Modulo di 30 ore di mentoring/coaching esterno per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di moduli completati di 30 ore di mentoring/coaching per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi	29 698



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi (1)	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
21. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 15 ore di osservazione in situazione di lavoro (job-shadowing) strutturata da parte di un pedagogo	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 15 ore per pedagogo che effettua una visita strutturata presso un altro pedagogo in un'altra scuola	4 246
22. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 10 ore di formazione mediante collaborazione reciproca in un gruppo di almeno 3 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 10 ore per gruppo di almeno 3 pedagoghi	8 068
23. Sviluppo professionale del personale docente della struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Lezione in tandem (6) di 2,75 ore.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di lezioni in tandem completate	778
24. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 19 ore di collaborazione reciproca e apprendimento con la partecipazione di un esperto e 2 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli completati di 19 ore per gruppo formato da un esperto e altri 2 pedagoghi	5 377
25. Servizi di orientamento professionale nelle scuole e collaborazione tra scuole e datori di lavoro nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un consulente per l'orientamento professionale e/o di un coordinatore per la cooperazione tra scuole e datori di lavoro.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	4 942
26. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 8,5 ore comprendente l'osservazione strutturata in situazione di lavoro (job-shadowing) da parte di un pedagogo e di un mentore	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 8,5 ore per visita strutturata presso un istituto, un'impresa o una struttura.	2 395



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi <sup>(1)</sup>	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in moneta nazionale CZK)
27. Sviluppo della competenza professionale di pedagoghi nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 3,75 ore di formazione comprendenti un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 3,75 ore comprendenti un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	1 050

- (1) In tutti i casi sottoelencati, le categorie di costi indicate comprendono tutti i costi connessi all'operazione, ad eccezione dei tipi di operazioni 1 e 2, che possono includere anche altre categorie di costi.
- (2) Ossia i nuovi posti contabilizzati nella capacità della nuova struttura di assistenza all'infanzia, così come registrata dalla normativa nazionale, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature distinto.
- (3) Il "gruppo di bambini" si intende registrato come tale a norma della legislazione nazionale sull'erogazione dei servizi per l'infanzia in un "gruppo di bambini".
- (4) Ossia i posti in una struttura esistente ri-registrata come "gruppo di bambini" in conformità alla legislazione nazionale compresi nella capacità ufficiale di tale gruppo, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature distinto.
- (5) Il giustificativo relativo è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per il tasso di occupazione.
- (6) L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.
- (7) Vale a dire tenuta da un formatore interno.
- (8) Per lezione in tandem si intende la collaborazione tra due pedagoghi per rafforzare reciprocamente lo sviluppo professionale programmando, attuando e riflettendo insieme sui metodi di insegnamento in classe.

## 2. Adeguamento degli importi

I costi unitari da 6 a 11 possono essere adeguati modificando il salario minimo iniziale nel metodo di calcolo, che tiene presenti il salario minimo, il costo per la somministrazione della formazione e i costi indiretti.

Il costo unitario 12 può essere adeguato modificando i costi diretti iniziali del personale, compresi i contributi sanitari e previdenziali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, compresi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo, che tiene presenti i costi diretti del personale, compresi i contributi sanitari e previdenziali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, compresi i contributi sanitari e previdenziali.

I costi unitari da 13 a 17 e da 19 a 27 possono essere adeguati modificando i costi diretti iniziali del personale, compresi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo, che tiene presenti i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

Il costo unitario 18 può essere adeguato modificando le retribuzioni dei partecipanti, compresi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo, che tiene presente il costo dell'erogazione della formazione più le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

Gli adeguamenti sono basati sui dati aggiornati nel modo seguente:

per il salario minimo, valgono le modifiche del salario minimo stabilite dal decreto governativo n. 567/2006 Coll.,

per i contributi previdenziali, valgono le modifiche dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 589/1992 Coll. sulla sicurezza sociale, e

per i contributi sanitari, valgono le modifiche dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 592/1992 Coll. sui premi per l'assicurazione sanitaria.

Per i salari medi usati per determinare le retribuzioni/i costi del personale, valgono le modifiche dei dati annuali più recenti pubblicati per le categorie pertinenti, ricavate dal sistema informativo sulle retribuzioni medie ([www.ISPV.cz](http://www.ISPV.cz)).»




## «ALLEGATO V

## Condizioni relative al rimborso a Malta delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
1. Aiuti all'occupazione (regime A2E) nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo FSE II "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Aiuti all'occupazione versati per settimana ai lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità (*)	Tutti i costi relativi al sussidio per l'occupazione.	Numero di settimane di impiego per dipendente	1. Lavoratore svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 52 settimane. 2. Lavoratore molto svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 104 settimane. 3. Lavoratore con disabilità: 125/settimana, fino ad un massimo di 156 settimane.
2. Aiuti alla formazione (regime Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo FSE II "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione esterna accreditata o non accreditata	Costi diretti di formazione esterna	Numero di ore completate per partecipante	25
3. Aiuti alla formazione (regime Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo FSE II "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Erogazione di un'ora di formazione interna accreditata o non accreditata	Costi salariali per formatore interno.	Numero di ore di formazione completate erogate per formatore.	4,90
4. Aiuti alla formazione (regime Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo FSE II "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione interna o esterna accreditata o non accreditata	Costi salariali per partecipante.	Numero di ore completate per partecipante.	4,90

(\*) Come definiti nel regolamento (CE) n. 651/2014.



**2. Adeguamento degli importi**

Il costo unitario 1 può essere adeguato modificando il salario minimo iniziale e/o il bonus governativo e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo, che tiene presenti l'importo settimanale più basso del salario minimo nazionale per un particolare anno, il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali, dividendo poi per due.


Il costo unitario 2 può essere adeguato applicando il tasso di inflazione annuo alle rispettive tariffe. A partire dal 2017, per un dato anno N, ciò può essere fatto applicando il tasso di inflazione per l'anno N-1 pubblicato dall'Istituto statistico nazionale maltese nel seguente sito web: [https://nso.gov.mt/en/nso/Selected\\_Indicators/Retail\\_Price\\_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx](https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx).

I costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati modificando il salario minimo nazionale iniziale per le persone di 18 anni o più e/o il bonus governativo e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo, che tiene presenti la tariffa oraria del salario minimo nazionale per le persone di 18 anni o più per un particolare anno, il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali.

Gli adeguamenti sono basati su dati aggiornati nel modo seguente:

il salario minimo nazionale è specificato nella legislazione secondaria nazionale 452.71 (Regolamento sul salario minimo nazionale).

Il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali sono disciplinati dal capitolo 452 della legislazione maltese, legge sull'occupazione e le relazioni industriali.»



«ALLEGATO VI  
Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari


1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
1. Misura 1.B del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05-SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16-M2OP006 — POR Campania 2014IT05-SFOP020 — POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05-SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05-SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010	Tariffa oraria per sostegno orientativo di 1 livello	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di ore di sostegno orientativo di 1 livello.	34,00







Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
— POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015				
2. Misura 1.C del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (?) nell'ambito dei: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05-SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16-M2OP006 — POR Campania 2014IT05-SFOP020 — POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05-SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05-SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018	Tariffa oraria per sostegno orientativo specialistico o di II livello.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di ore di sostegno orientativo specialistico o di II livello.	35,50




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)		
				FASCIA	TARIFA ORARIA PER CORSO	TARIFA ORARIA PER STUDENTE
— POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015				C	73,13	0,80
3. Misura 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05-SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16-M2OP006 — POR Campania 2014IT05-SFOP020 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05-SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015	A. tariffa oraria per le seguenti iniziative di formazione: — formazione mirata all'inserimento lavorativo — reinserimento di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni in percorsi formativi; — apprendistato per la qualifica e il diploma professionale — apprendistato per l'alta formazione e la ricerca — sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (*) Questa tariffa oraria dipende dal tipo di fascia (A, B o C (†)) B. Tariffa oraria per studente che partecipa alla formazione	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale ed escluse le indennità versate ai partecipanti.	Numero di ore per corso di formazione distinte in base al tipo di fascia e numero di ore per studente	B	117,00	
				A	146,25	




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)				
				Categoria del profilo	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
4. Misura 3 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito dei:	Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di nuovi contratti di lavoro, distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del profilo (da bassa a molto alta) (*)					
— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009				Contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato di I e III livello	1 500	2 000	2 500	3 000
— POR Basilicata 2014IT05-SFOP016								
— PO Bolzano 2014IT05SFOP017								
— POR Calabria 2014IT16-M2OP006								
— POR Campania 2014IT05-SFOP020								
— POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003				apprendistato di II livello e contratto a tempo determinato ≥ 12 mesi	1 000	1 300	1 600	2 000
— POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004								
— POR Lazio 2014IT05SFOP005								
— POR Liguria 2014IT05SFOP006								
— POR Molise 2014IT16M2OP001								
— POR Piemonte 2014IT05-SFOP013								
— POR Puglia 2014IT16M2OP002								
— POR Sardegna 2014IT05-SFOP021								
— POR Sicilia 2014IT05SFOP014								
— PO Trento 2014IT05SFOP018				contratto a tempo determinato 6-12 mesi	600	800	1 000	1 200



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015</li> </ul>							
<p>5. Misura 5 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05-SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16-M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05-SFOP020</li> <li>— POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003</li> <li>— POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004</li> <li>— POR Lazio 2014IT05SFOP005</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Piemonte 2014IT05-SFOP013</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05-SFOP021</li> </ul>	Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale per offrire il tirocinio	Numero di tirocini, distinti in base alla categoria del profilo	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
				200	300	400	500
				REGIONALE/INTERREGIONALE/TRANSNAZIONALE			




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> </ul>				
<p>6. Misura 5 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05-SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16-M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05-SFOP020</li> <li>— POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003</li> <li>— POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Piemonte 2014IT05-SFOP013</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05-SFOP021</li> </ul>	<p>Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale</p>	<p>Per la mobilità interregionale: tutti i costi ammissibili, comprese le spese per viaggio, vitto e alloggio, ma escluse le indennità dei partecipanti</p>	<p>Numero di tirocini, distinti in base all'ubicazione e, in caso di mobilità interregionale, alla durata del tirocinio</p>	<p>Mobilità interregionale secondo le tariffe di cui al punto 3.4</p>
	<p>Tirocini nell'ambito della mobilità transnazionale</p>	<p>Per la mobilità transnazionale: tutti i costi ammissibili</p>		<p>Mobilità transnazionale secondo le tariffe di cui al punto 3.5</p>




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> </ul>				
<p>7. Misura 6 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05-SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16-M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05-SFOP020</li> <li>— POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Piemonte 2014IT05-SFOP013</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> </ul>	<p>Modulo di 30 ore per formazione propedeutica generale per l'accesso al servizio civile</p>	<p>Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse indennità e assicurazione</p>	<p>Numero di partecipanti che hanno completato il modulo di formazione di 30 ore</p>	<p>90</p>



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
8. Misura 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili <sup>(10)</sup> nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05-SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16-M2OP006 — POR Campania 2014IT05-SFOP020 — POR Emilia Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05-SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Sardegna 2014IT05-SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle D'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015	Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità <sup>(11)</sup>	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse le indennità	Numero di ore di sostegno fornite ai partecipanti.	40



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
<p>9. Misura 8 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili <sup>(12)</sup> nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009</li> <li>— POR Basilicata 2014IT05SFOP016</li> <li>— PO Bolzano 2014IT05SFOP017</li> <li>— POR Calabria 2014IT16M2OP006</li> <li>— POR Campania 2014IT05SFOP020</li> <li>— POR Liguria 2014IT05SFOP006</li> <li>— POR Molise 2014IT16M2OP001</li> <li>— POR Puglia 2014IT16M2OP002</li> <li>— POR Sardegna 2014IT05SFOP021</li> <li>— POR Sicilia 2014IT05SFOP014</li> <li>— PO Trento 2014IT05SFOP018</li> <li>— POR Umbria 2014IT05SFOP010</li> <li>— POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011</li> <li>— PON SPAO 2014IT05SFOP002</li> <li>— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015</li> </ul>	<p>A. Contratti di lavoro in seguito a mobilità professionale interregionale o mobilità professionale transnazionale</p> <p>B. colloquio di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (sovvenzione unitaria per spese per viaggio, vitto e alloggio, e indennità per sostenere un colloquio), escluse eventuali indennità supplementari per le persone svantaggiate e le indennità per spese di viaggio, vitto e alloggio nell'ambito della mobilità interregionale riconosciute dal datore di lavoro</p>	<p>Numero di contratti di lavoro o colloqui di lavoro, distinti per località</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mobilità professionale interregionale secondo gli importi per oltre 600 ore di cui al punto 3.4 <sup>(13)</sup>.</li> <li>— Mobilità professionale transnazionale a fini di colloquio secondo gli importi di cui al punto 3.6.</li> <li>— Mobilità professionale transnazionale secondo gli importi di cui al punto 3.7.</li> </ul>
<p>10. Interventi che aumentano il numero di posti di dottorato di ricerca industriale nell'ambito dei seguenti programmi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— PON Ricerca 2014 IT16M20P005</li> </ul>	<p>Mesi di lavoro prestato su posti di dottorato.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili per partecipante (retribuzione e contributi previdenziali associati) e l'istituzione che conferisce il dottorato di ricerca (costi diretti e indiretti).</p>	<p>Numero di mesi di lavoro prestato su posti di dottorato, in funzione dell'ubicazione sul territorio nazionale o all'estero.</p>	<p>Senza periodo trascorso all'estero: <b>1 927,63</b> /mese</p> <p>Con periodo trascorso all'estero: <b>2 891,45</b> /mese</p>







Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
— POR Basilicata FSE 2014IT05-SFOP016				
— POR Campania FSE 2014IT05-SFOP020				
— POR Puglia FESR FSE 2014IT16-M2OP002				
— POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006				
— POR Abruzzo FSE 2014IT05-SFOP009				
— POR Sardegna FSE 2014IT05-SFOP021				
— POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001				
— POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004				
— POR Liguria FSE 2014IT05-SFOP006				
— POR Lombardia FSE 2014IT05-SFOP007				
— POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011				
— POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015				
— PA Bolzano FSE 2014IT05-SFOP017				
— POR Sicilia FSE 2014IT05-SFOP014				
— POR Umbria FSE 2014IT05-SFOP010				
— POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003				
— PA Trento 2014IT05SFOP018				




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
11. Formazione per adulti nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato nella formazione per adulti	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione per adulti, distinti in base alla durata del modulo e al sostegno specifico supplementare (*)	<b>327</b> (modulo di 30 ore) <b>357</b> (modulo di 30 ore con sostegno specifico supplementare) <b>654</b> (modulo di 60 ore) <b>684</b> (modulo di 60 ore con sostegno specifico supplementare) <b>1 090</b> (modulo di 100 ore) <b>1 120</b> (modulo di 100 ore con sostegno specifico supplementare)
12. Attività relative a "Cittadinanza e Stato di diritto" nell'ambito del PO Istruzione 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato in iniziative relative a "Cittadinanza e Stato di diritto".	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato relativo a "Cittadinanza e Stato di diritto", distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	<b>191,10</b> (modulo di 30 ore) <b>221,10</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare) <b>261,10</b> (30 ore con indennità di vitto) <b>291,10</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>382,20</b> (modulo di 60 ore) <b>412,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare) <b>522,20</b> (60 ore con indennità di vitto) <b>552,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) <b>637,00</b> (modulo di 100 ore) <b>667,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare) <b>871,00</b> (100 ore con indennità di vitto) <b>901,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)								
13. Formazione d'aula nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione d'aula	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione d'aula, distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	<p><b>360,60</b> (modulo di 30 ore)</p> <p><b>390,60</b>(30 ore con sostegno specifico supplementare)</p> <p><b>430,60</b> (30 ore con indennità di vitto)</p> <p><b>460,60</b> (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)</p> <p><b>721,20</b> (modulo di 60 ore)</p> <p><b>751,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare)</p> <p><b>861,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)</p> <p><b>891,20</b> (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)</p> <p><b>1 202,00</b> (modulo di 100 ore)</p> <p><b>1 232,00</b>(100 ore con sostegno specifico supplementare)</p> <p><b>1 436,00</b> (100 ore con indennità di vitto)</p> <p><b>1 466,00</b> (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)</p>								
14. Formazione linguistica nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa	<p><b>774,00</b> (modulo di 40 ore)</p> <p><b>1 161,00</b> (modulo di 60 ore)</p> <p><b>1 548,00</b> (modulo di 80 ore)</p> <p>A questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="1101 336 1292 784"> <thead> <tr> <th>Km</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100-499</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>500-1 999</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>2 000-2 999</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>	Km	Valore	100-499	180	500-1 999	275	2 000-2 999	360
Km	Valore											
100-499	180											
500-1 999	275											
2 000-2 999	360											



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)																		
				<table border="1"> <tr><td>3 000-3 999</td><td>.</td><td><b>530</b></td></tr> <tr><td>4 000-7 999</td><td>.</td><td><b>820</b></td></tr> <tr><td>8 000-19 999</td><td>.</td><td><b>1 100</b></td></tr> </table>	3 000-3 999	.	<b>530</b>	4 000-7 999	.	<b>820</b>	8 000-19 999	.	<b>1 100</b>									
3 000-3 999	.	<b>530</b>																				
4 000-7 999	.	<b>820</b>																				
8 000-19 999	.	<b>1 100</b>																				
15. Tirocini nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo e, se è inclusa la mobilità transnazionale, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa	<table border="1"> <tr><td><b>786,60</b> (modulo di 60 ore)</td></tr> <tr><td><b>1 179,90</b> (modulo di 90 ore)</td></tr> <tr><td><b>1 573,20</b> (modulo di 120 ore)</td></tr> <tr><td><b>3 146,40</b> (modulo di 240 ore)</td></tr> </table> <p>Per i tirocini con mobilità transnazionale, a questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1"> <tr><td><b>Km</b></td><td><b>Valore</b></td></tr> <tr><td>100-499</td><td><b>180</b></td></tr> <tr><td>500-1 999</td><td><b>275</b></td></tr> <tr><td>2 000-2 999</td><td><b>360</b></td></tr> <tr><td>3 000-3 999</td><td><b>530</b></td></tr> <tr><td>4 000-7 999</td><td><b>820</b></td></tr> <tr><td>8 000-19 999</td><td><b>1 100</b></td></tr> </table>	<b>786,60</b> (modulo di 60 ore)	<b>1 179,90</b> (modulo di 90 ore)	<b>1 573,20</b> (modulo di 120 ore)	<b>3 146,40</b> (modulo di 240 ore)	<b>Km</b>	<b>Valore</b>	100-499	<b>180</b>	500-1 999	<b>275</b>	2 000-2 999	<b>360</b>	3 000-3 999	<b>530</b>	4 000-7 999	<b>820</b>	8 000-19 999	<b>1 100</b>
<b>786,60</b> (modulo di 60 ore)																						
<b>1 179,90</b> (modulo di 90 ore)																						
<b>1 573,20</b> (modulo di 120 ore)																						
<b>3 146,40</b> (modulo di 240 ore)																						
<b>Km</b>	<b>Valore</b>																					
100-499	<b>180</b>																					
500-1 999	<b>275</b>																					
2 000-2 999	<b>360</b>																					
3 000-3 999	<b>530</b>																					
4 000-7 999	<b>820</b>																					
8 000-19 999	<b>1 100</b>																					
16. Formazione linguistica e tirocini nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Persone che accompagnano i partecipanti.	Spese di alloggio e di viaggio	Numero di persone che accompagnano i partecipanti.	<p>Spese di alloggio per partecipante, distinte per paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1"> <tr><td><b>Km</b></td><td><b>Valore</b></td></tr> <tr><td>100-499</td><td><b>180</b></td></tr> <tr><td>500-1 999</td><td><b>275</b></td></tr> <tr><td>2 000-2 999</td><td><b>360</b></td></tr> </table>	<b>Km</b>	<b>Valore</b>	100-499	<b>180</b>	500-1 999	<b>275</b>	2 000-2 999	<b>360</b>										
<b>Km</b>	<b>Valore</b>																					
100-499	<b>180</b>																					
500-1 999	<b>275</b>																					
2 000-2 999	<b>360</b>																					



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
			3 000-3 999	530
			4 000-7 999	820
			8 000-19 999	1 100

(1) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.B del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (2) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.C del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (3) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle delle misure 2A, 2B, 4A, 4C e 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (4) Per il costo unitario numero 3 relativo alla formazione per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di partecipazione di un gruppo formato da almeno quattro studenti.

(5) La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione.  
 (6) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 3 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (7) I giovani saranno classificati secondo quattro categorie (bassa, media, alta, molto alta) sulla base delle seguenti variabili:

- età;
- sesso;
- istruzione;
- stato occupazionale un anno prima;
- regione e provincia in cui è ubicato l'organismo competente che ha preso in carico il giovane;
- conoscenze linguistiche (soltanto per gli stranieri che non hanno ottenuto il titolo di studio in Italia), per la valutazione delle quali sarà utilizzato il metodo già elaborato per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In base alle variabili specificate per i giovani, è calcolato un "coefficiente di svantaggio" con un valore compreso tra 0 e 1.

(8) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (9) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (10) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.  
 (11) Per il costo unitario numero 8 relativo al sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di formazione individuale o individualizzata ("individualizzata": mas-  
 simo tre studenti).

(12) Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 8 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

(13) Gli importi figuranti nella tabella 3.4 rappresentano l'indennità massima pagabile. Quando il datore di lavoro eroga un'indennità per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio, l'indennità di cui al punto 3.4 è ridotta:


- dell'importo di cui al punto 3.1 per il viaggio (a seconda dell'ubicazione)
- dell'importo di cui al punto 3.2 per l'alloggio (a seconda dell'ubicazione)
- dell'importo di cui al punto 3.3 per il vitto (a seconda dell'ubicazione).

Gli importi indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 saranno erogati anche qualora il beneficiario paghi solo le categorie di indennità indicate in tali tabelle.

(14) Sostegno specifico supplementare, limitato a una unità per studente per modulo.

**2. Adeguamento degli importi**

a) Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9, gli importi possono essere adeguati qualora l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno *y*, si applica un adeguamento qualora in un periodo *y* + *t* la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall'indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 5 %. L'anno di riferimento applicato — in base al quale sono stati adeguati gli importi — è il 2014. Quando il tasso è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza.



b) Per la tabella standard di costi unitari 10, l'importo può essere adeguato modificando la borsa di studio e/o i contributi previdenziali mensili nel metodo di calcolo, che tiene presente la borsa di studio mensile e i contributi previdenziali, più un importo per tutti gli altri costi. I dati aggiornati sono reperibili nelle modifiche al decreto ministeriale del 18 giugno 2008 (che definisce l'importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato) e nell'adeguamento semestrale delle aliquote dei contributi previdenziali (circolare n. 13 del 29 gennaio 2016 del Direttore generale dell'INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale).

c) Per le tabelle standard di costi unitari da 11 a 15, che si basano sulla media storica del numero di certificati (output) rilasciati per ogni modulo, il tasso può essere adeguato alla fine di ciascun esercizio (31/12) a seguito di una valutazione della realizzazione delle operazioni relative a ciascuno dei costi unitari effettuata dall'autorità di gestione. Se la valutazione fa emergere una divergenza tra la media dei certificati rilasciati per modulo per ciascun tipo di formazione e la media utilizzata come base per il calcolo del costo unitario, sarà calcolato un nuovo costo unitario usando la seguente formula:

$$CU_{\text{nuovo}} = CU_{\text{vecchio}} + \text{Variazione}$$

dove

$$\text{Variazione} = CU_{\text{vecchio}} - (CU_{\text{vecchio}} * \text{Output}_{\text{nuovo}} / \text{Output}_{\text{vecchio}})$$


### 3.1 Spese di viaggio interregionali (in EUR)

Regione di origine	Spese di viaggio																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	269,30	211,17	198,50	148,63	231,83	232,74	201,95	226,34	167,99	68,60	58,98	0,00	23,32	25,81	125,43	45,79	83,99	93,05	164,82	165,16	182,46
Basilicata	271,11	236,02	227,31	236,81	294,55	239,98	259,23	264,89	201,50	176,59	97,35	83,99	142,75	67,92	33,96	31,24	0,00	55,47	71,43	114,33	224,18
Calabria	369,32	285,04	273,72	242,02	351,32	340,51	304,28	304,39	270,32	238,63	243,15	164,82	178,18	139,01	90,33	85,58	71,43	69,05	0,00	75,62	280,55
Campania	253,00	271,68	259,06	113,20	246,78	221,87	165,84	302,24	178,86	160,74	169,86	125,43	151,01	99,62	0,00	21,28	33,96	89,20	90,33	113,20	190,22
Emilia-Romagna	146,48	81,50	74,71	38,26	129,05	92,82	63,39	55,47	0,00	54,34	62,26	167,99	52,07	131,31	178,86	160,52	201,50	140,37	270,32	292,06	188,94
Friuli Venezia Giulia	129,05	103,24	82,30	120,22	175,52	99,62	37,36	0,00	55,47	70,18	163,01	226,34	162,50	113,20	302,24	218,87	264,89	241,12	304,39	325,00	279,13
Lazio	230,31	172,06	160,74	129,05	210,55	201,50	165,27	113,20	131,31	99,62	70,18	25,81	54,34	0,00	99,62	29,21	67,92	113,20	139,01	138,10	156,65
Liguria	53,66	113,94	105,11	0,00	36,22	49,81	106,41	120,22	38,26	67,47	118,07	148,63	75,50	129,05	113,20	152,03	236,81	230,17	242,02	231,61	224,15
Lombardia	59,37	97,35	76,47	49,81	67,92	0,00	69,05	99,62	92,82	113,20	108,67	232,74	84,90	201,50	221,87	223,91	239,98	179,99	340,51	335,07	179,51
Marche	200,25	84,90	76,98	118,07	119,99	108,67	70,18	163,01	62,26	108,11	0,00	58,98	43,92	70,18	169,86	75,96	97,35	107,54	243,15	216,21	251,20
Molise	259,51	196,06	194,31	152,03	232,97	223,91	194,48	218,87	160,52	126,56	75,96	45,79	106,75	29,21	21,28	0,00	31,24	70,30	85,58	140,48	185,85
PA Bolzano	118,58	0,00	36,22	113,94	151,35	97,35	96,22	103,24	81,50	110,94	84,90	67,92	127,01	172,06	271,68	196,06	236,02	138,10	285,04	310,17	273,47

Regione di origine	Spese di viaggio																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
PA Trento	112,24	36,22	0,00	105,11	147,22	76,47	19,02	82,30	74,71	99,62	76,98	198,50	120,44	160,74	259,06	194,31	227,31	132,44	273,72	308,24	247,26
Piemonte	17,43	151,35	147,22	36,22	0,00	67,92	103,01	175,52	129,05	147,16	119,99	231,83	181,74	210,55	246,78	232,97	294,55	191,31	351,32	273,60	187,92
Puglia	275,59	138,10	132,44	250,17	191,31	179,99	164,71	241,12	140,37	212,82	107,54	93,05	156,78	113,20	89,20	70,30	55,47	0,00	69,05	147,61	279,42
Sardegna	205,36	273,47	247,26	224,15	187,92	179,51	248,56	279,13	188,94	189,41	251,20	182,46	210,98	156,65	190,22	185,85	224,18	279,42	280,55	185,82	0,00
Sicilia	350,35	310,17	308,24	231,61	273,60	335,07	303,38	325,00	292,06	273,94	216,21	165,16	189,50	138,10	113,20	140,48	114,33	147,61	75,62	0,00	185,82
Toscana	169,12	110,94	99,62	67,47	147,16	113,20	95,09	70,18	54,34	0,00	108,11	68,60	36,22	99,62	160,74	126,56	176,59	212,82	238,63	273,94	189,41
Umbria	199,18	127,01	120,44	75,50	181,74	84,90	125,14	162,50	52,07	36,22	43,92	23,32	0,00	54,34	151,01	106,75	142,75	156,78	178,18	189,50	210,98
Valle d'Aosta	0,00	118,58	112,24	53,66	17,43	59,37	155,03	129,05	146,48	169,12	200,25	269,30	199,18	230,31	253,00	259,51	271,11	275,59	369,32	350,35	205,36
Veneto	155,03	96,22	19,02	106,41	103,01	69,05	0,00	37,36	63,39	95,09	70,18	201,95	125,14	165,27	165,84	194,48	259,23	164,71	304,28	303,38	248,56

3.2. Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine	Spese di alloggio																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Basilicata	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Calabria	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Campania	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Emilia-Romagna	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Friuli Venezia Giulia	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lazio	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62



Regione di origine		Spese di alloggio																				
		Regione di destinazione																				
		Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Liguria	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lombardia	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Marche	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Molise	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Bolzano	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Trento	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Piemonte	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Puglia	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sardegna	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sicilia	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Toscana	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Umbria	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Valle d'Aosta	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Veneto	803,84	1 153,94	788,70	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62


3.3 Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine		Spese per il vitto																				
		Regione di destinazione																				
		Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27	
Basilicata	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27	






Regione di origine		Spese per il vino																			
		Regione di destinazione																			
		Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia
Calabria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Campania	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Emilia-Romagna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Friuli Venezia Giulia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lazio	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Liguria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lombardia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Marche	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Molise	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Bolzano	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Trento	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Piemonte	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Puglia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Sardegna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Sicilia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Toscana	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Umbria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Valle d'Aosta	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Veneto	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27




3.4 Indennità per tirocini interregionali (in EUR)

Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
160	611,70	613,51	711,72	595,40	488,88	471,45	572,71	396,06	401,77	542,65	601,91	460,98	454,64	359,83	617,99	547,76	692,75	511,52	541,58	—	497,43
161-200	613,84	615,65	713,86	597,54	491,02	473,59	574,85	398,20	403,91	544,79	604,05	463,12	456,78	361,97	620,13	549,90	694,89	513,66	543,72	—	499,57
201-249	699,44	701,25	799,46	683,14	576,62	559,19	660,45	483,80	489,51	630,39	689,65	548,72	542,38	447,57	705,73	635,50	780,49	599,26	629,32	—	585,17
250-300	804,30	806,11	904,32	788,00	681,48	664,05	765,31	588,66	594,37	735,25	794,51	653,58	647,24	552,43	810,59	740,36	885,35	704,12	734,18	—	690,03
301-600	913,44	915,25	1 013,46	897,14	790,62	773,19	874,45	697,80	703,51	844,39	903,65	762,72	756,38	661,57	919,73	849,50	994,49	813,26	843,32	—	799,17
> 600	1 555,44	1 557,25	1 655,46	1 539,14	1 432,62	1 415,19	1 516,45	1 339,80	1 345,51	1 486,39	1 545,65	1 404,72	1 398,38	1 303,57	1 561,73	1 491,50	1 636,49	1 455,26	1 485,32	—	1 441,17
160	585,59	610,44	659,45	646,09	455,92	477,65	546,48	488,35	471,77	459,31	570,48	—	410,64	525,76	512,52	647,88	684,58	485,35	501,42	—	470,63
161-200	587,93	612,78	661,79	648,43	458,26	479,99	548,82	490,69	474,11	461,65	572,82	—	412,98	528,10	514,86	650,22	686,92	487,69	503,76	—	472,97
201-249	681,53	706,38	755,39	742,04	551,86	573,60	642,42	584,29	567,71	555,26	666,42	—	506,58	621,71	608,46	743,83	780,53	581,29	597,37	—	566,58
250-300	796,20	821,04	870,06	856,70	666,53	688,26	757,09	698,96	682,37	669,92	781,08	—	621,25	736,37	723,13	858,49	895,19	695,96	712,03	—	681,24
301-600	915,54	940,39	989,40	976,05	785,87	807,60	876,43	818,30	801,72	789,27	900,43	—	740,59	855,71	842,47	977,83	1 014,53	815,30	831,38	—	800,59
> 600	1 617,57	1 642,41	1 691,43	1 678,07	1 487,90	1 509,63	1 578,46	1 520,33	1 503,74	1 491,29	1 602,45	—	1 442,62	1 557,74	1 544,50	1 679,86	1 716,56	1 517,33	1 533,40	—	1 502,61
160	493,91	522,71	569,13	554,47	370,12	377,71	456,15	400,52	371,88	372,38	489,72	331,63	—	442,63	427,85	542,67	603,65	395,02	415,85	—	314,43
161-200	495,75	524,56	570,97	556,31	371,97	379,55	458,00	402,36	373,72	374,23	491,56	333,48	—	444,47	429,70	544,52	605,50	396,87	417,70	—	316,27
201-249	569,60	598,41	644,82	630,17	445,82	453,40	531,85	476,21	447,57	448,08	565,42	407,33	—	518,32	503,55	618,37	679,35	470,72	491,55	—	390,12
250-300	660,07	688,88	735,29	720,63	536,29	543,87	622,32	566,68	538,04	538,55	655,88	497,80	—	608,79	594,02	708,84	769,82	561,19	582,02	—	480,59
301-600	754,23	783,04	829,46	814,80	630,45	638,03	716,48	660,84	632,20	632,71	750,05	591,96	—	702,95	688,18	803,00	863,98	653,35	676,18	—	574,76
> 600	1 308,13	1 336,93	1 383,35	1 368,69	1 184,34	1 191,93	1 270,37	1 214,74	1 186,10	1 186,61	1 303,94	1 145,85	—	1 256,85	1 242,07	1 356,89	1 417,87	1 209,25	1 230,07	—	1 128,65
160	454,43	542,61	547,82	419,00	344,06	426,02	434,85	—	355,61	423,87	457,83	419,74	410,91	342,02	555,97	529,95	537,41	373,27	381,30	—	412,21
161-200	456,34	544,52	549,73	420,91	345,97	427,93	436,76	—	357,52	425,78	459,74	421,65	412,82	343,93	557,88	531,86	539,32	375,18	383,21	—	414,12
201-249	532,79	620,97	626,18	497,36	422,42	504,38	513,21	—	433,97	502,23	536,19	498,10	489,27	420,38	634,33	608,31	615,77	451,63	459,66	—	490,57
250-300	626,44	714,63	719,83	591,01	516,07	598,03	606,86	—	527,62	595,88	629,84	591,75	582,92	514,04	727,98	701,96	709,42	545,28	553,32	—	584,22
301-600	723,92	812,10	817,31	688,48	613,55	695,50	704,33	—	625,09	693,35	727,31	689,22	680,39	611,51	825,46	799,43	806,89	642,75	650,79	—	681,69
> 600	1 297,29	1 385,47	1 390,68	1 261,86	1 186,92	1 268,88	1 277,71	—	1 198,47	1 266,73	1 300,69	1 262,59	1 253,76	1 184,88	1 398,83	1 372,81	1 380,27	1 216,13	1 224,16	—	1 255,07



Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
160	555,86	618,58	675,35	570,81	453,08	499,55	534,58	360,26	391,95	444,02	475,38	471,25	—	515,34	511,95	597,64	471,19	505,77	341,46	427,04
161-200	557,89	620,60	677,37	572,83	455,10	501,57	536,61	362,28	393,98	446,05	477,40	473,27	—	517,36	513,98	599,66	473,22	507,80	343,49	429,07
201-249	638,90	701,61	758,38	653,84	536,11	582,58	617,62	443,29	474,98	527,06	558,41	554,28	—	598,37	594,99	680,67	554,22	588,81	424,50	510,08
250-300	738,13	800,85	857,61	753,07	635,35	681,82	716,85	542,52	574,22	626,29	657,65	653,52	—	697,61	694,22	779,90	653,46	688,04	523,73	609,31
301-600	841,42	904,13	960,90	856,36	738,63	785,10	820,14	645,81	677,50	729,58	760,93	756,80	—	800,89	797,51	883,19	756,74	791,33	627,02	712,60
> 600	1 448,98	1 511,69	1 568,46	1 463,92	1 346,19	1 392,66	1 427,69	1 253,37	1 285,06	1 337,13	1 368,49	1 364,36	—	1 408,45	1 405,07	1 490,75	1 364,30	1 398,88	1 234,57	1 320,15
160	693,90	701,15	801,67	683,03	553,99	560,78	662,66	510,97	—	569,83	558,51	537,63	529,08	641,15	640,67	796,23	574,36	546,06	520,54	530,21
161-200	696,78	704,03	804,55	685,92	556,87	563,66	665,54	513,85	—	572,72	561,40	540,51	531,96	644,03	643,56	799,12	577,24	548,94	523,42	533,10
201-249	812,07	819,32	919,84	801,21	672,16	678,95	780,83	629,14	—	688,01	676,69	655,80	647,26	759,32	758,85	914,41	692,54	664,24	638,71	648,39
250-300	953,31	960,55	1 061,07	942,44	813,39	820,18	922,06	770,37	—	829,24	817,92	797,03	788,49	900,55	900,08	1 055,64	833,77	805,47	779,94	789,62
301-600	1 100,30	1 107,55	1 208,07	1 089,43	960,39	967,18	1 069,06	917,37	—	976,23	964,91	944,03	935,48	1 047,55	1 047,07	1 202,63	980,76	952,46	926,94	936,61
> 600	1 964,98	1 972,23	2 072,75	1 954,11	1 825,07	1 831,86	1 933,74	1 782,05	—	1 840,91	1 829,29	1 808,71	1 800,16	1 912,23	1 911,75	2 067,31	1 845,44	1 817,14	1 791,61	1 801,29
160	499,08	556,36	601,42	462,97	360,53	334,49	462,41	403,54	366,19	367,32	393,36	316,15	400,15	461,84	545,70	600,51	392,22	422,28	452,16	—
161-200	500,94	558,22	603,27	464,83	362,38	336,35	464,26	405,40	368,04	369,18	395,21	318,01	402,00	463,70	547,56	602,37	394,08	424,13	454,02	—
201-249	575,22	632,50	677,56	539,11	436,67	410,63	538,55	479,68	442,33	443,46	469,50	392,29	476,29	537,98	621,84	676,65	468,36	498,42	528,30	—
250-300	666,22	723,50	768,56	630,11	527,67	501,63	629,55	570,68	533,33	534,46	560,49	483,29	567,29	628,98	712,84	767,65	559,36	589,42	619,30	—
301-600	760,93	818,21	863,27	724,82	622,38	596,34	724,26	665,39	628,04	629,17	655,21	578,00	662,00	723,69	807,55	862,36	654,07	684,13	714,01	—
> 600	1 318,06	1 375,34	1 420,39	1 281,95	1 179,51	1 153,47	1 281,39	1 222,52	1 185,17	1 186,30	1 212,33	1 135,13	1 219,13	1 280,82	1 364,68	1 419,49	1 211,20	1 241,26	1 271,14	—
160	577,72	616,26	655,77	653,62	406,84	—	464,57	471,59	450,99	514,38	570,24	433,67	526,89	592,49	630,50	676,37	421,56	513,87	480,42	388,73
161-200	579,91	618,46	657,96	655,81	409,04	—	466,77	473,79	453,18	516,58	572,44	435,86	529,08	594,68	632,70	678,57	423,75	516,07	482,62	390,92
201-249	667,75	706,30	745,81	743,66	496,88	—	554,61	561,63	541,03	604,42	544,65	523,71	616,93	682,53	720,54	766,41	511,60	603,91	570,46	478,77
250-300	775,36	813,91	853,41	851,26	604,49	—	662,22	669,24	648,63	712,03	652,26	631,32	724,54	790,13	828,15	874,02	619,20	711,52	678,07	586,37
301-600	887,36	925,91	965,41	963,26	716,49	—	774,22	781,24	760,63	824,03	879,89	764,26	836,54	902,13	940,15	986,02	731,20	823,52	790,07	698,37
> 600	1 546,18	1 584,73	1 624,24	1 622,09	1 375,31	—	1 433,04	1 440,06	1 419,46	1 482,85	1 423,08	1 402,14	1 495,36	1 560,96	1 598,97	1 644,84	1 390,03	1 482,34	1 448,89	1 357,20



Regione in cui si svolge la formazione	Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
Emilia Romagna	160	562,62	596,13	664,95	573,49	—	450,10	525,95	432,89	487,46	456,89	555,15	476,14	469,35	523,68	535,00	583,58	686,69	448,97	446,71	541,11	458,03	
	161-200	565,09	598,60	667,42	575,96	—	452,57	528,41	435,36	489,92	459,36	557,62	478,60	471,81	526,15	537,47	586,04	689,16	451,44	449,17	543,58	460,49	
	201-249	663,75	697,25	766,08	674,61	—	551,23	627,07	534,02	588,58	558,02	656,28	577,26	570,47	624,81	636,13	684,70	787,81	550,09	547,83	642,24	559,15	
	250-300	784,60	818,11	886,94	795,47	—	672,08	747,93	654,88	709,44	678,87	777,13	698,12	691,33	745,66	756,98	805,56	908,67	670,95	668,69	763,10	680,01	
	301-600	910,39	943,90	1 012,73	921,26	—	797,87	873,72	780,67	804,66	835,23	804,66	902,92	823,91	871,45	882,77	931,35	1 034,46	796,74	794,48	888,88	805,80	
	> 600	1 650,33	1 683,84	1 752,66	1 661,20	—	1 537,81	1 613,65	1 520,60	1 544,60	1 575,16	1 544,60	1 642,86	1 563,84	1 611,39	1 622,71	1 671,28	1 774,40	1 536,68	1 534,41	1 628,82	1 545,73	
	160	448,73	556,73	618,76	540,88	434,47	450,32	479,75	447,60	493,34	488,24	506,69	491,07	479,75	527,30	592,95	569,54	654,08	—	416,36	549,26	475,22	
	161-200	451,11	559,10	621,14	543,26	436,85	452,70	482,13	449,98	495,71	490,62	509,07	493,45	482,13	529,67	595,33	571,92	656,46	—	418,74	551,63	477,60	
	201-249	546,14	654,14	716,17	638,29	531,88	547,73	577,16	545,01	590,75	585,65	604,10	588,48	577,16	624,71	690,36	666,95	751,49	—	513,77	646,67	572,63	
	250-300	662,56	770,55	832,59	754,71	648,30	664,15	693,58	661,43	707,16	702,07	720,52	704,90	693,58	741,12	806,78	783,37	867,91	—	630,19	763,08	689,05	
301-600	783,73	891,72	953,76	875,87	769,47	785,31	814,75	782,60	828,33	823,24	841,69	826,07	814,75	862,29	927,95	904,54	989,07	—	751,35	884,25	810,22		
> 600	1 496,48	1 604,48	1 666,51	1 588,63	1 482,22	1 498,07	1 527,50	1 495,35	1 541,08	1 535,99	1 554,44	1 538,82	1 527,50	1 575,04	1 640,70	1 617,29	1 701,83	—	1 464,11	1 597,01	1 522,97		
Marche	160	347,07	385,44	531,24	457,95	350,35	451,10	358,27	406,16	396,76	—	364,05	372,99	365,07	408,08	395,63	539,29	504,30	396,20	332,01	488,34	358,27	
	161-200	348,87	387,24	533,04	459,75	352,15	452,90	360,07	407,96	398,56	—	365,85	374,79	366,87	409,88	397,43	541,09	506,10	398,00	333,81	490,14	360,07	
	201-249	420,89	459,27	605,07	531,77	424,17	524,92	432,10	479,98	470,59	—	437,87	446,81	438,89	481,91	469,45	613,12	578,13	470,02	405,83	562,16	432,10	
	250-300	509,12	547,49	693,29	620,00	512,40	613,15	520,32	568,21	558,81	—	526,10	535,04	527,12	570,13	557,68	701,34	666,35	558,25	494,06	650,39	520,32	
	301-600	600,95	639,32	785,12	711,83	604,23	704,98	612,15	660,04	650,64	—	617,93	628,87	618,95	661,96	649,51	793,17	758,18	650,08	585,89	742,22	612,15	
	>600	1 141,12	1 179,49	1 325,29	1 251,99	1 144,40	1 245,15	1 152,32	1 200,21	1 190,81	—	1 158,10	1 167,04	1 159,11	1 202,13	1 189,68	1 333,34	1 298,35	1 190,24	1 126,06	1 282,39	1 152,32	
	1-60	353,35	434,18	394,78	437,35	495,70	295,17	417,99	502,10	328,34	315,15	337,28	467,86	501,19	362,41	451,81	434,52	337,96	292,68	538,66	471,31	—	—
	-1-9	355,04	435,86	396,47	439,03	497,39	296,85	419,67	503,78	330,02	316,83	338,96	469,54	502,88	364,09	453,50	436,20	339,64	294,36	540,35	472,99	—	—
	-2-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	2-0	422,38	503,20	463,81	506,37	564,73	364,19	487,01	571,12	397,36	384,17	406,30	536,88	570,22	431,43	520,84	503,54	406,98	361,70	607,69	540,33	—	
	-1-9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3-0	504,87	585,69	546,30	588,86	647,22	446,68	569,51	653,61	479,85	466,66	488,79	619,37	652,71	513,92	603,33	586,03	489,47	444,19	690,18	622,82	—	
	-1-9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3-0	590,73	671,55	632,16	674,72	733,08	532,54	655,36	739,47	565,71	552,52	574,65	705,23	738,57	599,78	689,19	671,89	575,33	530,05	776,03	708,68	—	
	-1-9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	> 600	1 095,77	1 176,60	1 137,21	1 179,77	1 238,12	1 037,59	1 160,41	1 244,52	1 070,76	1 057,57	1 079,70	1 210,28	1 243,61	1 104,83	1 194,24	1 176,94	1 080,38	1 035,10	1 281,08	1 213,73	—	




Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
160	361,45	480,87	516,31	489,14	390,20	500,63	392,46	413,63	423,03	382,05	444,88	465,14	458,57	519,87	494,91	549,11	527,63	374,35	—	537,30	463,27
161-200	363,56	482,99	518,42	491,25	392,31	502,74	394,58	415,75	425,14	384,16	446,99	467,25	460,69	521,98	497,02	551,22	529,74	376,47	—	539,42	465,38
201-249	448,09	567,52	602,95	575,78	476,85	587,27	479,11	500,28	509,67	468,70	531,52	551,78	545,22	606,52	581,56	635,76	614,27	461,00	—	623,95	549,92
250-300	551,65	671,07	706,50	679,34	580,40	690,82	582,66	603,83	613,23	572,25	635,07	655,34	648,77	710,07	685,11	739,31	717,82	564,55	—	727,50	653,47
301-600	659,42	778,85	814,28	787,11	688,18	798,60	690,44	711,61	721,00	680,03	742,85	763,12	756,55	817,85	792,89	847,09	825,60	672,33	—	835,28	761,25
> 600	1 293,42	1 412,84	1 448,27	1 421,11	1 322,17	1 432,59	1 324,43	1 345,60	1 355,00	1 314,02	1 376,84	1 397,11	1 390,54	1 451,84	1 426,88	1 481,08	1 459,59	1 306,32	—	1 469,27	1 395,24
160	512,01	554,12	625,21	585,81	617,51	599,40	—	615,25	687,69	556,38	515,40	658,26	646,94	696,75	599,40	642,84	624,30	585,81	540,53	716,50	651,47
161-200	515,05	557,16	628,25	588,85	620,55	602,44	—	618,28	690,73	559,42	518,44	661,30	649,98	699,79	602,44	645,88	627,34	588,85	543,57	719,54	654,51
201-249	636,60	678,71	749,80	710,40	742,10	723,99	—	739,83	812,28	680,97	639,99	782,85	771,53	821,34	723,99	767,43	748,89	710,40	665,12	841,09	776,06
250-300	785,49	827,60	898,69	859,30	891,00	872,88	—	888,73	961,18	829,87	788,89	931,75	920,43	970,24	872,88	916,33	897,79	859,30	814,02	989,99	924,96
301-600	940,47	982,58	1 053,67	1 014,27	1 045,97	1 027,86	—	1 043,71	1 116,15	984,84	943,86	1 086,72	1 075,40	1 125,21	1 027,86	1 071,31	1 052,76	1 014,27	968,99	1 144,96	1 079,93
> 600	1 852,09	1 894,20	1 965,29	1 925,89	1 957,59	1 939,48	—	1 955,33	2 027,77	1 896,46	1 855,48	1 998,34	1 987,02	2 036,83	1 939,48	1 982,93	1 964,38	1 925,89	1 880,61	2 056,58	1 991,55
160	452,64	361,17	417,55	—	506,07	629,46	426,83	440,41	549,08	497,07	348,49	598,89	586,27	573,99	416,41	517,43	440,41	487,96	478,22	580,21	493,05
161-200	454,68	363,22	419,59	—	508,11	631,50	428,87	442,46	551,13	499,11	350,54	600,94	588,32	576,03	418,46	519,48	442,46	490,00	480,27	582,26	495,10
201-249	536,49	445,02	501,39	—	589,92	713,30	510,68	524,26	632,93	580,92	432,34	682,74	670,12	657,84	500,26	601,28	524,26	571,80	562,07	664,06	576,90
250-300	636,69	545,23	601,60	—	690,13	813,51	610,89	624,47	733,14	681,13	532,55	782,95	770,33	758,05	600,47	701,49	624,47	672,01	662,28	764,27	677,11
301-600	740,99	649,53	705,90	—	794,42	917,81	715,18	728,77	837,44	785,42	636,85	887,25	874,63	862,34	704,77	805,79	728,77	776,31	766,58	868,57	781,41
> 600	1 354,52	1 263,05	1 319,43	—	1 407,95	1 531,34	1 328,71	1 342,29	1 450,96	1 398,95	1 250,37	1 500,77	1 488,15	1 475,87	1 318,29	1 419,31	1 342,29	1 389,84	1 380,10	1 482,09	1 394,93
160	354,06	339,51	393,85	329,55	468,79	527,14	337,48	460,30	532,18	384,23	—	504,33	502,58	541,24	378,57	494,12	448,75	434,83	415,02	567,78	502,75
161-200	355,99	341,44	395,78	331,48	470,71	529,07	339,40	462,22	534,11	386,15	—	506,26	504,50	543,16	380,49	496,05	450,68	436,75	416,94	569,71	504,67
201-249	433,05	418,51	472,84	408,55	547,78	606,14	416,47	539,29	611,17	463,22	—	583,33	581,57	620,23	457,56	573,12	527,75	513,82	494,01	646,78	581,74
250-300	527,46	512,92	567,25	502,95	642,19	700,54	510,88	633,70	705,58	557,63	—	677,73	675,98	714,64	551,97	667,52	622,15	608,23	588,42	741,18	676,15
301-600	625,72	611,18	665,51	601,21	740,45	798,81	609,14	731,96	803,84	655,89	—	776,00	774,24	812,90	650,23	765,78	720,41	706,49	686,68	839,44	774,41
> 600	1 203,73	1 189,18	1 243,52	1 179,22	1 318,46	1 376,81	1 187,14	1 309,97	1 381,85	1 233,90	—	1 354,00	1 352,25	1 390,90	1 228,24	1 343,79	1 298,42	1 284,50	1 264,69	1 417,45	1 352,42



Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
160	320,95	—	308,39	270,92	438,46	501,85	304,88	473,77	476,94	334,31	268,20	472,98	464,27	531,51	292,43	461,14	351,29	413,55	379,71	508,07	496,19
161-200	322,44	—	309,87	272,40	439,94	503,33	306,36	475,26	478,43	335,79	269,68	474,46	465,75	532,99	293,91	462,62	352,77	415,03	381,19	509,56	497,67
201-249	381,68	—	369,11	331,64	499,18	562,57	365,60	534,50	537,67	395,03	328,92	533,70	524,99	592,23	353,15	521,86	412,01	474,27	440,43	568,80	556,91
250-300	454,25	—	441,68	404,21	571,75	635,14	438,17	607,07	610,23	467,60	401,49	606,27	597,56	664,80	425,72	594,43	484,58	546,84	513,00	641,36	629,48
301-600	529,78	—	517,21	479,74	647,28	710,67	513,70	682,60	685,77	543,13	477,02	681,80	673,09	740,33	501,25	669,96	560,11	622,37	588,53	716,90	705,01
> 600	974,08	—	961,51	924,04	1 091,58	1 154,97	958,00	1 126,90	1 130,07	987,43	921,33	1 126,10	1 117,39	1 184,63	945,55	1 114,26	1 004,41	1 066,67	1 032,83	1 161,20	1 149,31
160	372,30	334,71	348,30	368,45	419,61	520,36	392,45	529,42	459,23	386,79	349,54	417,35	411,69	470,55	—	558,67	426,86	492,06	436,03	554,83	443,95
161-200	374,04	336,46	350,04	370,19	421,36	522,11	394,19	531,16	460,98	388,53	351,29	419,09	413,43	472,30	—	560,41	428,60	493,81	437,77	556,58	445,70
201-249	443,85	406,27	419,85	440,00	491,17	591,92	464,00	600,97	530,79	458,34	421,10	488,91	483,25	542,11	—	630,22	498,41	563,62	507,58	626,39	515,51
250-300	529,37	491,79	505,37	525,52	576,69	677,44	549,52	686,49	616,31	543,86	506,62	574,42	568,76	627,63	—	715,74	583,93	649,14	593,10	711,91	601,03
301-600	618,38	580,80	594,38	614,53	665,70	766,45	638,53	775,50	705,32	632,87	595,63	663,43	657,77	716,64	—	804,75	672,94	738,15	682,11	800,92	690,04
> 600	1 141,97	1 104,38	1 117,97	1 138,12	1 189,28	1 290,03	1 162,11	1 299,09	1 228,90	1 156,45	1 119,21	1 187,02	1 181,36	1 240,22	—	1 328,34	1 196,53	1 261,73	1 205,70	1 324,50	1 213,62
160	447,87	354,48	—	373,38	533,37	587,45	422,06	525,07	623,56	526,20	368,63	568,09	556,77	634,37	352,10	563,61	358,67	521,68	461,23	652,37	587,33
161-200	449,64	356,25	—	375,15	555,14	589,22	423,83	526,84	625,33	527,97	370,40	569,86	558,54	636,14	353,87	565,38	360,44	523,45	463,00	654,14	589,10
201-249	520,40	427,01	—	445,92	625,90	659,98	494,59	597,60	696,09	598,74	441,16	640,62	629,30	706,90	424,64	636,14	431,20	594,21	533,76	724,90	659,86
250-300	607,09	513,70	—	532,60	712,59	746,66	581,28	684,29	782,77	685,42	527,85	727,31	715,99	793,58	511,32	722,82	517,89	680,89	620,44	811,58	746,55
301-600	697,31	603,92	—	622,82	802,81	836,88	671,50	774,51	873,00	775,64	618,07	817,53	806,21	883,81	601,54	813,04	608,11	771,12	710,67	901,81	836,77
> 600	1 228,03	1 134,64	—	1 153,54	1 333,53	1 367,61	1 202,22	1 305,23	1 403,72	1 306,36	1 148,79	1 348,25	1 336,93	1 414,53	1 132,26	1 343,77	1 138,83	1 301,84	1 241,39	1 432,53	1 367,49
160	523,88	473,06	434,34	471,93	650,78	683,72	496,83	590,33	693,80	574,94	499,21	668,89	666,97	632,33	506,34	544,54	—	632,67	548,22	709,08	662,10
161-200	526,13	475,30	436,59	474,17	653,02	685,96	499,07	592,57	696,04	571,18	501,45	671,14	669,21	634,57	508,58	546,79	—	634,91	550,46	711,32	664,34
201-249	615,81	564,98	526,27	563,85	742,70	775,65	588,75	682,26	785,72	666,86	591,13	760,82	758,89	724,25	598,26	636,47	—	724,59	640,15	801,00	754,02
250-300	725,67	674,84	636,13	673,71	852,56	885,51	698,61	792,12	895,58	776,72	700,99	870,68	868,75	834,11	708,12	746,33	—	834,45	750,01	910,86	863,88
301-600	840,01	789,18	750,47	788,05	966,91	999,85	812,96	906,46	1 009,92	891,06	815,33	985,02	983,10	948,46	822,46	860,67	—	948,80	864,35	1 025,21	978,23
> 600	1 512,62	1 461,79	1 423,08	1 460,66	1 639,52	1 672,46	1 485,57	1 579,07	1 682,53	1 563,67	1 487,94	1 657,63	1 655,71	1 621,07	1 495,08	1 533,28	—	1 621,41	1 536,96	1 697,82	1 650,84

Regione in cui si svolge la formazione




Numero di ore di formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
160	410,58	452,31	508,68	418,35	417,07	507,25	384,77	452,27	407,64	479,33	413,98	501,59	475,39	416,05	507,55	—	413,94	417,53	439,11	433,48	476,69
161-200	412,01	453,73	510,10	419,77	418,49	508,68	386,20	453,70	409,06	480,75	415,40	503,02	476,81	417,47	508,97	—	415,37	418,96	440,53	434,91	478,11
201-249	469,04	510,76	567,14	476,80	475,52	565,71	443,23	510,73	466,09	537,78	472,43	560,05	533,84	474,50	566,00	—	472,40	475,99	497,56	491,94	535,15
250-300	538,90	580,63	637,00	546,67	545,39	635,57	513,09	580,59	535,96	607,65	542,30	629,91	603,71	544,37	635,87	—	542,26	545,85	567,43	561,80	605,01
301-600	611,61	653,34	709,71	619,38	618,10	708,29	585,80	653,31	608,67	680,36	615,01	702,63	676,42	617,08	708,58	—	614,98	618,56	640,14	634,51	677,72
> 600	1 039,35	1 081,07	1 137,45	1 047,11	1 045,83	1 136,02	1 013,54	1 081,04	1 036,40	1 108,09	1 042,74	1 130,36	1 104,15	1 044,81	1 136,31	—	1 042,71	1 046,30	1 067,87	1 062,25	1 105,46
Sardegna																					



## 3.5 Indennità per tirocini in mobilità transnazionale (in EUR)

Paese	Mesi						SA (¹)	MA (²)	GA (³)
	1	2	3	4	5	6			
Austria	1 617	2 312	3 094	4 082	4 732	5 382	162,5	650,2	22,733
Belgio	1 501	2 183	2 841	3 719	4 305	4 890	151,0	585,3	21,575
Bulgaria	990	1 413	1 831	2 583	2 980	3 377	99,2	396,7	13,97
Cipro	1 342	1 854	2 499	3 316	3 957	4 495	134,5	538,2	18,94
Repubblica ceca	1 365	1 876	2 522	3 369	4 018	4 564	136,5	546,17	19,51
Germania	1 477	2 114	2 751	3 749	4 344	4 939	148,7	594,67	21,24
Danimarca	1 973	2 840	3 707	5 080,5	5 889	6 698	202,1	808,5	28,88
Estonia	1 504	2 226	2 949	3 765	4 366	4 968	150,3	601,33	21,48
Spagna	1 552	2 199	2 860	3 894	4 514	5 133	154,8	619,17	22,11
Finlandia	1 806	2 587	3 351	4 537	5 260	5 982	180,6	722,5	25,80
Francia	1 771	2 533	3 295	4 451	5 162	5 873	177,8	711	25,39
Regno Unito	1 972	2 820	3 668	4 950	5 737	6 525	196,9	787,67	28,13
Ungheria	1 255	1 790	2 324	3 223	3 727	4 231	126,1	504,33	18,01
Grecia	1 402	2 000	2 598	3 674	4 251	4 828	144,2	576,83	20,60
Irlanda	1 788	2 559	3 330	4 493	5 210	5 927	179,3	717,3	25,62
Islanda	1 614	2 312	3 011	4 062	4 710	5 358	162	648	23,14
Liechtenstein	1 978	2 817	3 656	4 968	5 758	6 547	197,4	789,5	28,20
Lituania	1 145	1 639	2 133	2 912	3 420	3 882	115,6	462,3	16,51
Lussemburgo	1 501	2 148	2 794	3 802	4 406	5 010	151	604	21,57
Lettonia	1 204	1 721	2 238	3 104	3 589	4 074	121,2	484,8	17,32
Malta	1 315	1 883	2 452	3 362	3 891	4 420	132,3	529	18,89
Paesi Bassi	1 597	2 350	3 058	4 144	4 805	5 466	165,3	661,2	23,61
Norvegia	2 129	3 035	3 942	5 341	6 189	7 036	211,9	847,7	30,27
Polonia	1 232	1 758	2 284	3 174	3 669	4 165	123,9	495,5	17,70
Portogallo	1 371	1 959	2 548	3 492	4 041	4 591	137,4	549,5	19,63
Romania	1 056	1 507	1 958	2 745	3 170	3 596	106,3	425,3	15,19





Paese	Mesi						SA <sup>(1)</sup>	MA <sup>(2)</sup>	GA <sup>(3)</sup>
	1	2	3	4	5	6			
Svezia	1 771	2 533	3 288	4 452	5 161	5 871	177,3	709,3	25,33
Slovenia	1 363	1 945	2 526	3 465	4 011	4 556	136,3	545,3	19,48
Slovacchia	1 293	1 850	2 408	3 308	3 827	4 346	129,8	519,2	18,54
Turchia	1 194	1 706	2 218	3 071	3 552	4 033	120,3	481	17,18
Svizzera	1 879	2 579	3 279	4 670	5 370	6 070	175,0	700,0	25,00
Croazia	1 157	1 589	2 021	2 953	3 385	3 817	108	432	15,43

(1) SA = settimana aggiuntiva.

(2) MA = mese aggiuntivo.


(3) GA = giorno aggiuntivo.

### 3.6 Indennità per colloqui/o

Luogo o paese di destinazione	Distanza (km)	Importo (EUR)	
		Viaggio e alloggio	Indennità giornaliera
Qualsiasi paese dell'UE-28 o Islanda e Norvegia	0 – 50	0	50/g (> 12 h) 25/ ½ g (>6 h-12 h) Max 3 gg
	> 50 – 250	100	
	> 250 – 500	250	
	> 500	350	

### 3.7 Indennità per il trasferimento in un altro stato membro (tirocinio)


Paese di destinazione	Importo (EUR)
Austria	1 025
Belgio	970
Bulgaria	635
Croazia	675
Cipro	835
Repubblica ceca	750
Danimarca	1 270
Estonia	750
Finlandia	1 090
Francia	1 045




Paese di destinazione	Importo (EUR)
Germania	940
Grecia	910
Ungheria	655
Islanda	945
Irlanda	1 015
Italia	995
Lettonia	675
Lituania	675
Lussemburgo	970
Malta	825
Paesi Bassi	950
Norvegia	1 270
Polonia	655
Portogallo	825
Romania	635
Slovacchia	740
Slovenia	825
Spagna	890
Svezia	1 090
Regno Unito	1 060

## 3.8 Spese di alloggio giornaliera (in EUR)

Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente		Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorno 1-giorno 14)	(Giorno 15-giorno 60)	(Giorno 1-giorno 14)	(Giorno 15-giorno 60)
Gruppo A	Regno Unito	90	63	128	90
Gruppo B	Danimarca	86	60	128	90
Gruppo C	Paesi Bassi	83	58	128	90
	Svezia	83	58	128	90



Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente		Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorno 1-giorno 14)	(Giorno 15-giorno 60)	(Giorno 1-giorno 14)	(Giorno 15-giorno 60)
Gruppo D	Cipro	77	54	112	78
	Finlandia	77	54	112	78
	Lussemburgo	77	54	112	78
Gruppo E	Austria	74	52	112	78
	Belgio	74	52	112	78
	Bulgaria	74	52	112	78
	Repubblica ceca	74	52	112	78
Gruppo F	Grecia	70	49	112	78
	Ungheria	70	49	112	78
	Svizzera	70	49	112	78
	Liechtenstein	70	49	112	78
	Norvegia	70	49	112	78
	Polonia	70	49	112	78
	Romania	70	49	112	78
	Turchia	70	49	112	78
Gruppo G	Germania	67	47	96	67
	Spagna	67	47	96	67
	Lettonia	67	47	96	67
	FYROM	67	47	96	67
	Malta	67	47	96	67
	Slovacchia	67	47	96	67
Gruppo H	Croazia	58	41	80	56
	Estonia	58	41	80	56
	Lituania	58	41	80	56
	Slovenia	58	41	80	56
Gruppo I	Francia	80	56	112	78
	Irlanda	80	56	128	90
	Islanda	80	56	112	78
Gruppo L	Portogallo	64	45	96	67*




## «ALLEGATO VII

## Condizioni relative al rimborso alla Slovacchia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari


## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
1. Sviluppo professionale delle competenze linguistiche dei dipendenti nell'ambito degli assi prioritari 2, 3 e 4 del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Periodo di 45 minuti di corso di lingua straniera per dipendente	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti di formazione.	Numero di periodi di 45 minuti completati di corso di lingua straniera per dipendente.	8,53	
2. Patente europea del computer — ECDL, certificazione nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3 del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M0OP001)	Certificazione ECDL	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti di esame e rilascio dei certificati	Numero di certificati ECDL rilasciati, distinti per profilo e modulo (1)	Nome del certificato	Prezzo
				Profilo ECDL — 1 esame Base/Standard	31,50
				Profilo ECDL — 2 esami Base/Standard	59,00
				Profilo ECDL — 3 esami Base/Standard	76,50
				Profilo ECDL — 4 esami Base/Standard	92,00
				Profilo ECDL — 5 esami Base/Standard	111,50
				Profilo ECDL — 6 esami Base/Standard	127,00
				Profilo ECDL — 7 esami Base/Standard	142,50
				Profilo ECDL — 8 esami Base/Standard	163,00
				Profilo ECDL — 1 esame Advanced	39,10
Profilo ECDL — 2 esami Advanced	74,30				
Profilo ECDL — 3 esami Advanced	99,40				
Profilo ECDL — 4 esami Advanced	122,50				




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
3. Inclusione nelle scuole elementari nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Impiego in nuovi posti in squadre inclusive	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un nuovo posto in una squadra inclusiva è occupato	Psicologo scolastico: 1 235/mese Pedagogo speciale/Sociopedagogista: 1 440/mese
4. Inclusione nelle scuole dell'infanzia ed elementari nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Impiego in nuovi posti per assistenti pedagogici	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un nuovo posto per un assistente pedagogico è occupato	1 005/mese
5. Integrazione di alunni nelle scuole dell'infanzia ed elementari nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Occupazione di un nuovo posto di assistente dell'insegnante	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di mesi durante i quali un nuovo posto per un assistente dell'insegnante è occupato	865/mese
6. Formazione di aspiranti insegnanti di strutture per l'istruzione superiore nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Un'ora di analisi, da parte di un insegnante formatore, dell'unità di attività di insegnamento diretto (aula scolastica) o di attività di istruzione diretta (struttura scolastica) dello studente	Costi salariali diretti Costi indiretti	Numero di ore di analisi diretta, da parte di un insegnante formatore, dell'unità di attività di insegnamento diretto (aula scolastica) o di attività di istruzione diretta (struttura scolastica) degli studenti	9,66/ora
7. Formazione del personale docente e specializzato nell'ambito dell'asse prioritario "Istruzione" del programma operativo "Risorse umane" (2014SK05M00P001)	Un'ora di partecipazione a una formazione per il personale docente e specializzato	Costi salariali diretti del formatore e retribuzioni del partecipante	Numero di ore completate per partecipante a una formazione per il personale docente e specializzato	Gruppo di 20 partecipanti: 10,10 per ora completata per partecipante Gruppo di 12 partecipanti: 10,65 per ora completata per partecipante.

(1) Sono possibili due moduli: 1) Base/Standard e 2) Advanced.



2. Adeguamento degli importi  
Non applicabile»

|



## «ALLEGATO IX

## Condizioni relative al rimborso ai Paesi Bassi delle spese in base a costi unitari e importi forfettari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
1. Attività di reinserimento dei detenuti nel settore dei servizi penitenziari Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j — Inclusionesione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento (1) nel settore dei servizi penitenziari (GW)	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti)	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	14,50
2. Attività di reinserimento dei detenuti con assistenza psichiatrica (forzo) Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j — Inclusionesione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento nel settore dell'assistenza psichiatrica (forzo).	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti)	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	21,00
3. Attività di reinserimento di delinquenti minorenni e giovani in istituti posti sotto sorveglianza in base a una sentenza giudiziaria di diritto civile Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9j — Inclusionesione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane durante il periodo di intervento nel settore "Delinquenti minorenni e giovani in istituti di custodia in virtù del diritto civile" (II)	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti)	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane nel periodo di intervento	26,50

(1) Ai fini delle operazioni di tipo da 1 a 3 per periodo di intervento si intende il periodo compreso fra la data di ammissione e la data di completamento dell'attività di reinserimento.


## 2. Adeguamento degli importi

I valori dei costi unitari stabiliti per i tipi di operazioni da 1 a 3 sono adeguati annualmente in linea con l'indice dei prezzi al consumo dei Paesi Bassi: <https://www.cbs.nl/nl-conversie/uitgeleucht/de-consumentenprijsindex>. Gli indici sono disponibili su CBS Statline.

La prima indicizzazione sarà calcolata nel 2017. L'anno di riferimento per i valori dei costi unitari di cui al presente allegato è il 2015. (Indice dei prezzi al consumo 2015 = 100).

Ogni anno (N), a decorrere dal 2017, gli importi saranno indicizzati applicando l'indice dei prezzi al consumo dell'anno N-1, assumendo l'anno 2015 come base di riferimento. Per calcolare i valori dei costi unitari da applicare in un determinato anno verrà usata la seguente formula:

*valori dei costi unitari per l'anno N = valori dei costi unitari di cui al presente allegato \* indice dei prezzi al consumo nell'anno N-1 (con base di riferimento 2015 = 100) / 100.*



**3. Definizione di importo forfettario**

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Valori (in EUR)
Assistenza tecnica Asse prioritario 4 2014NL05SFOP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR).	Tutti i costi ammissibili.	Rate di 100 000 EUR delle nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea fino al raggiungimento dell'importo massimo <sup>(1)</sup> previsto nell'ambito dell'asse prioritario "Assistenza tecnica".	5 690

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 119 del regolamento (UE) n. 1303/2013: "L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi (...)” in uno Stato membro.

**4. Adeguamenti di valori numerici**

Non pertinente.»





ALLEGATO II

«ALLEGATO X

**Condizioni relative al rimborso all'Austria delle spese in base a tabelle standard di costi unitari**

**1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari**

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Tipo di struttura scolastica (1)	Valore
Misure volte a ridurre il numero degli abbandoni scolastici.	Erogazione di un'ora di insegnamento (1).	Costi del personale per gli insegnanti (2).	Numero di ore di insegnamento per tipo di struttura scolastica.		
Asse prioritario 3				3070	95,91
2014AT05SFOP001				3080	89,98
				3081	96,28
				3082	107,09
				3091	78,87

(1) Un'ora di insegnamento è pari a 50 minuti.

(2) Questi sono i soli costi di cui è possibile chiedere il rimborso dell'FSE per le operazioni specificate.

(3) Tipo di struttura scolastica:

3070 scuole medie inferiori e superiori (AHS)

3080 istituti tecnici/industriali (TMHS)

3081 scuole secondarie e istituti per il turismo e per le professioni sociali e orientate ai servizi (HUM)


3082 accademie commerciali e istituti commerciali (HAK/HAS)

3091 istituto secondario di pedagogia per la prima infanzia/istituto secondario di pedagogia sociale (BAFEP/BASOP).

**2. Adeguamento degli importi**

I tassi sono adeguati ogni anno in linea con il regolamento sull'incidenza finanziaria WFA (1). Questo regolamento è pubblicato ogni anno e contiene specifiche relative alla valorizzazione dei costi di personale ai fini della pianificazione del bilancio per gli anni successivi. I tassi saranno adeguati per la prima volta il 1° settembre 2017 sulla base della valorizzazione per il 2017 stabilita in tale regolamento.»

(1) WFA Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung, [www.ris.bka.gv.at](http://www.ris.bka.gv.at).



## «ALLEGATO XI

## Condizioni relative al rimborso alla Lituania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
1. Formazione professionale dei disoccupati nell'ambito dell'asse prioritario 7 "Promuovere un'occupazione di qualità e la partecipazione al mercato del lavoro" del PO 2014LT16MAOP001	Disoccupati che completano con successo una formazione a lungo termine formale	Tutti i costi ammissibili	Numero di partecipanti che hanno ricevuto un certificato che attesti il completamento con successo di una formazione a lungo termine formale di durata pari o superiore a 184 giorni.	3 460,33
2. Formazione professionale dei disoccupati nell'ambito dell'asse prioritario 7 "Promuovere un'occupazione di qualità e la partecipazione al mercato del lavoro" del PO 2014LT16MAOP001	Disoccupati che completano con successo una formazione a medio termine formale	Tutti i costi ammissibili	Numero di partecipanti che hanno ricevuto un certificato che attesti il completamento con successo di una formazione a medio termine formale di durata compresa tra 97 e 183 giorni.	2 508,12
3. Formazione professionale dei disoccupati nell'ambito dell'asse prioritario 7 "Promuovere un'occupazione di qualità e la partecipazione al mercato del lavoro" del PO 2014LT16MAOP001	Disoccupati che completano con successo una formazione a breve termine formale	Tutti i costi ammissibili	Numero di partecipanti che hanno ricevuto un certificato che attesti il completamento con successo di una formazione a breve termine formale di durata pari o inferiore a 96 giorni.	872,66
4. Formazione professionale dei disoccupati nell'ambito dell'asse prioritario 7 "Promuovere un'occupazione di qualità e la partecipazione al mercato del lavoro" del PO 2014LT16MAOP001	Disoccupati che completano con successo una formazione non formale	Tutti i costi ammissibili	Numero di partecipanti che hanno ricevuto un certificato che attesti il completamento con successo di una formazione non formale	1 136,97

## 2. Adeguamento degli importi

Gli importi di cui sopra possono essere adeguati entro il secondo trimestre di ogni anno prendendo in considerazione, nell'anno N, il tasso d'inflazione pubblicato dei prezzi al consumo [indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) all'indirizzo <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodiklitu-analize#/>] per l'anno N-1.

Gli importi possono inoltre essere modificati sostituendo:

il salario minimo nazionale in Lituania;

le spese massime che coprono la formazione professionale;

il coefficiente delle borse di formazione stabilito nella legge lituana di sostegno all'occupazione;

la tariffa chilometrica approvata con ordinanza del ministro per la Sicurezza sociale e il lavoro (20 luglio 2010, ordinanza n. A1-352 relativa all'approvazione della tariffa chilometrica) nel metodo di calcolo; e

il tasso forfettario per i costi indiretti stabilito nel regime "Applicazione del tasso forfettario ai costi di progetto indiretti", approvato con ordinanza del ministro delle Finanze (8 ottobre 2014, ordinanza n. 1K-316 relativa all'approvazione del regolamento sulla gestione e sul finanziamento dei progetti);

nel metodo di calcolo per cui il costo totale della formazione professionale è costituito dalla somma dei seguenti elementi: costi dei servizi di formazione professionale, costi delle borse di studio di formazione professionale, spese di viaggio da e per il luogo di svolgimento della formazione professionale, costi per l'alloggio, costi relativi alla visita medica obbligatoria e alla vaccinazione obbligatoria contro le malattie infettive, costi indiretti.»




## «ALLEGATO XII


## Condizioni relative al rimborso alla Polonia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Valore
1. Progetti transnazionali di mobilità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a rischio di esclusione sociale; offerta di tirocini, apprendistati e altre attività connesse al lavoro all'estero.	Tariffa giornaliera per il soggiorno all'estero dei partecipanti durante un progetto di mobilità transnazionale.	Indennità giornaliera correlata al soggiorno all'estero dei partecipanti.	Numero di giorni di calendario trascorsi all'estero da un partecipante.	Austria	57,13
				Belgio	57,13
				Bulgaria	57,13
				Croazia	44,97
				Cipro	59,37
				Repubblica ceca	57,13
				Danimarca	66,07
				Estonia	44,97
				Finlandia	59,37
				Francia	61,60
				Germania	51,67
				Grecia	53,90
				Ungheria	53,90
				Irlanda	61,60
				Italia	57,13
				Lettonia	51,67
				Lituania	44,97
				Lussemburgo	59,37




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Valore
2. Progetti transnazionali di mobilità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a rischio di esclusione sociale; offerta di tirocini, apprendistati e altre attività connesse al lavoro all'estero. Asse prioritario IV del programma FSE "Conoscenza, istruzione e sviluppo" 2014PL05M9OP001	Tariffa giornaliera per il soggiorno all'estero durante un progetto di mobilità transnazionale per partecipanti con disabilità gravi ( <sup>1</sup> ).	Indennità giornaliera correlata al soggiorno all'estero dei partecipanti.	Numero di giorni di calendario trascorsi all'estero da un partecipante con una disabilità grave.	Malta	51,67
				Paesi Bassi	63,83
				Portogallo	49,43
				Romania	53,90
				Slovacchia	51,67
				Slovenia	44,97
				Spagna	51,67
				Svezia	63,83
				Regno Unito	69,30
				Austria	74
				Belgio	74
				Bulgaria	74
				Croazia	58
Cipro	77				
Repubblica ceca	74				
Danimarca	86				
Estonia	58				
Finlandia	77				
Francia	80				
Germania	67				
Grecia	70				
Ungheria	70				




Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Valore
3. Progetti transnazionali di mobilità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a rischio di esclusione sociale; offerta di tirocini, apprendistati e altre attività connesse al lavoro all'estero. Asse prioritario IV del programma FSE "Conoscenza, istruzione e sviluppo" 2014PL05M9OP001	Tariffa giornaliera per un mentore che accompagna un gruppo di partecipanti durante il loro soggiorno all'estero nel quadro di un progetto di mobilità transnazionale.	Indennità giornaliera correlata al soggiorno all'estero dei mentori.	Numero di giorni di calendario trascorsi all'estero da un mentore; il gruppo deve essere composto da almeno 4 partecipanti nel giorno della partenza per l'estero del mentore.	Irlanda	80
				Italia	74
				Lettonia	67
				Lituania	58
				Lussemburgo	77
				Malta	67
				Paesi Bassi	83
				Portogallo	64
				Romania	70
				Slovacchia	67
				Slovenia	58
				Spagna	67
				Svezia	83
				Regno Unito	90
				Importo	75,77
Austria	75,77				
Belgio	75,77				
Bulgaria	75,77				
Croazia	53,90				
Cipro	75,77				
Repubblica ceca	75,77				
Danimarca	85,93				
Estonia	53,90				
Finlandia	75,77				



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Importo
4. Progetti transnazionali di mobilità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a rischio di esclusione sociale; offerta di tirocini, apprendistati e altre attività connesse al lavoro all'estero. Asse prioritario IV del programma FSE "Conoscenza, istruzione e sviluppo" 2014PL05M9OP001	Tariffa giornaliera per un accompagnatore di un partecipante con disabilità grave durante il suo soggiorno all'estero nel quadro di un progetto di mobilità transnazionale.	Indennità giornaliera correlata al soggiorno all'estero degli accompagnatori.	Numero di giorni di calendario di soggiorno degli accompagnatori all'estero.	Francia	75,77
				Germania	64,83
				Grecia	75,77
				Ungheria	75,77
				Irlanda	85,93
				Italia	75,77
				Lettonia	64,83
				Lituania	53,90
				Lussemburgo	75,77
				Malta	64,83
				Paesi Bassi	85,93
				Portogallo	64,83
				Romania	75,77
				Slovacchia	64,83
				Slovenia	53,90
				Spagna	64,83
				Svezia	85,93
Regno Unito	85,93				
				Importo	75,77
				Austria	75,77
				Belgio	75,77
				Bulgaria	75,77
				Croazia	53,90



Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Importo
				Cipro	75,77
				Repubblica ceca	75,77
				Danimarca	85,93
				Estonia	53,90
				Finlandia	75,77
				Francia	75,77
				Germania	64,83
				Grecia	75,77
				Ungheria	75,77
				Irlanda	85,93
				Italia	75,77
				Lettonia	64,83
				Lituania	53,90
				Lussemburgo	75,77
				Malta	64,83
				Paesi Bassi	85,93
				Portogallo	64,83
				Romania	75,77
				Slovacchia	64,83
				Slovenia	53,90
				Spagna	64,83
				Svezia	85,93
				Regno Unito	85,93





Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)	
				Paese di destinazione	Importo
5. Progetti transnazionali di mobilità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a rischio di esclusione sociale; offerta di tirocini, apprendistati e altre attività connesse al lavoro all'estero. Asse prioritario IV del programma FSE "Conoscenza, istruzione e sviluppo" 2014PL05M9OP001	Tariffa giornaliera per ospitare un gruppo di partecipanti a progetti di mobilità transnazionale.	Tutti i costi dell'organizzazione ospitante relativi alla fornitura di assistenza e sostegno nell'ambito del progetto di mobilità transnazionale sono coperti dalla tariffa giornaliera.	Numero di giorni di calendario in cui è ospitato un gruppo di partecipanti. Se la dimensione del gruppo è inferiore a 8 partecipanti nel giorno della partenza per l'estero del gruppo, la tariffa dell'organizzazione ospitante è ridotta proporzionalmente. Il gruppo deve essere costituito da almeno 4 persone (in questo caso la tariffa è ridotta del 50 %).	Danimarca. Irlanda. Lussemburgo. Paesi Bassi. Austria. Svezia	241
				Belgio. Francia. Italia. Finlandia. Germania. Regno Unito.	214
				Repubblica ceca. Grecia. Spagna. Cipro. Malta. Portogallo. Slovenia	137
				Bulgaria. Estonia. Croazia. Lettonia. Lituania. Ungheria. Romania. Slovacchia	74

(<sup>1</sup>) In base alla definizione della legge del 27 agosto 1997 sul reinserimento professionale e sociale e sull'occupazione delle persone con disabilità, disponibile all'indirizzo <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776>.

## 2. Adeguamento degli importi

Nel caso di variazioni delle tariffe nazionali Erasmus+, che costituiscono la base per i costi unitari stabiliti al presente regolamento, l'autorità di gestione può adattare le tariffe di conseguenza. Se le tariffe Erasmus+ variano, la variazione può riflettersi nella rispettiva tabella standard di costi unitari per i nuovi inviti a presentare proposte (ossia gli inviti pubblicati dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe Erasmus+). Per le operazioni da 1 a 4, la formula utilizzata per aggiornare le rispettive tariffe giornaliere è  $(14 \times A + 46 \times B) / 60$ , dove "A" è la tariffa giornaliera del programma Erasmus+ polacco per i primi 14 giorni del soggiorno all'estero e "B" quella per i restanti 46 giorni.»



## «ALLEGATO XIII


## Condizioni relative al rimborso alla Romania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in Lei)
1. Sussidio versato ai datori di lavoro per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori nell'ambito degli assi prioritari 1, 2, 3, 4 e 5 del programma operativo "Capitale umano" (2014R005M9OP001)	Sussidio mensile versato a un datore di lavoro per ogni persona occupata a tempo indeterminato.	Tutti i costi relativi al sussidio per l'occupazione	Numero di mesi di occupazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 900 al mese per un massimo di 12 mesi per ogni datore di lavoro che assume con un contratto a tempo indeterminato per un periodo minimo di 18 mesi</li> <li>— un diplomato di un istituto di istruzione</li> <li>— un disoccupato di età superiore a 45 anni</li> <li>— un disoccupato di lungo periodo</li> <li>— un giovane NEET</li> <li>— genitori disoccupati in famiglie monoparentali.</li> <li>— 900 lei/mese per un massimo di 18 mesi per ogni datore di lavoro che assume una persona con disabilità (ad eccezione di quelle assunte in forza di un obbligo giuridico) con un contratto a tempo indeterminato per un periodo minimo di 18 mesi.</li> <li>— 900 lei/mese per un periodo massimo di 5 anni per i datori di lavoro che assumono con contratti a tempo pieno persone disoccupate che a 5 anni dalla data di assunzione soddisfano le condizioni per richiedere un pensionamento anticipato parziale o una pensione di vecchiaia</li> </ul>

## 2. Adeguamento degli importi

Le tariffe qui indicate possono essere modificate a seguito della modifica delle tariffe fissate dalla legge n. 76/2002 sul regime di assicurazione di disoccupazione e la promozione dell'occupazione. Tali modifiche sono effettive dalla data di entrata in vigore delle modifiche di tale legge.»



## «ALLEGATO XIV

## Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni <sup>(1)</sup>	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
Operazioni che promuovono la partecipazione ad attività di istruzione (dall'istruzione della prima infanzia a quella di livello terziario, comprese l'istruzione e la formazione professionale formale) in tutti i programmi operativi dell'FSE	Partecipanti a un anno accademico di istruzione	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti con presenza verificata <sup>(2)</sup> in un anno accademico di istruzione, distinti in base alla classificazione ISCED <sup>(3)</sup> .	Cfr. punto 3 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Questi costi unitari non possono essere utilizzati per i tipi di operazioni per i quali esistono opzioni semplificate in materia di costi più specifiche in altri allegati del presente regolamento delegato. Per "presenza verificata" si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, del giustificativo di presenza dello studente al corso di formazione due o tre volte per anno accademico, secondo le abituali pratiche e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica della partecipazione all'istruzione formale.

<sup>(2)</sup> Classificazione internazionale standard dell'istruzione: [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International\\_Standard\\_Classification\\_of\\_Education\\_\(ISCED\)](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)).

<sup>(3)</sup> La tabella riportata al punto 3 stabilisce i tassi per tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia e della Danimarca, per le quali non sono attualmente disponibili dati. Tali valori possono essere rimborsati allo Stato membro sulla seguente base: 50 % per il primo giustificativo di presenza durante l'anno accademico (di norma all'inizio dell'anno accademico, secondo le norme e le prassi nazionali), 30 % per il secondo giustificativo di presenza e 20 % per il terzo e ultimo giustificativo di presenza. Per gli Stati membri i cui sistemi nazionali prevedono la raccolta di questa informazione solo due volte l'anno, il rimborso ammonta al 50 % per il primo giustificativo di presenza e al 50 % per il secondo e ultimo giustificativo di presenza.

## 2. Adeguamento degli importi


N. d.

3. Valori per la partecipazione all'istruzione formale (in EUR)<sup>(1)</sup>

Livello d'istruzione	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	EE	FI	HU	IE	IT	ES	HR
Educazione della prima infanzia ED0	6 252	n. d.	1 415	2 700	2 040	6 662	2 941	9 897	2 439	n. d.	3 676	3 261	2 198
Sviluppo educativo della prima infanzia ED01	6 937	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	9 214	n. d.	15 714	n. d.	n. d.	n. d.	3 039	n. d.
Istruzione pre-elementare ED02	6 127	5 893	1 415	2 700	2 040	5 793	n. d.	8 493	n. d.	4 986	3 676	3 330	2 716
Istruzione elementare ED1	8 113	7 744	898	6 594	2 079	6 201	3 426	7 952	1 287	6 471	5 176	3 816	4 592

<sup>(1)</sup> "N. d." indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione specifici.

Livello d'istruzione	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	EE	FI	HU	IE	IT	ES	HR
Istruzione elementare e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2) ED1_2	9 669	8 327	986	6 990	2 650	7 060	3 517	9 485	1 318	6 925	5 396	4 181	2 181
Istruzione secondaria inferiore ED2	11 233	9 563	1 089	7 756	3 456	7 607	3 711	12 511	1 351	8 200	5 747	4 881	n. d.
Istruzione secondaria inferiore — generale ED24	11 233	n. d.	1 130	7 756	3 463	7 607	3 691	12 511	1 329	8 200	5 748	4 881	n. d.
Istruzione secondaria inferiore — professionale ED25	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2 089	n. d.	5 930	n. d.	4 421	n. d.	5 566	n. d.	n. d.
Istruzione secondaria superiore ED3	10 785	n. d.	1 036	7 980	3 134	7 708	3 488	7 838	3 172	8 496	5 650	5 071	1 995
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) ED3_4	10 127	10 109	1 039	7 886	3 061	6 846	3 603	7 838	3 271	9 252	5 995	5 071	1 995
Istruzione secondaria superiore — generale ED34	9 395	n. d.	921	7 281	2 629	8 045	3 194	7 199	3 288	n. d.	n. d.	4 495	n. d.
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria — generale (livelli 34 e 44)	9 395	10 271	921	7 281	2 450	7 988	3 194	7 199	3 288	n. d.	n. d.	4 495	n. d.
Istruzione secondaria superiore — professionale ED35	11 690	n. d.	1 145	11 881	3 311	7 368	4 017	8 081	2 820	n. d.	n. d.	6 188	2 826
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria — professionale (livelli 35 e 45)	10 552	10 000	1 151	11 020	3 296	6 051	4 023	8 081	3 237	n. d.	n. d.	6 188	2 826
Istruzione post-secondaria non terziaria ED4	1 341	n. d.	2 135	n. d.	710	3 854	4 022	n. d.	3 952	10 628	n. d.	n. d.	n. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria — generale ED44	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	660	6 918	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.



Livello d'istruzione	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	EE	FI	HU	IE	IT	ES	HR
Istruzione post-secondaria non terziaria — professionale ED45	1 341	n. d.	2 135	n. d.	931	3 539	4 022	n. d.	3 952	10 628	n. d.	n. d.	n. d.
Istruzione terziaria extrauniversitaria ED5	12 098	9 089	n. d.	1 241	6 928	5 963	n. d.	n. d.	1 994	n. d.	4 000	4 883	n. d.
Istruzione terziaria (livelli 5-8) ED5-8	9 105	7 592	885	3 637	1 849	6 450	2 712	10 199	1 837	6 562	2 197	3 637	3 258
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria extrauniversitaria (livelli 6-8) ED6-8	8 525	7 534	885	3 884	1 836	6 450	2 712	10 199	1 829	6 562	2 191	3 309	n. d.
Livello d'istruzione	FR	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
Educazione della prima infanzia ED0	5 259	1 853	15 898	2 534	4 731	6 065	1 759	2 367	916	13 267	4 433	2 037	3 978
Sviluppo educativo della prima infanzia ED01	n. d.	2 178	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1 606	14 879	5 344	n. d.	4 008
Istruzione pre-elementare ED02	5 259	1 789	15 898	2 534	4 731	6 065	1 759	2 367	893	12 692	4 067	2 037	3 973
Istruzione elementare ED1	4 950	2 197	16 253	3 147	5 173	6 681	2 627	3 718	674	10 390	4 985	2 348	8 777
Istruzione elementare e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2) ED1_2	5 828	2 141	16 575	3 143	6 048	7 757	2 638	4 227	919	10 568	4 794	2 410	8 898
Istruzione secondaria inferiore ED2	6 931	2 108	17 103	3 136	7 720	9 352	2 663	5 116	1 217	10 974	4 393	2 467	9 142
Istruzione secondaria inferiore — generale ED24	6 931	2 083	17 103	3 138	7 738	8 228	2 663	n. d.	1 217	n. d.	4 393	2 449	9 464
Istruzione secondaria inferiore — professionale ED25	n. d.	3 332	n. d.	2 944	5 821	12 367	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	3 150	6 370



Livello d'istruzione	FR	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
Istruzione secondaria superiore ED3	9 225	2 362	16 722	3 087	5 162	6 995	2 336	4 411	1 236	10 858	3 482	2 607	8 701
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) ED3_4	9 145	2 485	16 199	3 121	5 065	6 995	2 230	4 411	1 137	10 535	3 482	2 629	8 701
Istruzione secondaria superiore — generale ED34	9 106	2 043	14 368	3 152	5 230	7 589	2 101	n. d.	2 820	7 908	4 241	1 932	8 895
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria — generale (livelli 34 e 44)	9 087	2 043	14 368	3 152	5 238	7 589	2 101	n. d.	2 820	7 856	4 241	1 932	8 895
Istruzione secondaria superiore — professionale ED35	9 425	3 224	18 265	2 995	4 670	6 710	2 520	n. d.	47	14 773	3 717	2 978	8 295
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria — professionale (livelli 35 e 45)	9 238	3 136	17 333	3 082	4 518	6 709	2 317	n. d.	1 20	13 882	3 717	2 984	8 295
Istruzione post-secondaria non terziaria ED4	6 088	3 030	1 189	3 667	4 463	5 056	1 057	n. d.	423	4 146	n. d.	3 052	n. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria — generale ED44	6 808	n. d.	n. d.	n. d.	6 598	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	5 639	n. d.	n. d.	n. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria — professionale ED45	5 908	3 030	1 189	3 667	4 391	5 056	1 057	n. d.	423	3 613	n. d.	3 052	n. d.
Istruzione terziaria extrauniversitaria ED5	8 752	n. d.	22 145	3 050	6 322	6 205	7 791	n. d.	n. d.	6 339	1 725	3 352	1 731
Istruzione terziaria (livelli 5-8) ED5-8	6 289	2 736	33 659	2 449	8 819	6 081	2 384	1 293	1 772	10 477	3 869	1 937	2 257
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria extrauniversitaria (livelli 6-8) ED6-8	5 479	2 736	34 862	2 349	9 307	6 081	2 374	1 293	1 772	10 828	4 200	1 913	2 304*



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2016

del 29 aprile 2016


**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2017]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010 <sup>(5)</sup>.
- (6) Il regolamento (UE) n. 576/2013 abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) Il regolamento (UE) n. 577/2013 abroga le decisioni 2003/803/CE <sup>(7)</sup>, 2004/839/CE <sup>(8)</sup> e 2005/91/CE <sup>(9)</sup>, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

<sup>1)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.<sup>2)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 109.<sup>3)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 107.<sup>4)</sup> GUL 281 del 23.10.2013, pag. 14.<sup>5)</sup> GUL 10 del 15.1.2014, pag. 9.<sup>6)</sup> GUL 146 del 13.6.2003, pag. 1.<sup>7)</sup> GUL 312 del 27.11.2003, pag. 1.<sup>8)</sup> GUL 361 dell'8.12.2004, pag. 40.<sup>9)</sup> GUL 31 del 4.2.2005, pag. 61.

- (8) Il regolamento (UE) n. 31/2014 abroga le decisioni 2004/301/CE <sup>(1)</sup> e 2004/539/CE <sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 1.1, il testo del punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32013 R 0576**: Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) la Norvegia non è considerata paese terzo.
- b) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

Le domande congiunte che comprendono la Norvegia vengono presentate alla Commissione, con copia all'Autorità di vigilanza EFTA. La Commissione consulta l'Autorità di vigilanza EFTA prima di adottare decisioni a norma del presente articolo riguardo alla Norvegia.

- c) Per quanto riguarda la Norvegia, la data "29 dicembre 2014" di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), è la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto che integra il regolamento nell'accordo.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

2. Nella parte 1.1, dopo il punto 10 [regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«10a. **32013 R 0577**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) la Norvegia non è considerata paese terzo.
- b) L'espressione "Unione europea" che figura sulla copertina del modello di passaporto contenuto nella parte 1 dell'allegato III è sostituita dall'espressione "Unione europea/Norvegia".
- c) Sulla copertina del passaporto, oltre alla bandiera dell'UE può essere impressa anche l'immagine della bandiera norvegese.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

<sup>(1)</sup> GUL 98 del 2.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GUL 237 dell'8.7.2004, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GUL 114 del 7.5.2010, pag. 3.





3. Al punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32013 L 0031**: Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107),

— **32013 D 0518**: Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14).»

4. Nella parte 1.2, il punto 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione), il punto 122 (decisione 2004/301/CE della Commissione), il punto 125 (decisione 2004/839/CE della Commissione), il punto 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) e il punto 147 (regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione) sono soppressi.

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 576/2013, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, della direttiva 2013/31/UE, della decisione di esecuzione 2013/518/UE e del regolamento (UE) n. 31/2014 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2016

del 29 aprile 2016

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 abroga le decisioni 2001/183/CE <sup>(2)</sup>, 2002/878/CE <sup>(3)</sup> e 2003/466/CE <sup>(4)</sup> della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Dopo il punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«8b. **32015 D 1554**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici (GU L 247 del 23.9.2015, pag. 1).»

2. Il testo del punto 29 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 3.2 e dei punti 63 (Decisione 2001/183/CE della Commissione), 68 (Decisione 2002/878/CE della Commissione) e 73 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1554 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.


<sup>(1)</sup> GUL 247 del 23.9.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 67 del 9.3.2001, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GUL 305 del 7.11.2002, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GUL 156 del 25.6.2003, pag. 61.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0082**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2019]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 2278**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 55).»

*Articolo 2*


Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 55.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0083**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2020]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2382 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) <sup>(5)</sup>.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2305**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015 (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43).»


<sup>(1)</sup> GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 332 del 18.12.2015, pag. 54.



2. Dopo il punto 156 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «157. **32015 R 2304:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 39).
158. **32015 R 2305:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43).
159. **32015 R 2306:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 46).
160. **32015 R 2307:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 49).
161. **32015 R 2382:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2382 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 54).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2304, (UE) 2015/2305, (UE) 2015/2306, (UE) 2015/2307 e (UE) 2015/2382 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2016

del 29 aprile 2016

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2021]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione, del 27 gennaio 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 161 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2382 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«162. **32016 R 0104:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione, del 27 gennaio 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 71).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 71.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.





## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2016

del 29 aprile 2016

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2022]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 (Direttiva 2002/57/CE del Consiglio) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 0011**: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 48).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 3 del 6.1.2016, pag. 48.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2016

del 29 aprile 2016

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2023]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 1168**: Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 39).»

*Articolo 2*

I testi della direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 188 del 16.7.2015, pag. 39.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2024]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3), zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1608:** Regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 14).»

*Articolo 2*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1608:** Regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 14).»

2. Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:


«— **32015 R 1760:** Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27).»

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1608 e (UE) 2015/1760 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GUL 249 del 25.9.2015, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GUL 257 del 2.10.2015, pag. 27.



*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2025]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1910:** Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015 (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 2).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1910:** Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015 (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 2).»

*Articolo 3*

I testi del regolamento (UE) 2015/1910 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 280 del 24.10.2015, pag. 2.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0089**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2026]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1146:** Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 3).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1146:** Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 3).»

*Articolo 3*


I testi del regolamento (UE) n. 1146/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 308 del 29.10.2014, pag. 3.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0090**





## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2027]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>, come rettificato nella GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 72.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2075**: Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 15), rettificato dalla GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 72.»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2075**: Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 15), rettificato dalla GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 72.»

*Articolo 3*


I testi del regolamento (UE) 2015/2075, rettificato dalla GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 72, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 302 del 19.11.2015, pag. 15.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0091**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2028]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 46 [Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 0134**: Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).»

2. Dopo il punto 46c [Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«46d. **32014 R 0134**: Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2029]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54 j [Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 0238**: Regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016 (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 1).»

2. Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0239**: Regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 febbraio 2016 (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 3).»*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2016/238 e (UE) 2016/239 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.<sup>(1)</sup> GUL 45 del 20.2.2016, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 45 del 20.2.2016, pag. 3.<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0093**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2030]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1137 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di ocratossina A nelle spezie *Capsicum* spp. <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1137**: Regolamento (UE) 2015/1137 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 11).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/1137 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 185 del 14.7.2015, pag. 11.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2031]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2062 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «sisapronil» <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2062:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2062 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 7).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2062 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 301 del 18.11.2015, pag. 7.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2032]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0026**: Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 9 del 14.1.2016, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2016/26 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 9 del 14.1.2016, pag. 1.<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2033]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 16 febbraio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0217**: Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 16 febbraio 2016 (GU L 40 del 17.2.2016, pag. 5).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) 2016/217 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 40 del 17.2.2016, pag. 5.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la ciburtrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GUL 24 del 30.1.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 24 del 30.1.2016, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GUL 25 del 2.2.2016, pag. 48.


<sup>(5)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 81.

<sup>(6)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 83.

<sup>(7)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 84.

<sup>(8)</sup> GUL 21 del 28.1.2016, pag. 86.

<sup>(9)</sup> GUL 25 del 2.2.2016, pag. 65.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 12zzzb [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzc. **32016 R 0105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74).
- 12zzzd. **32016 D 0107**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81).
- 12zzze. **32016 D 0108**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83).
- 12zzzf. **32016 D 0109**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84).
- 12zzzg. **32016 D 0110**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86).
- 12zzzh. **32016 R 0124**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1).
- 12zzzi. **32016 R 0125**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6).
- 12zzzj. **32016 R 0131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1º febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48).
- 12zzzk. **32016 D 0135**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).»


#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/105, (UE) 2016/124, (UE) 2016/125 e (UE) 2016/131 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/107, (UE) 2016/108, (UE) 2016/109, (UE) 2016/110 e (UE) 2016/135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0098**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2035]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, pirafufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1885**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015 (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 276 del 21.10.2015, pag. 48.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2036]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flupyradifurone in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:


- «— **32015 R 2033**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015 (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8),
- **32015 R 2047**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8),
- **32015 R 2084**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89),
- **32015 R 2105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015 (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31).»

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31.



2. Dopo il punto 13zzzzzo (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «13zzzzzp. **32015 R 2033**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).
- 13zzzzzq. **32015 R 2047**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8).
- 13zzzzzr. **32015 R 2084**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flupyradifurone in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89).
- 13zzzzzs. **32015 R 2105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2033, (UE) 2015/2047, (UE) 2015/2084 e (UE) 2015/2105 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2037]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015, che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2198**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015 (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35).»

2. Dopo il punto 13zzzzzt [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzu. **32015 R 2198**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015, che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.





*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0101**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2038]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 16 (Decisione di esecuzione 2014/758/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «17. **32016 R 0009**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 3 del 6.1.2016, pag. 41.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2039]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE <sup>(1)</sup>.
- (2) La direttiva 2014/53/UE abroga, a decorrere dal 13 giugno 2016, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2016.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 4zzq (Decisione 2013/638/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«4zzr. **32014 L 0053**: Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).»

2. Il testo del punto 4zg (Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 13 giugno 2016 fatta eccezione per il primo trattino (Decisione 2000/637/CE della Commissione), che sarà ancora in vigore dopo il 13 giugno 2016 ed è pertanto inserito come nuovo punto dopo il punto 4zg (Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):


«4zga. **32000 D 0637**: Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50).»

*Articolo 2*Il testo della direttiva 2014/53/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 153 del 22.5.2014, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0103**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2040]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «3a. **32015 D 1735**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 49).
- 3b. **32015 D 1842**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo (GU L 267 del 14.10.2015, pag. 5).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1735 e (UE) 2015/1842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 29.9.2015, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 14.10.2015, pag. 5.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0104**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2016

del 29 aprile 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/2041]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 6o [Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6p. **32015 R 1188**: Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 26p [Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:


«26 q. **32015 R 1188**: Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).»

*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2015/1188 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 193 del 21.7.2015, pag. 76.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0105**





## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/2042]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 5cu [Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 2120**: Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).»

2. Dopo il punto 5cua [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«5cub. **32015 R 2352**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione (GU L 331 del 17.12.2015, pag. 7).»

3. Dopo il punto 5oab [Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«5ob. **32015 R 2120**: Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) 2015/2120 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 17.12.2015, pag. 7.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 93/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2043]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/130 della Commissione, del 1º febbraio 2016, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 21 [Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/130 della Commissione, del 1º febbraio 2016 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 46).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2016/130 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 25 del 2.2.2016, pag. 46.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 94/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2044]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 56 j (Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 2087**: Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 99).»

*Articolo 2*

Il testo della direttiva (UE) 2015/2087 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 302 del 19.11.2015, pag. 99.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 95/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2045]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66nf [Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2338**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2015/2338 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 330 del 16.12.2015, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 96/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/2046]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2322**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015 (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 67).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 12.12.2015, pag. 67.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 97/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2047]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione <sup>(1)</sup>, rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(3)</sup>.
- (4) La direttiva 2014/24/UE abroga la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La direttiva 2014/25/UE abroga la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XVI dell'accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2014/23/UE, rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 94 del 28.3.2014, pag. 1.


<sup>(2)</sup> GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

<sup>(4)</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.

<sup>(5)</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN





## ALLEGATO

L'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nei seguenti articoli.

## Articolo 1

Nel paragrafo 1 degli adattamenti settoriali, i termini «2004/17/CE e 2004/18/CE» sono sostituiti da «2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE».

## Articolo 2

Il punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

- «2. **32014 L 0024:** Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti all'articolo 107 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 61 dell'accordo SEE.
- b) I riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE.
- c) Gli allegati I, III e XI sono integrati dalle appendici da 1 a 3 del presente allegato.
- d) All'articolo 73, i termini "dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE" vanno letti "dall'accordo SEE e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte EFTA in un procedimento a norma dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".
- e) L'articolo 25 non si applica.
- f) Nell'allegato X, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato X.»


## Articolo 3

Il punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

- «4. **32014 L 0025:** Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti all'articolo 107 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 61 dell'accordo SEE.
- b) Gli articoli 43, 85 e 86 non si applicano.
- c) I riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE.
- d) All'articolo 90, i termini "dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE" vanno letti "dall'accordo SEE e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte EFTA in un procedimento a norma dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".
- e) Nell'allegato XIV, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato XIV.»



Articolo 4

Ai punti 5 (Direttiva 89/665/CEE del Consiglio) e 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0023:** Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.»

Articolo 5

Dopo il punto 6e (Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«6f. **32014 L 0023:** Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE;
- b) l'articolo 44, lettera c), è sostituito dal seguente:

“la Corte EFTA constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, che uno Stato EFTA ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'accordo SEE per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato EFTA in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dall'accordo SEE e dalla presente direttiva.”;

- c) nell'allegato X, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato X.»

Articolo 6

Il testo delle appendici da 1 a 14 è sostituito dal seguente:

«APPENDICE 1

**ELENCHI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE**

I. In ISLANDA:


Forsætisráðuneytið	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið	Ministero dell'Industria e dell'innovazione
Fjármála- og efnahagsráðuneytið	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Innanríkisráðuneytið	Ministero dell'Interno
Mennta- og menningarmálaráðuneytið	Ministero dell'Istruzione, delle scienze e della cultura
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið	Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali
Utanríkisráðuneytið	Ministero degli Affari Esteri
Velferðarráðuneytið	Ministero della previdenza sociale

II. Nel LIECHTENSTEIN:

Regierung des Fürstentums Liechtenstein	Governo del Principato del Liechtenstein
---	--

III. In NORVEGIA:

Statsministerens kontor	Presidenza del Consiglio dei ministri
Arbeids- og sosialdepartementet	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet	Ministero dell'Infanzia, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale
Finansdepartementet	Ministero delle Finanze
Forsvarsdepartementet	Ministero della Difesa
Helse- og omsorgsdepartementet	Ministero della Sanità e dei servizi assistenziali



Justis- og beredskapsdepartementet	Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza
Klima- og miljødepartementet	Ministero del Clima e dell'ambiente
Kommunal- og moderniseringsdepartementet	Ministero degli Enti locali e della modernizzazione
Kulturdepartementet	Ministero della Cultura
Kunnskapsdepartementet	Ministero dell'Istruzione e della ricerca
Landbruks- og matdepartementet	Ministero delle Politiche agricole e alimentari
Nærings- og fiskeridepartementet	Ministero del Commercio, dell'industria e della pesca
Olje- og energidepartementet	Ministero del Petrolio e dell'energia
Samferdselsdepartementet	Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni
Utenriksdepartementet	Ministero degli Affari esteri

Agenzie e istituzioni che dipendono da tali ministeri.

APPENDICE 2

**ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA**

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEGLIA

Ai fini del presente accordo fa fede solo il testo di cui all'allegato 4, punto 2, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capo 26: Minerali, scorie e ceneri

Capo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccetto:

ex 27.10 carburanti speciali

Capo 28: Sostanze e prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi eccetto:

ex 28.09 esplosivi

ex 28.13 esplosivi

ex 28.14 gas lacrimogeni

ex 28.28 esplosivi

ex 28.32 esplosivi

ex 28.39 esplosivi

ex 28.50 prodotti tossici

ex 28.51 prodotti tossici

ex 28.54 esplosivi


Capo 29: Sostanze e prodotti chimici organici eccetto:

ex 29.03 esplosivi


ex 29.04 esplosivi

ex 29.07 esplosivi

ex 29.08 esplosivi



- ex 29.11 esplosivi
  - ex 29.12 esplosivi
  - ex 29.13 prodotti tossici
  - ex 29.14 prodotti tossici
  - ex 29.15 prodotti tossici
  - ex 29.21 prodotti tossici
  - ex 29.22 prodotti tossici
  - ex 29.23 prodotti tossici
  - ex 29.26 esplosivi
  - ex 29.27 prodotti tossici
  - ex 29.29 esplosivi
- Capo 30: Prodotti farmaceutici
- Capo 31: Concimi
- Capo 32: Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
- Capo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche
- Capo 34: Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"
- Capo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capo 37: Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
- Capo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto:
- ex 38.19 prodotti tossici
- Capo 39: Resine artificiali e materie plastiche, esteri e eteri di cellulosa e lavori di tali materie eccetto:
- ex 39.03 esplosivi
- Capo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto:
- ex 40.11 pneumatici a prova di proiettile
- Capo 41: Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
- Capo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
- Capo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
- Capo 45: Sughero e lavori di sughero
- Capo 46: Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
- Capo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capo 48: Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
- Capo 49: Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
- Capo 65: Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
- Capo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili



- Capo 69: Prodotti ceramici
- Capo 70: Vetro e lavori di vetro
- Capo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capo 73: Lavori di ghisa, ferro o acciaio
- Capo 74: Rame e lavori di rame
- Capo 75: Nichel e lavori di nichel
- Capo 76: Alluminio e lavori di alluminio
- Capo 77: Magnesio e berillio e lavori di magnesio e berillio
- Capo 78: Piombo e lavori di piombo
- Capo 79: Zinco e lavori di zinco
- Capo 80: Stagno e lavori di stagno
- Capo 81: Altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie
- Capo 82: Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni eccetto:
- ex 82.05 utensili
  - ex 82.07 pezzi per utensili
- Capo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi eccetto:
- ex 84.06 motori
  - ex 84.08 altri propulsori
  - ex 84.45 macchine
  - ex 84.53 macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
  - ex 84.55 parti delle macchine di cui alla voce 84.53
  - ex 84.59 reattori nucleari
- Capo 85: Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti eccetto:
- ex 85.13 apparecchiature per le telecomunicazioni
  - ex 85.15 apparecchi di trasmissione
- Capo 86: Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti eccetto:
- ex 86.02 locomotive blindate
  - ex 86.03 altre locomotive blindate
  - ex 86.05 vetture blindate
  - ex 86.06 carri officina
  - ex 86.07 carri
- Capo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti, eccetto:
- ex 87.01 trattori
  - ex 87.02 veicoli militari
  - ex 87.03 veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne/carri attrezzi
  - ex 87.08 carri da combattimento e autoblindate
  - ex 87.09 motocicli
  - ex 87.14 rimorchi
- Capo 89: Navigazione marittima o fluviale eccetto:
- ex 89.01 A navi da guerra



Capo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti di questi strumenti o apparecchi eccetto:

- ex 90.05 binocoli
- ex 90.13 strumenti vari, laser
- ex 90.14 telemetri
- ex 90.28 strumenti di misurazione elettrici ed elettronici
- ex 90.11 microscopi
- ex 90.17 strumenti per la medicina
- ex 90.18 apparecchi di meccanoterapia
- ex 90.19 apparecchi di ortopedia
- ex 90.20 apparecchi a raggi X

Capo 91: Orologeria

Capo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capo 94: Mobili e loro parti; mobili medico-chirurgici, oggetti lettereschi e simili, eccetto:

- ex 94.01 A sedili per aerodine

Capo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato

Capo 96: Scope e spazzole, piumini per cipria e stacci

Capo 98: Lavori diversi

---

APPENDICE 3

**REGISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE**

- per l'Islanda, "Ríkisskattstjóri"
- per il Liechtenstein, "Gewerberegister" e "Handelsregister"
- per la Norvegia, "Foretaksregisteret"»

18CE0111



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 98/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2048]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2 (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 R 2170**: Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).»

2. Al punto 4 (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 R 2171**: Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).»

3. Al punto 6f (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 R 2172**: Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).»


*Articolo 2*

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/2170, (UE) 2015/2171 e (UE) 2015/2172 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GUL 307 del 25.11.2015, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GUL 307 del 25.11.2015, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GUL 307 del 25.11.2015, pag. 9.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 del 29 aprile 2016 (†).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.  
(†) Cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.





**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 99/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2049]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 6f (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«6 g. **32015 R 1986**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).»

2. Il testo del punto 6d [Regolamento (UE) n. 842/2011 della Commissione] è soppresso.

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 del 29 aprile 2016 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 296 del 12.11.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 222 del 27.8.2011, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**18CE0113**



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 100/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2050]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 1fl (Decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fm. **32015 D 2119**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 31).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>, oppure, se successiva, alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 229/2015 del 25 settembre 2015 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 306 del 24.11.2015, pag. 31.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> GUL 85 del 30.3.2017, pag. 53.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 101/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2051]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2002**: Regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015 (GU L 294 dell'11.11.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2015/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 294 dell'11.11.2015, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 102/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2052]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 18ie [Regolamento (UE) n. 2015/245 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18if. **32016 R 0114**: Regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2016/114 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 23 del 29.1.2016, pag. 40.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 103/2016**  
**del 29 aprile 2016**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/2053]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2113**: Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 7).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2015/2113 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016


*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 306 del 24.11.2015, pag. 7.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DIRETTIVA (UE) 2017/2054 DELLA COMMISSIONE****dell'8 novembre 2017****che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nel relativo allegato, che dovrebbero corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 6 marzo 2017 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(2)</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2009/43/CE.
- (4) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(3)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*


1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 28 febbraio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 marzo 2018.

<sup>(1)</sup> GUL 146 del 10.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 97 del 28.3.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 8 novembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER





## ALLEGATO

**Elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea**

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione "Definizioni dei termini usati nel presente elenco" allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

**ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

Nota Il punto ML1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. "armi da fuoco disattivate".

a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto ML1.a. non si applica:

- a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO<sub>2</sub>.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

- a. armi completamente automatiche;
- b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO<sub>2</sub>.

Nota Il punto ML1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;



ML1 b. Nota (segue)

d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c..

Nota Il punto ML1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2 **Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto ML2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a. non si applica alle armi come segue:


- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
  1. macellazione di animali domestici;
  2. sedazione di animali;
  3. test sismici;
  4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
  5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.


f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto ML2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.



- ML2 (segue)
- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
  2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.;
- d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a..
- ML3 **Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**
- a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a..
- Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:
- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
  - b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
  - c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
  - d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
  - e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.
- Nota 2 Il punto ML3.a. non si applica:
- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
  - b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato;
  - c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
  - d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.
- Nota 3 Il punto ML3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
- a. segnalazione;
  - b. allontanamento volatili; o
  - c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.
- ML4 **Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**
- N.B.1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
- N.B.2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c..
- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;
- Nota Il punto ML4.a. comprende:
- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
  - b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.



ML4 (segue)

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; g
  2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
    - a. i prodotti di cui al punto ML4.a.; o
    - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2. il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto ML4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto ML4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
  1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
  2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; g
- d. installati su un "aeromobile civile" e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
    - a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
    - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
  2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; g
  3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

ML5

**Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;



ML5 (segue)

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;

Nota Ai fini del punto ML5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a., ML5.b. o ML5.c..

ML6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a., l'espressione "veicoli terrestri" comprende anche i rimorchi.

b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1.; e
- b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: Cfr. anche punto ML13.a..

Nota 1 Il punto ML6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.



ML6 (segue)

Nota 4 Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto ML1, ML2 o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

ML7 **Agenti chimici, "agenti biologici", "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:**

- a. "agenti biologici" o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
  1. agenti nervini per guerra chimica:
    - a. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e


Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
    - b. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
    - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
  2. agenti vescicanti per guerra chimica:
    - a. ipriti allo zolfo, quali:
      1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
      2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
      3. bis (2-cloroetiltilio) metano (CAS 63869-13-6);
      4. 1,2-bis (2-cloroetiltilio) etano (CAS 3563-36-8);
      5. 1,3-bis (2-cloroetiltilio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
      6. 1,4-bis (2-cloroetiltilio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
      7. 1,5-bis (2-cloroetiltilio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
      8. bis (2-cloroetiltiliomietile) etere (CAS 63918-90-1);
      9. bis (2-cloroetiltilioetile) etere (CAS 63918-89-8);
    - b. lewisiti, quali:
      1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
      2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
      3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);



- ML7
- b. 2. (segue)
- c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
  2. HN2: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 51-75-2);
  3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
  - b. acido 2,4,5 triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:  
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
  2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:  
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
  3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
  4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
  2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
  3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
  4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
  5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
  6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto ML7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto ML7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d.;
  2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;



ML7 f. (segue)

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b. e loro componenti appositamente progettati;
3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b.;

Nota Il punto ML7.f.1. comprende:

- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
- b. gli indumenti protettivi.

N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

N.B.: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1., come segue:
  - a. "vettori di espressione";
  - b. virus;
  - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);





ML7 Nota 1 (segue)

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h. e ML7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 **"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue:**

N.B.1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche


1. Ai fini del punto ML8, eccetto il punto ML8.c.11. o ML8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.
  2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante)
  3. Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
- a. "esplosivi", come segue, e relative 'miscelate':
1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
  2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
  3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);
  4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3. e g.4. per i relativi "precursori");
  5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
  6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
  7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
  8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
  9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
  10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
  11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
  12. furazani, come segue:
    - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
    - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
  13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
    - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotetano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
    - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
    - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabicyclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o chetobicyclico HMX) (CAS 130256-72-3);
  14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);



ML8

a. (segue)

15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
  - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
  - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
  - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
  - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
  - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
  - a. RDX (ciclotrimilene trinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazolo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
  - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazolo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7. per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
  - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
  - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6. per i relativi "precursori");
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2. per i relativi "precursori");
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
  - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
  - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
  - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
  - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
  - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
  - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
  - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);



- ML8 a. 32. (segue)
- f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
  - g. non utilizzato dal 2010;
  - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
  - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
  - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
  - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano)
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5)
38. tetrazine, come segue:
- a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
  - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
- Nota Il punto ML8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.
- Nota tecnica
- Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto ML8.a..
- b. "propellenti", come segue:
- 1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
    - a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati non alogenizzati;
    - b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati alogenizzati; o
    - c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
  - 2. non utilizzato dal 2013;
  - 3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
  - 4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21°C);



- ML8
- b. (segue)
5. "propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40°C);
  6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al punto ML8.a.;
  7. "propellenti", non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro "miscele":
1. combustibili "per aeromobili" appositamente concepiti per uso militare;  
*Nota* I combustibili "per aeromobili" di cui al punto ML8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
  2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);
  3. borani, come segue, e relativi derivati:
    - a. carborani;
    - b. omologhi del borano, come segue:
      1. decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
      2. pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
      3. pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);
  4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8. e d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
    - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
    - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
    - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
    - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);*Nota* Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.
  5. combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o 'miscele' "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
    - a. metalli, come segue, e relative 'miscele':
      1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
      2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
    - b. 'miscele' contenenti uno degli elementi seguenti:
      1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
      2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;



ML8 c. 5. (segue)

Nota 1 Il punto ML8.c.5. si applica agli "esplosivi" e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata per uso militare, quali "propellenti" ad impasto liquido, "propellenti" solidi o 'miscela' "pirotecniche".

Nota 3 Il punto ML8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
  7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
  8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
  9. sub-idruri di titanio (TiH<sub>n</sub>) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
  10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto ML8.c.1., come segue:
    - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
    - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 G per metro cubo, misurata a 293 K (20° C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);
- Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.
11. materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue:
    - a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
    - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
  12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o "materiali energetici", non contemplati altrove al punto ML8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
    - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
      1. alluminio;
      2. berillio;
      3. boro;
      4. zirconio;
      5. magnesio; o
      6. titanio;
    - b. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
    - c. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;



ML8 (segue)

d. ossidanti, come segue, e relative 'miscelate':

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
  - a. altri alogeni;
  - b. ossigeno; o
  - c. azoto;

Nota 1 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrate di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazina) (CAS 20773-28-8);
8. nitrate di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota Il punto ML8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");
2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrate di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8. per i relativi "precursori");
6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
  - a. gruppi nitrici;
  - b. nitruri;
  - c. nitrati;
  - d. gruppi nitrazo; o
  - e. difluoroammino;



- ML8 e. (segue)
7. FAMA0 (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
  8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
  9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
  10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
  11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
  12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30°C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
  13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
    - a. poli(epicloroidrindiolo);
    - b. poli(epicloroidrintriolo);
  14. NENA (composti di nitroetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
  15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrate o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
  16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
  17. polinitroortocarbonati;
  18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
  19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
  20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
- f. "additivi", come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
  2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
  3. BNO (nitrileossido di butadiene);
  4. derivati del ferrocene, come segue:
    - a. butacene (CAS 125856-62-4);
    - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
    - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
    - d. n-butyl-ferrocene (CAS 31904-29-7);
    - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
    - f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
    - g. propil-ferrocene;



- ML8 f. 4. (segue)
- h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
  - i. dicitlopentil-ferrocene;
  - j. dicitloesil-ferrocene;
  - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
  - l. dipropil-ferrocene;
  - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
  - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
  - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273 94-5);
- 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
  - 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
  - 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
  - 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
  - 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
  - 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
  - 11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
  - 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
  - 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
  - 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
  - 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
    - a. neopentil [diillile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
    - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
    - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
  - 16. policianodifluoramminoetilenoossido;





ML8 f. (segue)

17. agenti leganti come segue:

- a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
- b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto ML.8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico sopraffino ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a  $250 \text{ m}^2/\text{g}$  e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a  $3,0 \text{ nm}$ ;

20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. "precursori", come segue:

N.B.: Nel punto ML8.g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche punto ML8.e.1. e ML8.e.2.);

2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28.);

3. derivati dell'esaaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.);

4. non utilizzato dal 2013;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23.);


8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5.);

9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche punto ML8.a.13.).

h. Polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue:

1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a  $250 \mu\text{m}$  in qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto ML8:

- a. alluminio;
- b. niobio;
- c. boro;
- d. zirconio;




- ML8 h. 1. (segue)
- e. magnesio;
  - f. titanio;
  - g. tantalio;
  - h. tungsteno;
  - i. molibdeno; o
  - j. afnio;
2. Forme, non specificate dai punti ML3, ML4, ML12 or ML16, fabbricate da polveri specificate dal punto ML8.h.1.

Note tecniche

1. I 'materiali reattivi' sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche.
2. Le polveri di 'materiali reattivi' sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia.
3. Le forme di 'materiale reattivo' sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.

Nota 1 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofologici metallici ed arioli di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);



ML8 Nota 1 (segue)

- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stiftico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce IC011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2 Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoidurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
- e. aventi un contenuto di catocene (ML8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

ML9 **Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:**


N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. Navi e componenti, come segue:
  - 1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
  - 2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
    - a. armi automatiche di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica

Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

- b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;
- c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - 1. 'protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e



ML9 a. 2. c. (segue)

2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 'protezione CBRN';

2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o

4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e

b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);

b. inversione rapida;

c. raffreddati a liquido; e

d. totalmente ermetici;

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:


a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e

b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;

4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4., la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.



ML9 (segue)

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
  1. sospensioni a gas o magnetiche;
  2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
  3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.


ML10 **"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", "velivoli senza pilota" ("UAV"), motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:**

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. "aeromobili" senza pilota e "veicoli più leggeri dell'aria" e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
  1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
  2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiami di supporto a terra;
  3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
  1. "aeromobili" di cui al punto ML10.a.; o
  2. "aeromobili" senza pilota di cui al punto ML10.c.;
- f. 'apparecchiature a terra' specificamente progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota tecnica

Le 'apparecchiature a terra' comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.



ML10 (segue)

g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a.;

Nota Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: Per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c..

h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
2. paracadute frenanti;
3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" e ai "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono "aeromobili" da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10d. non si applica a:


- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".

Nota 3 Ai fini dei punti ML10.a. e ML10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

Nota 5 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar; e
- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.



ML11 **Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:**

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML11.a. comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e di controllo".

N.B.: Per il "software" associato al sistema radio definito dal "software" (SDR), cfr. punto ML21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
- c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

ML12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;



ML12 Nota 1 (segue)

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 **Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:**

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2. impiegabili per uso militare;

N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2..

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e gusci, cuffie e imbottiture di conforto degli elmetti appositamente progettati;

N.B.: Per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.


2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota 1 Il punto ML13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c. e ML13.d. non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.





- ML13 (segue)
- N.B. 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- N.B. 2: Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- ML14 **'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**
- Nota tecnica
- Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
- Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
- Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.
- ML15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**
- registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
  - apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
  - apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
  - apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
  - apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
  - apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a. a ML15.e..
- Nota Il punto ML15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.
- Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
- tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
  - tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
  - placche a microcanali;
  - tubi di telecamere a bassa luminosità;
  - assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
  - tubi piroelettrici per telecamere;
  - sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
  - otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;



- ML15 Nota 1 (segue)
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
  - j. fotocatodi a semiconduttori composti.
- Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
- N.B.: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a..
- N.B.: Cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- ML16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.**
- Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.
- ML17 **Apparecchiature varie, materiali e "librerie", come segue, e loro componenti appositamente progettati:**
- a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
    1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
    2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto ML17.a.1.;

N.B.: Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
  - b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
  - c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
  - d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
  - e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:
    1. appositamente progettati per uso militare;
    2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
    3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.
  - f. "librerie" appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
  - g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
  - h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
  - i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
  - j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;



ML17 (segue)

- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
- o. apparecchiature di protezione "laser" (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

- 1. Non utilizzato dal 2014.
- 2. Ai fini del punto ML17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 **Apparecchiature di 'produzione' e relativi componenti, come segue:**

- a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica


Ai fini del punto ML18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  - 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
  - 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg;  $\underline{0}$
  - 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di "esplosivi" militari;
- e. macchine per il taglio a misura di "propellenti" estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per "propellenti" solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli "esplosivi" militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;



ML19 (segue)

- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.


ML20 **Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170 °C);

Nota Il punto ML20.a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.



## ML21 "Software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
  1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
  2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o
  3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "software" specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a., come segue:
  1. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
  2. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
  3. "software" per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
  4. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);
- c. "software" non indicato ai punti ML21.a. o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

## ML22 "Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b., "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "Tecnologia", come segue:
  1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
  2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
  3. non utilizzato dal 2013;  
*N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.3..*
  4. non utilizzato dal 2013;  
*N.B.: Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.4..*
  5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto ML22 non si applica:

- a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.



## DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 *Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.*

Nota 2 *Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario).*

ML8 "Additivi"

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8,  
10, 14 "Aeromobile"

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML 10 "Dirigibile"

Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

ML11 "Sistemi automatizzati di comando e di controllo"

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML22 "Ricerca scientifica di base"


Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML7, 22 "Biocatalizzatori"


'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica


Per 'enzimi' si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.



- ML7 "Agenti biologici"
- patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.
- ML7 "Biopolimeri"
- Macromolecole biologiche come segue:
- enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
  - 'anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici';
  - 'recettori' appositamente progettati o trattati.
- Note tecniche
- Per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
  - Per 'anticorpi monoclonali' si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule;
  - Per 'anticorpi policlonali' si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule;
  - Per 'recettori' si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
- ML4, 10 "Aeromobile civile"
- Gli "aeromobili" elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.
- ML 1 "Arma da fuoco disattivata"
- Arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.
- ML17  
21, 22 "Sviluppo"
- È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
- ML17 "Dispositivi di estremità"
- Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".
- Nota tecnica
- 'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
- ML 8 "Materiali energetici"
- Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", "materiali pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.
- ML8, 18 "Esplosivi"
- Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.



- ML7 "Vettori di espressione"  
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
- ML13 "Materiali fibrosi o filamentosi"  
Comprendono:  
a. monofilamenti continui;  
b. filati e fasci di fibre continui;  
c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;  
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;  
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;  
f. pasta di poliammide aromatica.
- ML15 "Tubi intensificatori di immagine di prima generazione"  
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- ML 17 "Cella a combustibile"  
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
- ML22 "Di pubblico dominio"  
Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.  
*Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".*
- ML9, 19 "Laser"  
Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione.
- ML 17 "Libreria" (banca dati tecnica parametrica)  
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.
- ML10 "Veicoli più leggeri dell'aria"  
Palloni e "dirigibili" che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
- ML 21 "Microprogramma"  
Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
- ML17 "Reattore nucleare"  
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- ML8 "Precursori"  
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.






- ML18,  
21, 22 "Produzione"
- Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- ML 21 "Programma"
- Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.
- ML8 "Propellenti"
- Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- ML4, 8 "Pirotecnici"
- Miscela di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali "pirotecnici" che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- ML22 "Necessaria"
- Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.
- ML7 "Agenti antisommossa"
- Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa").
- ML17 "Robot"
- Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:
- in grado di eseguire più funzioni;
  - in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
  - avente tre o più dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo);  
e
  - dotato di 'programmabilità accessibile all'utente' usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.
- Per 'programmabilità accessibile all'utente' si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire "programmi" con mezzi diversi da:
- una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o
  - la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.
- Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
- meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
  - meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;




- ML15 Note (continued)
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
  4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
  5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.
- ML21 "Software"
- Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.
- ML 11 "Veicoli spaziali"
- Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.
- ML19 "Qualificato per impiego spaziale"
- Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
- Nota La determinazione di "qualificato per impiego spaziale" di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti a prove individuali.
- ML20 "Superconduttori"
- Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).
- La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.
- Nota tecnica
- Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura.
- ML22 "Tecnologia"
- Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La "tecnologia" specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE figura al punto ML22.
- Note tecniche
1. I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.
  2. La 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La 'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.



ML10 "Velivoli senza pilota" ("UAV")

"Aeromobile", qualsiasi velivolo capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

**18CE0142**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2055 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 giugno 2017**

**che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e assicurare l'uniformità e l'efficienza del processo di notifica per gli istituti di pagamento che intendono esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera, è necessario specificare il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati.
- (2) Al fine di disporre di una terminologia comune e di modelli di notifica standardizzati, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una chiara distinzione tra le domande relative allo stabilimento di una succursale, le domande relative alla prestazione di servizi e le domande relative all'impiego di agenti da parte degli istituti di pagamento che intendono svolgere le loro attività in un altro Stato membro.
- (3) La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle domande di passaporto tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.
- (4) Le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero essere tenute a valutare l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate dagli istituti di pagamento che intendono prestare servizi in un altro Stato membro, in modo da garantire la qualità delle notifiche di passaporto. A tal fine le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero informare gli istituti di pagamento degli aspetti specifici per i quali la domanda di passaporto è considerata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte. Inoltre, la valutazione della completezza e dell'accuratezza dovrebbe garantire una procedura di notifica efficace determinando con chiarezza la data di inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, che corrisponde alla data di ricevimento di una domanda di passaporto contenente informazioni giudicate complete ed esatte dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

<sup>1)</sup> GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35.



- (5) Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero informare l'istituto di pagamento che la decisione relativa alla domanda di passaporto è rinviata in attesa della risoluzione ai sensi di detta disposizione.
- (6) Al fine di garantire una procedura di notifica corretta ed efficace, che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere le loro rispettive valutazioni in conformità della direttiva (UE) 2015/2366, le informazioni da condividere tra autorità competenti in relazione ad una domanda di passaporto dovrebbero essere chiaramente definite, rispettivamente, per le domande di passaporto per una succursale, per le domande di passaporto per gli agenti e per le domande di passaporto per i servizi. È inoltre opportuno fornire modelli standardizzati per la trasmissione di tali informazioni. Ove disponibili, tali modelli dovrebbero comprendere anche l'identificativo della persona giuridica per le entità giuridiche.
- (7) Per facilitare l'identificazione degli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero in vari Stati membri, è opportuno stabilire il formato del numero di identificazione unico utilizzato in ciascuno Stato membro al fine di identificare gli istituti di pagamento, le loro succursali o gli agenti impiegati dagli istituti di pagamento per prestare servizi di pagamento nello Stato membro ospitante.
- (8) Se un istituto di pagamento che esercita le proprie attività in un altro Stato membro modifica le informazioni comunicate nella domanda iniziale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante esclusivamente le informazioni che sono interessate dalle modifiche in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.
- (9) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure per la notifica di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni per le notifiche di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. Le notifiche tra autorità competenti dovrebbero essere pertanto facilitate per quanto riguarda le informazioni relative a una domanda di passaporto da parte di un istituto di moneta elettronica che intenda esercitare il diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, in particolare con l'impiego di un agente per la prestazione dei servizi di pagamento o con la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica mediante distributori che agiscono per loro conto in un altro Stato membro, in conformità con il quadro applicabile alle attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a svolgere.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (11) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI


##### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di notifiche per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi da parte degli istituti di pagamento, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).



2. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle notifiche tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di moneta elettronica, in particolare nel caso in cui essi distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE, e dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.

3. La portata e il trattamento delle informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del quadro di cooperazione definito nel presente regolamento non comportano alcuna conseguenza sulla competenza dell'autorità del paese d'origine e di quella del paese ospitante come definite nella direttiva (UE) 2015/2366.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «domanda di passaporto», una domanda di passaporto per una succursale, una domanda di passaporto per servizi o una domanda di passaporto per un agente;
- b) «domanda di passaporto per una succursale», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro;
- c) «domanda di passaporto per servizi», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi in un altro Stato membro;
- d) «domanda di passaporto per un agente», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego di un agente di cui all'articolo 19, paragrafo 5, della medesima direttiva.

#### Articolo 3


##### Requisiti generali

1. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.
2. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.
3. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, laddove gli istituti di moneta elettronica distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, sono trasmesse mediante i modelli di cui agli allegati IV e VI.
4. I modelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le informazioni ivi contenute sono conformi alle seguenti prescrizioni:
  - a) sono rese per iscritto e in una lingua accettata dalle autorità competenti sia dello Stato membro d'origine che dello Stato membro ospitante;
  - b) sono trasmesse attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l'istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento, seguite da una conferma di ricevimento per via elettronica da parte di tali autorità competenti, o trasmesse per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti le seguenti informazioni:
  - a) le lingue accettate conformemente al paragrafo 4, lettera a);
  - b) l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per via elettronica o l'indirizzo al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per posta.

#### Articolo 4

##### Valutazione della completezza e dell'accuratezza

1. Dopo aver ricevuto una domanda di passaporto da parte dell'istituto di pagamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366.



2. Qualora le informazioni fornite nella domanda siano giudicate incomplete o inesatte ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa senza indugio l'istituto di pagamento, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono considerate tali.

3. Come data di inizio dei periodi di tempo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366 si considera la data di ricevimento di una domanda di passaporto completa e accurata.

#### Articolo 5

### Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

Qualora una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi è stata avviata in conformità dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una domanda di passaporto da parte di un istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano l'istituto di pagamento del rinvio della decisione sulla domanda in attesa della risoluzione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

#### CAPO 2

### DOMANDA DI PASSAPORTO PER UNA SUCCURSALE

#### Articolo 6

### Informazioni da trasmettere

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

- a) la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;
- b) lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare;
- c) il tipo di domanda di passaporto;
- d) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;
- e) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;
- f) l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica per una succursale;
- g) l'indirizzo della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;
- h) l'identità e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;
- i) i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
- j) la struttura organizzativa della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;



- k) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante;
- l) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative e di gestione del rischio, della succursale, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati per quanto riguarda l'attività in materia di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante e soddisfino i requisiti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

#### Articolo 7

##### Trasmissione delle informazioni

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 6 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato II, e ne informano l'istituto di pagamento.
2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato II.

#### Articolo 8

##### Comunicazione di modifiche della domanda

1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato II del presente regolamento che sono interessate dalle modifiche.

#### Articolo 9

##### Informazioni relative all'inizio delle attività della succursale

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

#### CAPO 3


##### DOMANDA DI PASSAPORTO PER UN AGENTE

#### Articolo 10

##### Informazioni da trasmettere

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
- a) la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;
- b) lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare assumendo un agente;

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (G.U.L. 141 del 5.6.2015, pag. 73).





- c) il tipo di domanda di passaporto;
- d) la natura della domanda di passaporto e, se l'uso dell'agente nello Stato membro ospitante non dà luogo ad uno stabilimento, una descrizione delle circostanze prese in considerazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nella sua valutazione;
- e) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;
- f) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;
- g) l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica di passaporto per un agente;
- h) l'identità e i recapiti dell'agente assunto dall'istituto di pagamento;
- i) il numero di identificazione unico dell'agente nello Stato membro in cui è stabilito, se del caso, secondo i formati di cui all'allegato I;
- j) se del caso, l'identità e i recapiti delle persone responsabili del punto di contatto centrale, se quest'ultimo è stato nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366;
- k) i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante assumendo l'agente;
- l) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'agente al fine di conformarsi ai requisiti in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- m) l'identità e i recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza.

2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

#### Articolo 11

##### Trasmissione delle informazioni

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 10 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato III, e ne informano l'istituto di pagamento.

2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato III.

#### Articolo 12

##### Comunicazione di modifiche della domanda

1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato III che sono interessate dalle modifiche.



## Articolo 13

**Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente**

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività mediante un agente nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

## CAPO 4

**DOMANDA DI PASSAPORTO PER SERVIZI**

## Articolo 14

**Informazioni da trasmettere**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

- a) la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;
- b) lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende prestare i servizi;
- c) il tipo di domanda di passaporto;
- d) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;
- e) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;
- f) l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la domanda di passaporto per servizi;
- g) la data prevista di inizio della prestazione di servizi nello Stato membro ospitante;
- h) il servizio o i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante.

2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

## Articolo 15

**Trasmissione delle informazioni**

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato V, e ne informano l'istituto di pagamento.

2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato V.

## Articolo 16

**Comunicazione di modifiche della domanda di passaporto per servizi**

1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato V che sono interessate dalle modifiche.



## CAPO 5

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 17

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

## Formato del pertinente numero di identificazione unico in ciascuno Stato membro

Stato membro	Persona giuridica		Persona fisica	
	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione
<b>Austria</b>	Se registrato: Firmenbuchnummer ( <a href="https://www.justiz.gv.at/web/2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html">https://www.justiz.gv.at/web/2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html</a> )	Massimo: sei cifre più una lettera di controllo	Se non registrato: Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) ( <a href="https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html">https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html</a> )	—
<b>Belgio</b>	Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) ( <a href="http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#:VlbnmZpYcTcu">http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#:VlbnmZpYcTcu</a> )	0 + partita IVA (0XXX.XXX.XXX)	Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) ( <a href="http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#:VlbnmZpYcTcu">http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#:VlbnmZpYcTcu</a> )	10 cifre (0 + partita IVA a 9 cifre)
<b>Bulgaria</b>	Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese.	9 cifre	Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese.	9 cifre
<b>Croazia</b>	OIB (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj numero di identificazione personale)	11 cifre (10 cifre casuali + cifra di controllo)	OIB (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj — numero di identificazione personale)	11 cifre (10 cifre casuali + cifra di controllo)
<b>Cipro</b>	Codice di identificazione fiscale (cif) ( <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html</a> )	8 cifre e 1 lettera (ad esempio: 99999999L)	Codice di identificazione fiscale (cif) ( <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html</a> )	8 cifre e 1 lettera (la prima cifra è sempre uno zero)
<b>Repubblica ceca</b>	Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (ICO))	8 cifre (ad esempio: 12345678)	Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (ICO))	8 cifre (ad esempio: 12345678)
<b>Danimarca</b>	Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (numero CVR)	Numero di 8 cifre (ad esempio: 12345678)	Numero di registrazione personale (numero CPR)	Numero di 10 cifre nel formato «123456-7890»
<b>Estonia</b>	Codice di registrazione dell'impresa accessibile sul sito web del registro delle imprese. ( <a href="https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng">https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng</a> )	Numero di 8 cifre	Codice di identificazione personale (codice ID)	Codice di identificazione personale (codice ID)



Stato membro	Persona giuridica		Persona fisica	
	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione
<b>Finlandia</b>	Identificativo commerciale locale ( <a href="https://www.yti.fi/en/index/businessid.html">https://www.yti.fi/en/index/businessid.html</a> ) oppure partita IVA internazionale	Identificativo commerciale locale: 7 cifre, un trattino e un carattere di controllo, ad esempio 1234567-8 Partita IVA: 8 cifre (ad esempio: FI12345678)	—	—
<b>Francia</b>	SIREN	9 cifre	SIREN	9 cifre
<b>Germania</b>	Se registrato: <i>Handelsregisternummer</i> (HReg-Nr.) (numero del registro delle imprese; <a href="https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do">https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do</a> ), specificando il luogo di registrazione HRA; HRB; GmR; PR; VR	HRA xxxx HRB xxxx GmR xxxx PR xxxxxx VR xxxxx Scegliere il formato applicabile, in base al tipo di persona (giuridica), seguito da un numero di lunghezza diversa	Se non registrato: <i>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</i> (USt-IdNr.) ( <a href="http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560">http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560</a> ) (partita IVA)	DExxxxxxxxx seguita da un numero di 9 cifre
<b>Grecia</b>	Codice di identificazione fiscale (cif — A0M) <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf</a>	9 cifre	Codice di identificazione fiscale (cif — A0M) <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf</a>	9 cifre
<b>Ungheria</b>	Numero d'iscrizione nel registro delle imprese	Numeri (###-##-#####)	Numero del registro degli imprenditori privati Numero d'iscrizione nel registro delle imprese individuali	Numeri (#####); Numeri (##-##-#####)
<b>Islanda</b>	—	—	—	—
<b>Irlanda</b>	Numero d'iscrizione nel registro delle imprese <a href="https://www.cro.ie/">https://www.cro.ie/</a>	6 cifre	—	—
<b>Italia</b>	Numero di iscrizione	5 cifre	Codice fiscale, disponibile sul sito web dell'OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi): <a href="https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento">https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento</a>	Codice alfanumerico di 16 caratteri «SP» seguito da cifre)




Stato membro	Persona giuridica		Persona fisica	
	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione
<b>Lettonia</b>	Codice fiscale ( <a href="http://www.csb.gov.lv/en/node/29890">http://www.csb.gov.lv/en/node/29890</a> )	11 cifre	Numero di identificazione personale (XXXXXX-XXXX), oppure se la persona è un contribuente — impresa individuale, codice fiscale ( <a href="http://www.csb.gov.lv/en/node/29890">http://www.csb.gov.lv/en/node/29890</a> )	Codice fiscale 11 cifre
<b>Liechtenstein</b>	Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier</i> — LEI) dell'impresa, altrimenti: Numero del registro delle imprese (Handelsregister-Nummer)	11 cifre Prefisso FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X).	Personenidentifikationsnummer (numero di identificazione personale)	12 cifre max.
<b>Lituania</b>	Codice della società dal registro delle persone giuridiche gestito dal Centro dei registri della Repubblica di Lituania ( <a href="http://www.registrucentras.lt/jar/p_en">http://www.registrucentras.lt/jar/p_en</a> ); oppure	9 cifre (7 fino al 2004)	Codice del contribuente — nome e cognome (il codice del contribuente è identico al codice personale, ma in genere non è divulgato per motivi di tutela dei dati), oppure	nome e cognome (in lettere)
<b>Lussemburgo</b>	Numero d'iscrizione nel registro delle imprese	La lettera B seguita da 6 cifre (ad esempio: B 123456)	Numero di previdenza sociale	13 cifre (le prime 8 cifre sono quelle della data di nascita della persona: AAAAMMGG)
<b>Malta</b>	Numero d'iscrizione nel registro delle imprese: <a href="http://focsupport.nfsa.com.mt/pages/default.aspx">http://focsupport.nfsa.com.mt/pages/default.aspx</a>	La lettera C seguita da 5 cifre — ad esempio C 28938	Numero di carta d'identità o passaporto: <a href="http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html">http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html</a>	6 cifre e una lettera maiuscola — ad esempio: 034976M oppure 6 cifre — ad esempio: 728349
<b>Paesi Bassi</b>	Numero della Camera di commercio (KvK)	8 cifre	Numero della Camera di commercio (KvK)	8 cifre
<b>Norvegia</b>	Numero del registro delle imprese (numero organizzazione)	9 cifre (ad esempio: 981 276 957)	Numero d'identità nazionale/Numero D	11 cifre (le prime 6 cifre sono quelle della data di nascita della persona: GG.MM.AA)
<b>Polonia</b>	NIP polacco ( <i>numer identyfikacji podatkowej</i> )	NIP polacco ( <i>numer identyfikacji podatkowej</i> )		
<b>Portogallo</b>	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 9 cifre	Número de Identificação Fiscal (NIF) 9 cifre		
<b>Romania</b>	—	—		—



Stato membro	Persona giuridica	Persona fisica
Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Formato del numero di identificazione
<p><b>Repubblica slovacca</b></p>	<p>Identifikačné číslo organizácie/Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO)</p>	<p>Il numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO) è assegnato a persone giuridiche e imprenditori</p>
<p>8 cifre</p>	<p>IČO — 00 000 000</p>	<p>8 cifre IČO — 00 000 000</p>
<p>22u9ZvM5F8Cwo6DyytGrrA06QDs8mAhrZFQDcCOTEGJwm64IQQE-c- HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4PrZChmILOyEbZEFfWGMqbRzIF2cgyYQmktQE4- wFT_CEWELKUFtugabP2s1OwFKhgzhg!!d14/d5/1.2dBISEvZ0HBIS9nQSEh/</p>	<p>http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/ut/p/b1/jy7RCotwGfEafKfPfqdsuV-BcLGNjlu0mLCKEpl1E0dm0m3Wd_#BXOXCQRZxyXXNvz8Zt7bvm8v4- 22u9ZvM5F8Cwo6DyytGrrA06QDs8mAhrZFQDcCOTEGJwm64IQQE-c- HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4PrZChmILOyEbZEFfWGMqbRzIF2cgyYQmktQE4- wFT_CEWELKUFtugabP2s1OwFKhgzhg!!d14/d5/1.2dBISEvZ0HBIS9nQSEh/</p>	<p>http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/ut/p/b1/jy7RCotwGfEafKfPfqdsuV-BcLGNjlu0mLCKEpl1E0dm0m3Wd_#BXOXCQRZxyXXNvz8Zt7bvm8v4- 22u9ZvM5F8Cwo6DyytGrrA06QDs8mAhrZFQDcCOTEGJwm64IQQE-c- HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4PrZChmILOyEbZEFfWGMqbRzIF2cgyYQmktQE4- wFT_CEWELKUFtugabP2s1OwFKhgzhg!!d14/d5/1.2dBISEvZ0HBIS9nQSEh/</p>
<p>Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpess.si)</p>	<p>Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpess.si)</p>	<p>Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpess.si)</p>
<p>10 cifre</p>	<p>10 cifre</p>	<p>10 cifre</p>
<p>Consta di 20 caratteri e si compone come segue: Caratteri 1-4: un prefisso di 4 caratteri assegnato in maniera univoca a ciascuna unità operativa locale (LOU). Caratteri 5-6: 2 caratteri riservati fissati a zero.</p>	<p>Caratteri 7-18: parte del codice specifica per entità generata e assegnata dalle LUO secondo criteri trasparenti e solidi. Caratteri 19-20: Due cifre di controllo come previsto dalla norma ISO 17442.</p>	<p>Si compone di 9 caratteri: 8 cifre e una lettera come codice di controllo alla fine. È composto da una lettera («L» per gli spagnoli non residenti, «K» per i minori di 14 anni e «M» per gli stranieri non residenti). 7 caratteri alfanumerici e una lettera (controllo)</p>
<p>Se non disponibile: codice fiscale (NIF, Número de Identificación Fiscal).</p>	<p>Se non disponibile: codice fiscale (NIF, Número de Identificación Fiscal).</p>	<p>Si compone di 9 caratteri: una prima lettera, «X», seguita da 7 cifre, e un'ultima lettera con codice di controllo.</p>
<p>Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link: NIF (persone giuridiche): http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos_NIF_y_domicilio_Declaracion_censal_Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml</p>	<p>Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link: NIF (persone fisiche) e NIE: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos_NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fiscas.shtml</p>	<p>Una volta esaurita la capacità di numerazione con la lettera «X», la sequenza proseguirà in ordine alfabetico (prima con la «Y» e poi con la «Z»).</p>
<p>Spagna</p>	<p>Spagna</p>	<p>Spagna</p>



Stato membro	Persona giuridica	Persona fisica
Tipo di numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Tipo di numero di identificazione
Formato del numero di identificazione	Formato del numero di identificazione	Formato del numero di identificazione
	<p>D. Società in accomandita semplice</p> <p>E. Coproprietà ed eredità vacante</p> <p>F. Cooperative</p> <p>G. Associazioni</p> <p>H. Comunità di proprietari immobiliari</p> <p>J. Società civili</p> <p>N. Soggetti esteri</p> <p>N. Amministrazioni locali</p> <p>Q. Organismi pubblici</p> <p>R. Congregazioni e istituzioni religiose</p> <p>S. Organi del governo centrale e delle regioni autonome</p> <p>U. <i>Joint venture</i> con personalità giuridica</p> <p>V. Altri non definiti nell'elenco precedente</p> <p>W. Stabilimenti permanenti stabiliti da soggetti non residenti</p> <p>b) Un numero casuale di 7 cifre.</p> <p>c) Una lettera o un numero, a seconda della forma giuridica (codice di controllo).</p>	
<b>Svezia</b>	<p>Numero di registrazione (www.bolagsverket.se)</p> <p>NNNNN-XXXX</p>	<p>Numero di previdenza sociale</p> <p>AAMMGG-XXXX</p>
<b>Regno Unito</b>	<p>Codice di identificazione fiscale (cif)</p> <p><a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf</a></p>	<p>Codice di identificazione fiscale (cif)</p> <p><a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf</a></p>






## ALLEGATO II

**Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto per una succursale da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica**


1)	Stato membro d'origine	
2)	Denominazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine	
3)	Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	GG/MM/AA
4)	Stato membro in cui sarà stabilita la succursale	
5)	Tipo di domanda	<input type="checkbox"/> Prima domanda <input type="checkbox"/> Modifica della domanda precedente <input type="checkbox"/> Fine dell'attività/cessazione
6)	Tipo di ente	<input type="checkbox"/> Istituto di pagamento <input type="checkbox"/> Istituto di moneta elettronica
7)	Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
8)	Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
9)	Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)	
10)	Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier, LEI</i> ) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)	
11)	Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)	
12)	Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
13)	E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
14)	Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
15)	Indirizzo della succursale	
16)	Identità delle persone responsabili della gestione della succursale	



17)	E-mail: delle persone responsabili della gestione della succursale	
18)	Numero di telefono delle persone responsabili della gestione della succursale	
19)	Servizi di pagamento da fornire	<p>1. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p> <p>4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p> <p>Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Emissione di strumenti di pagamento <input type="checkbox"/> Convenzionamento di operazioni di pagamento Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rimessa di denaro</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Servizi di disposizione di ordine di pagamento</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Servizi di informazione sui conti</p>
20)	Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica)	<input type="checkbox"/> Emissione di moneta elettronica <input type="checkbox"/> Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica




21)	Descrizione della struttura organizzativa della succursale	
22)	<p>Piano aziendale che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante, e che includa quanto segue:</p> <p>a. gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;</p> <p>b. una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi.</p>	
23)	<p>Dispositivi di governo societario e meccanismi di controllo interno, compresi i seguenti elementi:</p> <p>a. descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di segnalazione gerarchica funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;</p> <p>b. descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, compresi i seguenti elementi:</p> <p>i. procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo del rischio dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica e, se del caso, del suo gruppo;</p> <p>ii. informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale;</p> <p>iii. informazioni dettagliate sulle procedure anticiclaggio che la succursale adotterà nello Stato membro ospitante, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.</p>	
24)	<p>In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:</p> <p>a. nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>b. recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>c. tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.</p>	




## ALLEGATO III

**Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di agenti**

1)	Stato membro d'origine	
2)	Stato membro ospitante in cui l'agente intende fornire servizi di pagamento	
3)	Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine	
4)	Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	GG/MM/AA
5)	Tipo di domanda	<input type="checkbox"/> Prima domanda <input type="checkbox"/> Modifica della domanda precedente <input type="checkbox"/> Ulteriori agenti <input type="checkbox"/> Cancellazione di agenti
6)	Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine)	<input type="checkbox"/> Diritto di stabilimento <input type="checkbox"/> Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze: ..... ..... .....
7)	Tipo di ente	<input type="checkbox"/> Istituto di pagamento <input type="checkbox"/> Istituto di moneta elettronica
8)	Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
9)	Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
10)	Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)	
11)	Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier</i> , LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)	
12)	Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)	
13)	Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
14)	E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	



15)	Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
16)	<p>Informazioni sull'agente:</p> <p>a. Se si tratta di una persona giuridica:</p> <p>i. Nome</p> <p>ii. Sede/i legale/i</p> <p>iii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente come specificato nell'allegato I (se del caso)</p> <p>iv. Identificativo della persona giuridica (<i>Legal Entity Identifier</i>, LEI) dell'agente (se disponibile)</p> <p>v. Numero di telefono</p> <p>vi. E-mail</p> <p>vii. Nome, data e luogo di nascita dei rappresentanti legali</p> <p>b. Se si tratta di una persona fisica:</p> <p>i. Nome, data e luogo di nascita</p> <p>ii. Sede/i legale/i</p> <p>iii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente come specificato nell'allegato I (se del caso)</p> <p>iv. Numero di telefono</p> <p>v. E-mail</p>	
17)	<p>Se nell'esercizio del diritto di stabilimento, punto di contatto centrale, se già nominato e/o richiesto dalle autorità dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366:</p> <p>a. Nome del rappresentante</p> <p>b. Indirizzo</p> <p>c. Numero di telefono</p> <p>d. E-mail</p>	
18)	Servizi di pagamento che saranno forniti dall'agente	<p>1. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p>




		<p>4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p> <p>Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Emissione di strumenti di pagamento <input type="checkbox"/> Convenzionamento di operazioni di pagamento Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rimessa di denaro</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Servizi di disposizione di ordine di pagamento</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Servizi di informazione sui conti</p>
19)	Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica/agente per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849	
20)	Identità e recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente incaricato	
21)	Per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, i criteri presi in considerazione per garantire che gli amministratori e le persone responsabili della gestione dell'agente incaricato della prestazione dei servizi di pagamento soddisfino i requisiti di professionalità e di onorabilità.	<p>a. <input type="checkbox"/> Le prove raccolte dall'istituto di pagamento che attestano che gli amministratori e le persone responsabili della gestione dell'agente incaricato della prestazione dei servizi di pagamento soddisfano i requisiti di professionalità e di onorabilità.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366 per verificare le informazioni fornite dall'istituto di pagamento.</p>
22)	In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:	
	<p>a. nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>b. recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>c. tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.</p>	



## ALLEGATO IV

**Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di distributori**

1)	Stato membro d'origine	
2)	Stato membro ospitante in cui saranno forniti i servizi di moneta elettronica	
3)	Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine	
4)	Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di moneta elettronica	GG/MM/AA
5)	Tipo di domanda	<input type="checkbox"/> Prima domanda <input type="checkbox"/> Modifica della domanda precedente <input type="checkbox"/> Ulteriori distributori <input type="checkbox"/> Cancellazione di distributori
6)	Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine)	<input type="checkbox"/> Diritto di stabilimento <input type="checkbox"/> Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze: ..... ..... .....
7)	Nome dell'istituto di moneta elettronica	
8)	Indirizzo della sede centrale dell'istituto di moneta elettronica	
9)	Numero di identificazione unico dell'istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)	
10)	Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier</i> , LEI) dell'istituto di moneta elettronica (se disponibile)	
11)	Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di moneta elettronica (se del caso)	
12)	Referente presso l'istituto di moneta elettronica	
13)	E-mail: del referente presso l'istituto di moneta elettronica	
14)	Numero di telefono del referente presso l'istituto di moneta elettronica	



15)	<p>Informazioni sul distributore:</p> <p>a. Se si tratta di una persona giuridica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nome</li> <li>ii. Sede/i legale/i</li> <li>iii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato il distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)</li> <li>iv. Identificativo della persona giuridica (<i>Legal Entity Identifier</i>, LEI) del distributore (se disponibile)</li> <li>v. Numero di telefono</li> <li>vi. E-mail</li> <li>vii. Nome, data e luogo di nascita dei rappresentanti legali</li> </ul> <p>b. Se si tratta di una persona fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nome, data e luogo di nascita</li> <li>ii. Sede/i legale/i</li> <li>iii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato il distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)</li> <li>iv. Numero di telefono</li> <li>v. E-mail</li> </ul>	
16)	<p>Servizi di moneta elettronica che saranno forniti dal distributore</p>	<input type="checkbox"/> Distribuzione <input type="checkbox"/> Rimborso di moneta elettronica
17)	<p>Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di moneta elettronica/distributore per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849</p>	
18)	<p>In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di moneta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</li> <li>b. recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</li> <li>c. tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.</li> </ul>	






## ALLEGATO V

**Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande inerenti alla libera prestazione di servizi senza agenti o distributori**

1)	Stato membro d'origine	
2)	Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine	
3)	Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	GG/MM/AA
4)	Stato membro in cui saranno forniti i servizi	
5)	Tipo di domanda	<input type="checkbox"/> Prima domanda <input type="checkbox"/> Modifica della domanda precedente <input type="checkbox"/> Fine dell'attività/cessazione
6)	Tipo di ente	<input type="checkbox"/> Istituto di pagamento <input type="checkbox"/> Istituto di moneta elettronica
7)	Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
8)	Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
9)	Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)	
10)	Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier, LEI</i> ) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)	
11)	Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)	
12)	Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
13)	E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
14)	Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica	
15)	La data prevista di inizio della fornitura di servizi di pagamento/moneta elettronica (non precedente alla comunicazione della decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366	GG/MM/AAAA



16)	Servizi di pagamento da fornire	<p>1. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento</p> <p>3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p> <p>4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:</p> <p>a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> <input type="checkbox"/></p> <p>b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi <input type="checkbox"/></p> <p>c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti <input type="checkbox"/></p> <p>Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Emissione di strumenti di pagamento <input type="checkbox"/> Convenzionamento di operazioni di pagamento Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rimessa di denaro</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Servizi di disposizione di ordine di pagamento</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Servizi di informazione sui conti</p>
17)	Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica)	<input type="checkbox"/> Emissione di moneta elettronica <input type="checkbox"/> Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica
18)	<p>In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:</p> <p>a. nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>b. recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;</p> <p>c. tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.</p>	



## ALLEGATO VI


**Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione all'avvio delle attività di  
passaporto di succursali/agenti/distributori da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta  
elettronica**

Avvio delle attività	
1)	Stato membro d'origine
2)	Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine
3)	Data della domanda iniziale ai sensi dell'allegato II, III o IV.
4)	Stato membro in cui avvierà le attività la succursale/l'agente/il distributore
5)	Tipo di ente <input type="checkbox"/> Istituto di pagamento <input type="checkbox"/> Istituto di moneta elettronica
6)	Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica
7)	Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica
8)	Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)
9)	Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier</i> , LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)
10)	Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)
11)	Tipo di passaporto <input type="checkbox"/> Succursale <input type="checkbox"/> Agente <input type="checkbox"/> Distributore
12)	Per gli agenti/distributori, a. Se si tratta di una persona giuridica: i. Nome ii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente/distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)



Avvio delle attività		
		iii. Identificativo della persona giuridica ( <i>Legal Entity Identifier</i> , LEI) dell'agente/distributore (se disponibile) iv. Numero di telefono b. Se si tratta di una persona fisica: i. Nome, data e luogo di nascita ii. Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente/distributore come specificato nell'allegato 1 (se del caso)
13)	Per gli agenti e le succursali, data di iscrizione nel registro delle autorità competenti dello Stato membro d'origine	GG/MM/AAAA
14)	Data di avvio delle attività della succursale/agente/distributore (per gli agenti e le succursali, la data non precede quella di iscrizione dell'agente/succursale nel registro dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366)	GG/MM/AAAA

18CE0143



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2056 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 agosto 2017**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> dispone che le azioni innovative di sviluppo urbano siano realizzate entro il termine massimo di tre anni. Può però essere necessario un periodo più lungo affinché le autorità urbane abbiano modo di verificare pienamente tutti gli aspetti delle soluzioni innovative proposte, raccogliere i risultati e garantire la trasferibilità delle soluzioni alle altre autorità urbane nell'Unione europea.
- (2) Al fine di prevedere un tempo sufficiente per il completamento di soluzioni innovative complesse, così che le azioni innovative possano esplicitare pienamente il proprio valore aggiunto, è pertanto opportuno prorogare di un anno il limite temporale previsto dal regolamento delegato (UE) n. 522/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 522/2014.
- (4) Al fine di garantire che la modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 sia applicata nel contesto del prossimo invito a presentare proposte, previsto per dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 522/2014, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di quattro anni.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 289.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GUL 148 del 20.5.2014, pag. 1).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2057 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2017

relativo alla non approvazione dell'*Achillea millefolium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 10 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione della *Millefolii herba* come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 29 settembre 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione<sup>(2)</sup>. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame<sup>(3)</sup> e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione della *Millefolii herba* e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.
- (3) Nel corso della consultazione organizzata dall'Autorità, il richiedente ha modificato la denominazione della sostanza di base in *Achillea millefolium* L.
- (4) La documentazione fornita dal richiedente non dimostra che l'*Achillea millefolium* L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>.
- (5) Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati individuati problemi specifici riguardanti l'esposizione all'infuso e ai componenti alfa- e beta-tujone, canfora e 1,8-cineolo, in particolare attraverso l'uso in pesticidi. I problemi individuati riguardano inoltre possibili effetti negative per le donne in stato di gravidanza e i parametri relativi allo sperma, nonché il potenziale di perturbazione del sistema endocrino. Per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e gli organismi non bersaglio.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state sottoposte a un attento esame.
- (7) Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.
- (8) Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'*Achillea millefolium* L. come sostanza di base.
- (9) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'*Achillea millefolium* L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba — Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing.* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base *Millefolii herba* — infuso di achillea per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e insetticida su colture diverse e per evitare il congelamento). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1093,

<sup>(3)</sup> <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La sostanza *Achillea millefolium* L. non è approvata come sostanza di base.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE0145



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2017**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima**

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>, successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>. Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>, successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione <sup>(6)</sup>, sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione <sup>(7)</sup>.
- (3) Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.
- (4) Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio <sup>(8)</sup> abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio <sup>(9)</sup> e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione <sup>(10)</sup> ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti.
- (5) Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente.
- (6) I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività.
- (7) Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione.





- (8) Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione.
- (9) Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano.
- (10) I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata.
- (11) Tenuto conto dei dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari.
- (12) I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di cinque anni. È quindi appropriato mantenere la frequenza ridotta dei controlli all'importazione.
- (13) È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del settimo e dell'ottavo periodo vegetativo (2017 e 2018) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2019.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (\*) ("i prodotti") originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

(\*) GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.»;

- 2) l'articolo 5 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni partita di alimenti per animali e prodotti alimentari menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell'allegato II e di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali alimenti per animali e prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione originale valida redatta e firmata conformemente all'articolo 6.»;



- b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione; o»;
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Il pesce e i prodotti della pesca di cui all'allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.»;
- 3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 14
- Riesame**
- Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»;
- 4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 6) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima della sua modifica da parte del presente regolamento.

#### Articolo 3

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).



- (<sup>4</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).
- (<sup>5</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).
- (<sup>6</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).
- (<sup>7</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).
- (<sup>8</sup>) Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).
- (<sup>9</sup>) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).
- (<sup>10</sup>) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Livelli massimi per i prodotti alimentari (<sup>1</sup>) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese**

	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia	Latte e bevande a base di latte	Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate	Altri prodotti alimentari
Somma di cesio-134 e cesio-137	50 ( <sup>2</sup> )	50 ( <sup>2</sup> )	10 ( <sup>2</sup> )	100 ( <sup>2</sup> )

(<sup>1</sup>) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(<sup>2</sup>) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.

**Livelli massimi per gli alimenti per animali (<sup>1</sup>) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese**

	Alimenti destinati a bovini ed equini	Alimenti destinati ai suini	Alimenti destinati al pollame	Alimenti destinati ai pesci ( <sup>3</sup> )
Somma di cesio-134 e cesio-137	100 ( <sup>2</sup> )	80 ( <sup>2</sup> )	160 ( <sup>2</sup> )	40 ( <sup>2</sup> )

(<sup>1</sup>) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.

(<sup>2</sup>) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.

(<sup>3</sup>) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.»




## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione**

## a) Prodotti originari della prefettura di Fukushima:


- funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,
- pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:
  - ricciola giapponese (*Seriola quinqueradiata*) e ricciola del Pacifico (*Seriola lalandi*) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - ricciola (*Seriola dumerili*) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - pagro del Giappone (*Pagrus major*) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - carango dentice (*Pseudocaranx dentex*) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - lanzardo (*Scomber japonicus*) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,
- semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90 00, 1208 10 00 e 1507,
- farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (*Petasites japonicus*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- *Aralia* spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- germogli di bambù (*Phyllostachys pubescens*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,
- felce maggiore (*Pteridium aquilinum*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophyloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,



- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- felce penna di struzzo (*Matteuccia struthiopteris*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- kaki (*Diospyros* sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50,

b) prodotti originari delle prefetture di Miyagi:

- funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,
- pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:
  - ricciola giapponese (*Seriola quinqueradiata*) e ricciola del Pacifico (*Seriola lalandi*) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - ricciola (*Seriola dumerili*) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - pagro del Giappone (*Pagrus major*) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - carango dentice (*Pseudocaranx dentex*) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - lanzardo (*Scomber japonicus*) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,
- *Aralia* spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- germogli di bambù (*Phyllostacys pubescens*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,
- felce maggiore (*Pteridium aquilinum*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- felce penna di struzzo (*Matteuccia struthiopteris*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,




## c) prodotti originari delle prefetture di Nagano:

- funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,
- *Aralia* spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- felce penna di struzzo (*Matteuccia struthiopteris*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

## d) prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:

- funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,
- pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:
  - ricciola giapponese (*Seriola quinqueradiata*) e ricciola del Pacifico (*Seriola lalandi*) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - ricciola (*Seriola dumerili*) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - pagro del Giappone (*Pagrus major*) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - carango dentice (*Pseudocaranx dentex*) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,
  - lanzardo (*Scomber japonicus*) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,
- germogli di bambù (*Phyllostacys pubescens*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,



- e) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:
- funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,
  - koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,
- f) prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.»
- 



ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione di

..... (prodotto e paese di origine)

Codice identificativo del lotto ..... Numero della dichiarazione .....

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

.....

[rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

DICHIARA che .....

..... [prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

della presente partita così composta: .....

.....

..... (descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a ..... (luogo di imbarco)

il ..... (data di imbarco)

da ..... (identificazione del trasportatore)

diretta a ..... (località e paese di destinazione)


proveniente dallo stabilimento .....

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la partita contiene:

- checkbox products collected/transformed before 11 March 2011;
checkbox products from prefectures listed in Annex II of Regulation (EU) 2016/6, as modified by Regulation (EU) 2017/2058, for which sampling and analysis are mandatory;
checkbox products from prefectures listed in Annex II of Regulation (EU) 2016/6, as modified by Regulation (EU) 2017/2058, for which sampling and analysis are mandatory, but not originating from them or exposed to radioactivity during transit or transformation;





- prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione 2016/6, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2058, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2058, per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, e che sono stati campionati il ..... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) presso ..... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;
  
- prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione 2016/6, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2058, di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti quali ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il ..... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) presso ..... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a ..... il .....

Timbro e firma del  
rappresentante autorizzato di cui  
all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del  
regolamento di esecuzione (UE) 2016/6\*

18CE0146



DECISIONE (PESC) 2017/2059 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 31 ottobre 2017

**che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità  
in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 26 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2016 <sup>(2)</sup>, relativa alla nomina della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP NESTOR dal 1° settembre 2016 al 12 dicembre 2016.
- (3) Il 12 dicembre 2016, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 <sup>(3)</sup>, con cui ha prorogato il mandato della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) fino al 31 dicembre 2018 e l'ha rinominata «missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)».
- (4) Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Somalia/1/2017 <sup>(4)</sup>, con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

<sup>(1)</sup> GUL 187 del 17.7.2012, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/1633 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (GUL 243 del 10.9.2016, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2017/114 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia/1/2017) (GUL 18 del 24.1.2017, pag. 49).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il president*

W. STEVENS

**18CE0147**



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2007)

Pagina 5, articolo 3, punto 7):

*anziché:* «7) "emissioni per evaporazione": vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, non proveniente dalle emissioni dallo scarico;»

*leggasi:* «7) "emissioni per evaporazione": vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, che non sono emissioni dallo scarico;».

**18CE0148**

---

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-003) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 1 1 1 \*

€ 18,00

